

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
FINANZE (VI)	»	48
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	74
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	91
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	107
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	108
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	128
AFFARI SOCIALI (XII)	»	134

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	142
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	174
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	180
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	182

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3

COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 17 marzo 2016.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.30 alle 9.35, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Esame e rinvio</i>)	4
AVVERTENZA	10

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Giovedì 17 marzo 2016. – Presidenza del
Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 14.40.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come il 28 maggio 2015 sia stata assegnata alla Giunta l'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Roma, n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP.

La domanda riguarda dichiarazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva «*Porta a Porta*» il 12 gennaio 2012.

La Giunta, tuttavia, non è entrata nel merito dell'istanza e, nelle sedute del 10 e 18 giugno 2015, ha affrontato una rilevante questione preliminare di carattere procedurale.

Infatti, sulla base della documentazione allegata all'istanza, si è rilevato come l'interessato abbia eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, ma senza esito. Ha poi sollevato l'eccezione una seconda volta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare e questi, ciononostante, ha disposto con decreto il rinvio a giudizio, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione, né sospendere il giudizio al fine di interpellare la Camera competente, come invece previsto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e come confermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Il citato articolo 3 prevede, infatti, una diversa procedura.

Il giudice, non ritenendo di accogliere l'eccezione di insindacabilità, avrebbe dovuto provvedere senza ritardo, con ordinanza non impugnabile, a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera (comma 4), con conseguente sospensione

del procedimento penale fino alla deliberazione parlamentare e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera medesima (comma 5). E, prima ancora, il pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provvedesse all'archiviazione ovvero, non condividendo l'eccezione di parte, alla trasmissione degli atti alla Camera ed alla sospensione del procedimento (comma 6).

Non essendo stata interpellata la Camera competente, l'interessato ha quindi attivato autonomamente il presente procedimento parlamentare, tramite la presentazione di un'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, affinché sia valutato in questa sede che le sue affermazioni sono connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Nella seduta del 10 giugno 2015, la Giunta ha deliberato – in via preliminare rispetto alla deliberazione di merito – di acquisire dal Tribunale di Roma elementi documentali in modo da accertare, senza possibilità di dubbio, lo svolgimento del procedimento penale n. 4283/2013 R.G.N.R, con particolare riguardo alla elevazione dell'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed all'eventuale inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Precisa di avere predisposto, in esecuzione della deliberazione della Giunta, l'istanza istruttoria, che è stata trasmessa al Presidente del Tribunale di Roma.

La Giunta, inoltre, nella seduta del 18 giugno 2015, ha deliberato di informare la Presidenza della Camera di tale iniziativa istruttoria e dei relativi sviluppi, per ogni sua opportuna valutazione.

Conseguentemente, ha provveduto alla trasmissione di un'apposita nota.

Ritiene essenziale sottolineare come la questione sia di particolare rilievo non solo per la Giunta, ma per il Parlamento nel suo complesso. L'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, infatti, è finalizzato a rendere direttamente operativo sul piano processuale l'articolo 68, primo comma,

della Costituzione. La questione, pertanto, attiene al mantenimento dell'equilibrio nei rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo in tema di prerogative parlamentari.

La particolare gravità della violazione della predetta disposizione è evidenziata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2007.

La Corte ha affermato, in particolare, che: «*dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 140. Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti di rinvio dell'udienza (...), nonché il provvedimento di trattenimento in causa*». Inoltre, «*la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato*».

La richiesta istruttoria della Giunta ha avuto un primo riscontro con la nota del Presidente del Tribunale di Roma, pervenuta il 25 giugno 2015.

Nella nota si allega una dichiarazione del GUP dal seguente tenore: «*(...) si rappresenta che all'udienza preliminare del 7.5.2015, nei confronti dell'On. Guido Crosetto, è stato disposto dal presente giudice il rinvio a giudizio, per il reato di diffamazione (...), non condividendo quanto sostenuto dal difensore nel corso della discussione, ovvero che le dichiarazioni rese dall'On. Crosetto, oggetto dell'imputazione, concernessero opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni*».

Alla nota è stato allegato il decreto che dispone il giudizio, peraltro già noto alla Giunta per essere stato allegato all'istanza dell'interessato.

Un secondo riscontro, più puntuale e dettagliato, si è poi avuto con una successiva lettera del Presidente del Tribunale di Roma, pervenuta il 17 luglio 2015.

Alla lettera è stata allegata una nota del Presidente della Sezione GIP-GUP alla quale è stata, a sua volta, allegata un'ulteriore nota del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio, a commento della documentazione trasmessa: « (...) *In riscontro a quanto richiesto, si allegano in copia i seguenti atti, dai quali risulta la pendenza del giudizio penale in oggetto e la richiesta applicazione dell'articolo 68 Cost., in fase di indagini ed all'udienza preliminare, nell'interesse dell'On. Crosetto* ».

Segue l'allegazione di atti processuali, anch'essi già noti alla Giunta, in quanto prodotti con l'istanza dall'interessato.

All'esito della richiesta di integrazione istruttoria risulta dunque confermato quanto la Giunta aveva precedentemente rilevato sulla base della documentazione prodotta dall'interessato: nel procedimento penale in questione si è verificata una reiterata violazione dell'articolo 3 della legge 140 del 2003, come si evince anche dal tenore delle note trasmesse dall'autorità giudiziaria.

Appare confermato, in particolare, che l'eccezione di insindacabilità sia stata sollevata una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, ma non risulta che questi abbia trasmesso gli atti al giudice per il seguito di competenza. L'eccezione è stata poi sollevata una seconda volta nel corso dell'udienza preliminare e il giudice, non condividendone il contenuto, ha disposto direttamente il rinvio a giudizio dell'interessato, invece di trasmettere gli atti alla Camera e sospendere il procedimento.

Pertanto la violazione riguarda, specificamente, i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Ricorda come non si tratti della prima volta che la Giunta si trova di fronte all'esigenza di ribadire, in via preliminare

rispetto alla deliberazione di sua competenza, la *ratio* delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 (*si vedano le sedute della Giunta del 30 settembre, 14 ottobre, 28 ottobre, 13 novembre e 3 dicembre 2014*).

Nel citato precedente, il rilievo di carattere procedurale mosso dalla Giunta, anch'esso fondato sulla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, è stato condiviso dall'autorità giudiziaria, che è intervenuta sanando l'omissione del giudice di *prime cure*, dopo un'interlocuzione che ha consentito alla Giunta medesima di acquisire elementi documentali concernenti lo svolgimento del procedimento in questione.

In quell'occasione, nell'ambito del dibattito presso la Giunta, si era prospettata la possibilità di evidenziare tale anomalia procedurale, con riserva di farne oggetto di apposita segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, in considerazione del rapporto di fattiva e leale cooperazione instauratosi con l'autorità giudiziaria, la Giunta si è limitata a deliberare di informare – per sua opportuna conoscenza – la Presidenza della Camera.

Osserva come invece, nel caso di specie, non emergano elementi dai quali si possa desumere né una condivisione del rilievo procedurale da parte dell'autorità giudiziaria, né l'adozione da parte di quest'ultima di iniziative volte a sanare le omissioni.

Dopo le sedute della Giunta del 10 e 18 giugno 2015, la questione è stata esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La discussione è stata articolata e approfondita e, nelle riunioni del 27 febbraio e 2 marzo 2016, è emerso un orientamento generale che ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per avanzare – tramite la Presidenza della Camera – una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Si è ritenuto, quindi, che, al fine di evidenziare la gravità della reiterata inosservanza dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, l'iniziativa più adeguata potesse consistere nel richiedere alla Pre-

sidente della Camera di trasmettere al Consiglio superiore della magistratura quanto deliberato dalla Giunta a conclusione del dibattito in ordine al rispetto, nel caso di specie, della procedura prevista dalla predetta disposizione.

Invita, quindi, i componenti della Giunta ad esprimersi sulla questione.

Vittorio FERRARESI (M5S) si rimette a quanto già in precedenza dichiarato dalla collega Carinelli, che nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha espresso l'orientamento favorevole del gruppo in ordine all'opportunità di chiedere alla Presidente della Camera di trasmettere al Consiglio superiore della magistratura quanto deliberato dalla Giunta.

Svolge, quindi, talune considerazioni a titolo personale. Osserva, in particolare, che se, da un lato, è indubbio che vi sia stata una violazione di legge, è anche vero, dall'altro, che sono anche previsti i rimedi per ovviare alle conseguenze di una violazione che, dunque, non appare di estrema gravità. Si riferisce alla nullità degli atti processuali ed alla facoltà, concretamente esercitata dall'interessato, di adire direttamente la Camera tramite la presentazione di un'istanza di insindacabilità. Ritiene, quindi, che la Presidente della Camera dovrebbe valutare anche questo aspetto nel decidere se trasmettere o meno al Consiglio superiore della magistratura quanto sarà deliberato dalla Giunta.

Matteo BRAGANTINI (Misto) dichiara di non condividere le osservazioni del collega Ferraresi. Sottolinea come la questione sia di particolare gravità poiché, non applicando la legge, si è violato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato. Osserva, infatti, come in questa sede non rilevi la lesione di un diritto di Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, bensì la lesione di una prerogativa del Parlamento e come il mancato rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 costituisca un vero e proprio sfregio del potere giudiziario nei

confronti del potere legislativo. Per questo motivo ritiene necessario che la questione sia segnalata al Consiglio superiore della magistratura.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) nel condividere pienamente quanto affermato dall'onorevole Bragantini, sottolinea quindi la necessità di rivolgere alla Presidente della Camera una richiesta di valutare la questione e di informarne il Consiglio superiore della magistratura.

Anna ROSSOMANDO (PD) dopo avere osservato come il Presidente La Russa abbia ricostruito la vicenda in modo molto completo e ponderato, ribadisce l'orientamento già espresso nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, confermando come il suo gruppo sia favorevole tanto all'iniziativa della segnalazione al Consiglio superiore della magistratura, quanto alle modalità con le quali si intende procedere, ritenendo opportuno che si richieda alla Presidente della Camera di trasmettere al Consiglio superiore della magistratura quanto deliberato dalla Giunta.

Nel replicare all'onorevole Ferraresi, il cui intervento non condivide, rileva come il rimedio della nullità processuale attenga all'interlocuzione tra le parti nel processo, mentre in questa sede interessa il profilo dell'interlocuzione tra i poteri dello Stato e dell'equilibrio dei relativi rapporti, che devono mantenersi nella cornice delineata dal principio di leale collaborazione. In tale contesto, la Giunta, che ha verificato la sussistenza della violazione di legge e la mancanza di iniziative dell'Autorità giudiziaria per porvi rimedio, ha il preciso dovere di difendere le prerogative e l'autonomia del Parlamento.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto che risulta confermato l'orientamento emerso nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone che la Giunta – prima di entrare nel merito dell'istanza di insindacabilità – adotti la seguente deliberazione,

in relazione al rispetto della procedura prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003:

« La Giunta per le Autorizzazioni della Camera del deputati,

a) con riguardo all'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 4283/2013 R.G.N.R.), assegnata alla Giunta il 28 maggio 2015;

b) preso atto degli esiti dell'interlocuzione con l'autorità giudiziaria e dell'esame della documentazione da quest'ultima trasmessa, dalla quale emerge, nell'ambito del citato procedimento penale, la sussistenza di una reiterata violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003;

c) preso atto, in particolare, che Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, risulta avere exceptio l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione: una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, senza che questi abbia trasmesso gli atti al giudice per il seguito di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003; una seconda volta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, il quale, invece di sospendere il giudizio al fine di interpellare la Camera competente – come previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della medesima legge e come confermato dalla giurisprudenza costituzionale –, ha disposto con decreto il rinvio a giudizio dell'interessato;

d) tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, che qualifica la condotta del giudice che violi il predetto articolo 3 come un disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite al Parlamento (sentenza n. 149 del 2007);

e) considerato che dal dibattito è emersa una generale preoccupazione in ordine alla procedura attuata in sede

giurisdizionale, non conforme al dettato della legge n. 140 del 2003, e la conseguente esigenza di rappresentare tale vicenda al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne valuti i profili di competenza;

f) considerato che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 stabilisce una procedura a presidio delle prerogative costituzionali del Parlamento;

g) considerato altresì che l'obbligo per il giudice di assumere tempestivamente una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare costituisce una regola imprescindibile di ogni procedimento giudiziario, dal momento che rappresenta il presupposto per il sollecito coinvolgimento della Camera di appartenenza nella valutazione del comportamento del suo componente;

h) ritenuto che la violazione della predetta procedura costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce, in coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, nella sentenza n. 149 del 2007, nella violazione dell'obbligo di leale collaborazione tra i poteri dello Stato;

i) ritenuto di procedere in via preliminare rispetto all'esame di merito;

delibera

di chiedere alla Presidente della Camera di valutare l'opportunità, così come auspicato dalla Giunta, di segnalare quanto esposto al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne valuti i profili di competenza, trasmettendo il resoconto della seduta odierna ».

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta del Presidente.

Quanto alle osservazioni svolte in precedenza, ritiene opportuno precisare di non porre in dubbio l'esistenza di una violazione dell'obbligo di leale collaborazione nei rapporti tra poteri dello Stato. Consi-

dera tuttavia che la magistratura, valutando il caso in esame, abbia operato una scelta che, comunque, non rappresenta una negazione assoluta delle prerogative parlamentari, in quanto non ha precluso all'onorevole Crosetto di operare l'altra scelta possibile, vale a dire di utilizzare tutti i rimedi, anche di natura processuale, che sono nella sua disponibilità.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nel soffermarsi sulla formulazione della parte dispositiva della sua proposta di deliberazione, precisa come l'inciso « valutare l'opportunità » appaia più adeguato al ruolo istituzionale rivestito dalla Presidenza della Camera dei deputati.

David ERMINI (PD) dichiara di condividere la scelta del Presidente nella formulazione della parte dispositiva della sua proposta.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta del Presidente, così come formulata, precisa peraltro che avrebbe preferito una formulazione più incisiva della parte dispositiva, che facesse riferimento, tra l'altro, a quanto « deliberato » dalla Giunta e non a quanto dalla stessa semplicemente « auspicato ».

Nessun altro chiedendo di intervenire la Giunta, con il voto unanime dei presenti, approva la proposta del Presidente.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che si passa ora all'esame del merito dell'istanza d'insindacabilità e comunica di avere nominato l'onorevole Chiarelli per l'esercizio delle funzioni di relatore.

Prima di dare la parola al relatore, al fine di conciliare la facoltà spettante all'interessato di rendere chiarimenti alla Giunta con il principio di economia procedurale e, quindi, per garantire che il procedimento si svolga con tempi certi, propone di indicare all'interessato il termine di martedì 22 marzo 2016 per comunicare alla Giunta l'eventuale volontà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, in-

tendendosi – in difetto di tale comunicazione – che egli abbia rinunciato all'esercizio della facoltà; nonché il termine massimo di mercoledì 30 marzo 2016 per rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota difensiva.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dà quindi la parola al relatore.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR), *relatore*, con riferimento all'istanza d'insindacabilità in esame, rileva come Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, risulti imputato per il delitto di diffamazione, per avere, in qualità di partecipante alla trasmissione televisiva « Porta a porta » del 12 gennaio 2012, trasmessa dal canale RAI 1, offeso la reputazione di Nicola Quatrano, querelante, in qualità di Presidente del collegio B della 10^a Sezione del Tribunale di Napoli, che aveva deciso confermando l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino, utilizzando talune espressioni ritenute offensive.

Osserva come la Giunta non disponga di taluni atti e documenti processuali che appaiono essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti e del contesto nel quale si inseriscono le espressioni ritenute offensive. Si riferisce, in primo luogo, alla querela. Fa inoltre presente come agli atti del processo risultino presenti anche un DVD e la trascrizione integrale di tale DVD, entrambi verosimilmente riferiti alla versione integrale della trasmissione televisiva, che ritiene utile acquisire.

Ai fini di un completo ed approfondito esame, propone quindi che la Giunta deliberi di acquisire dal Tribunale di Roma i documenti indicati come « fonti di prova » nella richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, copia della querela con i suoi allegati, compresa copia del DVD (che risulta tra i predetti allegati) e della relativa trascrizione; nonché ogni ulteriore atto e documento processuale che non sia stato già trasmesso alla Giunta.

Si riserva, quindi, di integrare la propria relazione dopo avere esaminato la richiesta documentazione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, precisando che, nel trasmettere la richiesta di integrazione documentale, comunicherà contestualmente all'Autorità giudiziaria quanto oggi deliberato dalla Giunta con riferimento all'applicazione della legge n. 140 del 2003.

La Giunta approva la proposta di integrazione istruttoria, con il voto unanime dei presenti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283), del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone (*Svolgimento e conclusione*) 11

AUDIZIONI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 16.

Audizione, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283), del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone.

(Svolgimento e conclusione).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco FILIPPI (PD), la deputata Claudia MANNINO (M5S), il senatore Jonny CROSIO (LN-Aut), il deputato Federico MASSA (PD), i senatori Andrea CIOFFI (M5S) e Stefano ESPOSITO (PD), la deputata Raffaella MARIANI (PD) e, infine, Tino IANNUZZI, *presidente dell'VIII Commissione*.

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ringrazia il presidente Cantone per la relazione svolta

e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 18.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
SEDE REFERENTE:	
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo base C. 2039 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo.

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, comunica che il gruppo M5S e il

gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite VIII e XIII, nella riunione svoltasi nella giornata odierna, hanno convenuto all'unanimità di sottoporre all'attenzione della Presidenza della Camera l'esigenza di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea al fine di disporre del tempo necessario per valutare gli esiti di un preannunciato prossimo incontro degli enti locali con il Governo in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in questione, attesa l'incidenza della normativa ivi recata sugli ambiti di competenza delle realtà territoriali.

Fa quindi presente che invierà, anche a nome del Vicepresidente Iannuzzi, una lettera alla Presidenza in tal senso.

Le Commissioni concordano.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	19
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Misto-Alternativa libera-Possibile</i>) ..	22
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62 Gelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

In relazione all'esame delle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome	17
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ...	17

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione	17
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.**ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 268.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2016.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, chiede una breve sospensione al fine di valutare talune osservazioni formulate informalmente dai gruppi, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere condivisa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 2*). Comunica, altresì, che è stata presentata una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*) da parte del gruppo Misto-Alternativa Libera – Possibile, a prima firma del deputato Artini.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere nella quale precisa che ha tenuto conto dei suggerimenti formulati dai gruppi. Fa notare che nella parte delle premesse si fa riferimento, tra l'altro, all'importanza dell'istituzione della Rete Nazionale di cui all'articolo 7 che potrà consentire di mettere a disposizione dei soggetti preposti modelli e *standard* comuni di valutazione che permetteranno di contribuire alla valutazione delle politiche. Evidenza, quindi, che una parte delle premesse è dedicata all'articolo 3, comma 3, del provvedimento laddove si procede alla revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014.

Evidenziato che il provvedimento in esame si pone in una linea di continuità con la legge n. 124 del 2015, fa notare, infine, che la sua proposta di parere reca una osservazione di natura tecnica in cui si chiede che sia valutata l'opportunità di riesaminare l'articolo 8 che reca abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, con particolare riferimento alle abrogazioni degli articoli 8, 9, e 14, comma 5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che appare necessario sospendere l'esame in attesa dell'espressione dei rilievi da parte della Commissione V.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.40.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi della V Commissione e comunica, altresì, che il relatore ha riformulato il suo parere al fine di richiamare nella stessa i rilievi appena espressi dalla medesima V Commissione (*vedi allegato 4*).

Avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere come riformulata dal relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Artini si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dal relatore, risultando preclusa la proposta alternativa a prima firma Artini.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.45 alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62 Gelli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, interviene per una precisazione. Ricorda che nella seduta di ieri aveva sollevato alcuni dubbi sulla formulazione della lettera c) del capoverso comma 2-*bis* della lettera c) del comma 1, in particolare sul fatto se l'estensione della valutazione della Commissione ivi prevista riguardasse tutto il sistema di accoglienza e quindi anche il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR); si era dunque riservato di approfondire la questione anche al fine dell'eventuale presentazione di un emendamento nella fase di esame da parte dell'Assemblea. Avverte che tale modifica non sarà necessaria, avendo ricevuto garanzie che nella formulazione attuale del testo la valutazione della Commissione d'inchiesta riguarda tutto il sistema di accoglienza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 marzo 2016.

In relazione all'esame delle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Beniamino CARAVITA DI TORITTO, *professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, Nicolò LIPARI, *professore emerito di istituzioni di diritto privato – Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, Vincenzo LIPPOLIS, *professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma*, Giovanni ORSINA, *professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università « LUISS Guido Carli » di Roma*, Mario STADERINI, *avvocato*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Elena CENTEMERO (FI-PdL), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, Teresa PICCIONE (PD), Emanuele COZZOLINO (M5S), Mara MUCCI (Misto) e Riccardo NUTI (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Nicolò LIPARI, *professore emerito di istituzioni di diritto privato – Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, e Vincenzo LIPPOLIS, *professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia i professori per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3606 Governo, recante « DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio »;

considerato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, gli articoli 1 e 2 sono riconducibili alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari » e « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, nonché « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale ai sensi del comma 2, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che gli articoli da 3 a 13 sono riconducibili alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », « tutela della concorrenza », nonché « sistema contabile dello Stato », di competenza le-

gislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

osservato che gli articoli da 14 a 16 sono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

evidenziato che l'articolo 17 è riconducibile alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari » e « tutela della concorrenza », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato, altresì, che, per quanto riguarda la disciplina degli enti cooperativi, le attività dirette a promuovere e a favorire la cooperazione sono invece riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni *ex* articolo 117, quarto comma della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268);

ricordato che l'articolo 1 del provvedimento in esame individua l'oggetto dello schema di regolamento nel riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance*, stabilendo, mediante il rinvio agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto, legislativo n. 150 del 2009 che il Dipartimento della funzione pubblica esercita poteri di indirizzo, monitoraggio e controllo dell'operato delle amministrazioni centrali nei settori della valutazione e della trasparenza;

ricordato, in particolare, che l'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2014 ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di valutazione delle *performances*;

rilevato, conseguentemente, che lo schema di regolamento attribuisce il ruolo di promozione e coordinamento del sistema di valutazione delle *performances* al Dipartimento della funzione pubblica;

sottolineato che l'articolo 7 attribuisce al medesimo Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche tramite la quale valorizzare le esperienze di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti per favorire la condivisione di esperienze e giungere alla definizione di metodologie di valutazione comune;

evidenziata, al riguardo, l'esigenza che il Dipartimento della funzione pubblica preveda adeguate forme di coinvolgimento di tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nella costituzione della predetta Rete Nazionale, anche al fine di consentire che le medesime pubbliche amministrazioni si ispirino ai parametri e ai modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della *performance* favorendo, altresì, il raggiungimento di risultati adeguati, anche attraverso l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate dalle amministrazioni medesime;

rilevato che la previsione della costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 7 del provvedimento appare coerente rispetto ai principi e ai criteri di delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » e, in particolare,

con quanto stabilito dall'articolo 11 che, nel prevedere tre ruoli unici della dirigenza pubblica, – i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali – reca l'istituzione di tre Commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale con il compito, tra gli altri, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi medesimi, verifica che tali organi potranno effettuare proprio sulla base delle metodologie di valutazione comuni che saranno definite dalla Rete Nazionale;

ricordato, inoltre, che la medesima disposizione di cui all'articolo 7 del provvedimento appare pienamente rispondente alla *ratio* che ha ispirato il criterio di delega previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *r*) della citata legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riordino della disciplina di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quello relativo alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;

sottolineata, anche in tal caso, l'importanza dell'istituzione della Rete Nazionale di cui al predetto articolo 7 che potrà consentire di mettere a disposizione dei soggetti preposti modelli e *standard* comuni di valutazione che permetteranno di contribuire alla citata valutazione delle politiche;

preso atto che l'articolo 3 individua nel dettaglio le modalità e gli obiettivi con i quali il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di coordinamento allo stesso assegnate;

sottolineata la fondamentale importanza di tale coordinamento al fine di conseguire l'effettiva soddisfazione dei cittadini utenti;

sottolineato, al riguardo, che la lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, stabilisce

che il Dipartimento della funzione pubblica assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche attraverso l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano e della Relazione della *performance*, anche mediante la previsione di modelli semplificati;

evidenziato che tale disposizione non prevede che i modelli stessi siano disponibili nonché compilabili *online* e siano altresì archiviati in un'unica banca dati e, quanto ai contenuti dei predetti documenti, non precisa la necessità di definire i dati da inserire negli stessi ed il relativo formato;

rilevato, conseguentemente, che alla lettera *c*) dell'articolo 3 sarebbe opportuno prevedere che il Dipartimento svolge il proprio monitoraggio su una banca dati e non sui documenti di cui alla citata lettera *b*) e rilevato, altresì, che la piattaforma tecnologica di cui alla lettera *g*) del predetto articolo 3 deve contenere non soltanto i documenti, ma anche dati;

sottolineato che alla lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno che l'attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato sia realizzata anche mediante lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti dei servizi e con i cittadini, al fine di assicurare una specifica attenzione al cosiddetto "bilancio sociale" nella *performance* organizzativa;

considerato, altresì, che alla lettera *e*) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno prevedere l'integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* anche con i sistemi del controllo di gestione;

rilevato che all'articolo 3, comma 3, del provvedimento si procede alla revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014 e si prevede, in particolare, alla lettera *b*) che

il Dipartimento della funzione pubblica tenga ed aggiorni un Elenco Nazionale dei componenti dei medesimi organismi indipendenti di valutazione;

preso atto che l'articolo 8 individua le disposizioni abrogate del decreto legislativo n. 150 del 2009;

sottolineato che il predetto articolo 8 dispone l'abrogazione, tra le altre, delle norme di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e, in particolare, della lettera h) che prevede il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

evidenziato che è prevista, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale e, in particolare, stabilisce che nella valutazione di *performance* individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale;

rilevato che il citato articolo 8 abroga il comma 5, dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 che attualmente

attribuisce all'organismo interno di valutazione il compito di effettuare la realizzazione annuale di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello del benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, riferendone i risultati all'organismo di coordinamento centrale;

sottolineato, al riguardo, che nello stesso schema di regolamento non sono previste disposizioni concernenti le funzioni previste agli articoli 8 e 9 e 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e che pertanto non risulterebbero più disciplinate con fonte normativa le predette funzioni trasferite al Dipartimento della funzione pubblica dall'Autorità nazionale anticorruzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, l'opportunità di riesaminare l'articolo 8 che reca abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, con particolare riferimento alle abrogazioni degli articoli 8, 9, e 14, comma 5.

ALLEGATO 3

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MISTO – ALTERNATIVA LIBERA – POSSIBILE**

La I Commissione,

rilevato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 19, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 90 del 2014 che prevede, al comma 9, che, al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della *performance* sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che il provvedimento stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*;

considerato che si prevede l'istituzione presso il Dipartimento della Commissione tecnica per la *performance* (Commissione tecnica), organo consultivo del

Dipartimento costituito da cinque componenti scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti e che i componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta e che ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, ma che le spese eventuali dei componenti non residenti sono poste a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento (articolo 4);

rilevato che per lo svolgimento delle funzioni descritte e per il supporto delle attività della Commissione tecnica, il Dipartimento si avvale del contingente di personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 90 del 2014, in posizione di fuori ruolo o comando, ferma restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che all'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2 e alle altre spese di funzionamento, pari ad euro 750.000 per l'anno 2015 e 1.510.000 di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

rilevato che in merito alle stime riportate nella relazione tecnica, si evidenzia che quest'ultima fornisce una indicazione complessiva delle spese di funziona-

mento (302.500 euro) senza individuare le componenti che concorrono a determinare tale importo e che non è inoltre evidente con quali risorse verrà disposto lo sviluppo delle funzionalità del Portale della *performance*, previsto dall'articolo 7, comma 2;

rilevato che per quanto riguarda lo sviluppo delle funzionalità del Portale della *performance*, la relazione tecnica prevede che lo stesso avverrà a valere sulle risorse oggetto di accordi tra Autorità nazionale anticorruzione e Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ma non è tuttavia chiaro se sussistano già disponibilità utilizzabili a tal fine ovvero se la disponibilità di tali risorse sia condizionata da futuri eventi gestionali;

considerato che, con riferimento all'onere complessivo – pari a 750.000 euro per il 2015 e a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016-, andrebbe verificato l'aggiornamento dello sviluppo temporale dell'onere alla luce dei tempi presumibili di entrata in vigore del provvedimento e, considerato che l'articolo 5, comma 4 del provvedimento, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti la dotazione di personale della quale potrà avvalersi il Dipartimento della funzione pubblica, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dalle ulteriori spese di funzionamento – pari complessivamente ad euro 750.000 per l'anno 2015 e ad euro 1.510.000 a decorrere dall'anno 2016 – si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n.15, approntando, tra l'altro, le risorse occorrenti per le spese di funzionamento della allora istituenda Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi divenuta Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), indi Autorità nazionale anticorruzione, le cui funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* sono state trasferite al Dipartimento della funzione

pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione;

considerato che la legge di bilancio per il 2016 ha appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 2123 (denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance*»), sul quale risulta iscritto uno stanziamento di euro 1.512.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 1.488.437 euro per l'anno 2018 e che non è chiara la congruità del citato stanziamento con particolare riferimento all'annualità 2018, posto che allo stato esso risulterebbe insufficiente rispetto ad oneri che a regime sono quantificati dal provvedimento, come in precedenza ricordato, nella misura di euro 1.510.000;

considerato che andrebbe peraltro acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alla puntuale quantificazione degli oneri autorizzati a decorrere dal 2016, dal momento che l'importo indicato dalla norma risulta pari ad euro 1.510.000 laddove la relazione tecnica fa riferimento, per l'assolvimento delle finalità in esame, a risorse determinate in una misura pari ad euro 1.512.500 mentre con riferimento all'onere di 750 mila euro autorizzato per l'anno 2015, si evidenzia, da un lato, che tale spesa fa comunque riferimento ad un esercizio finanziario oramai concluso, dall'altro, che essa non sembra potersi direttamente ascrivere al provvedimento in esame, posto che lo stesso è volto al riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* già attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e che i relativi effetti finanziari dovrebbero quindi dispiegarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore;

considerato che potrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare il pro-

filo temporale degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, prevedendone la decorrenza a partire dall'anno 2016 ed ipotizzando un ammontare più limitato in relazione al medesimo anno;

considerato che l'atto del governo in oggetto che sottrae 1,5 milioni di euro l'anno proprio all'Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone per trasferire tali fondi alla Presidenza del Consiglio allo scopo di pagare anche le indennità aggiuntive di 25 nuove risorse umane della Presidenza del Consiglio medesima, comportando un taglio alle risorse e un ingolfamento di competenze nel fun-

zionamento dell'ANAC, impedendo a quest'ultima di svolgere al meglio il compito che le è stato assegnato visto che dovrà decidere sui rimborsi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

venga eliminato il suddetto trasferimento di risorse economiche.

Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino.

ALLEGATO 4

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268),

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione nella seduta del 17 marzo 2016, sullo schema di decreto in esame;

ricordato che l'articolo 1 del provvedimento in esame individua l'oggetto dello schema di regolamento nel riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance*, stabilendo, mediante il rinvio agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto, legislativo n. 150 del 2009 che il Dipartimento della funzione pubblica esercita poteri di indirizzo, monitoraggio e controllo dell'operato delle amministrazioni centrali nei settori della valutazione e della trasparenza;

ricordato, in particolare, che l'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2014 ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di valutazione delle *performances*;

rilevato, conseguentemente, che lo schema di regolamento attribuisce il ruolo di promozione e coordinamento del sistema di valutazione delle *performances* al Dipartimento della funzione pubblica;

sottolineato che l'articolo 7 attribuisce al medesimo Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche tramite la quale valorizzare le esperienze di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti per favorire la condivisione di esperienze e giungere alla definizione di metodologie di valutazione comune;

evidenziata, al riguardo, l'esigenza che il Dipartimento della funzione pubblica preveda adeguate forme di coinvolgimento di tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nella costituzione della predetta Rete Nazionale, anche al fine di consentire che le medesime pubbliche amministrazioni si ispirino ai parametri e ai modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della *performance* favorendo, altresì, il raggiungimento di risultati adeguati, anche attraverso l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate dalle amministrazioni medesime;

rilevato che la previsione della costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di

cui al citato articolo 7 del provvedimento appare coerente rispetto ai principi e ai criteri di delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » e, in particolare, con quanto stabilito dall'articolo 11 che, nel prevedere tre ruoli unici della dirigenza pubblica, – i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali – reca l'istituzione di tre Commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale con il compito, tra gli altri, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi medesimi, verifica che tali organi potranno effettuare proprio sulla base delle metodologie di valutazione comuni che saranno definite dalla Rete Nazionale;

ricordato, inoltre, che la medesima disposizione di cui all'articolo 7 del provvedimento appare pienamente rispondente alla *ratio* che ha ispirato il criterio di delega previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *r*) della citata legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riordino della disciplina di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quello relativo alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;

sottolineata, anche in tal caso, l'importanza dell'istituzione della Rete Nazionale di cui al predetto articolo 7 che potrà consentire di mettere a disposizione dei soggetti preposti modelli e *standard* comuni di valutazione che permetteranno di contribuire alla citata valutazione delle politiche;

preso atto che l'articolo 3 individua nel dettaglio le modalità e gli obiettivi con i quali il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di coordinamento allo stesso assegnate;

sottolineata la fondamentale importanza di tale coordinamento al fine di

conseguire l'effettiva soddisfazione dei cittadini utenti;

sottolineato, al riguardo, che la lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche attraverso l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano e della Relazione della *performance*, anche mediante la previsione di modelli semplificati;

evidenziato che tale disposizione non prevede che i modelli stessi siano disponibili nonché compilabili *online* e siano altresì archiviati in un'unica banca dati e, quanto ai contenuti dei predetti documenti, non precisa la necessità di definire i dati da inserire negli stessi ed il relativo formato;

rilevato, conseguentemente, che alla lettera *c*) dell'articolo 3 sarebbe opportuno prevedere che il Dipartimento svolge il proprio monitoraggio su una banca dati e non sui documenti di cui alla citata lettera *b*) e rilevato, altresì, che la piattaforma tecnologica di cui alla lettera *g*) del predetto articolo 3 deve contenere non soltanto i documenti, ma anche dati;

sottolineato che alla lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno che l'attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato sia realizzata anche mediante lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti dei servizi e con i cittadini, al fine di assicurare una specifica attenzione al cosiddetto 'bilancio sociale' nella *performance* organizzativa;

considerato, altresì, che alla lettera *e*) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno prevedere l'integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* anche con i sistemi del controllo di gestione;

rilevato che all'articolo 3, comma 3, del provvedimento si procede alla revisione della disciplina degli organismi in-

dipendenti di valutazione in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014 e si prevede, in particolare, alla lettera *b*) che il Dipartimento della funzione pubblica tenga ed aggiorni un Elenco Nazionale dei componenti dei medesimi organismi indipendenti di valutazione;

preso atto che l'articolo 8 individua le disposizioni abrogate del decreto legislativo n. 150 del 2009;

sottolineato che il predetto articolo 8 dispone l'abrogazione, tra le altre, delle norme di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e, in particolare, della lettera *h*) che prevede il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

evidenziato che è prevista, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale e, in particolare, stabilisce che nella valutazione di *performance* individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale;

rilevato che il citato articolo 8 abroga il comma 5, dell'articolo 14 del decreto

legislativo n. 150 del 2009 che attualmente attribuisce all'organismo interno di valutazione il compito di effettuare la realizzazione annuale di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello del benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, riferendone i risultati all'organismo di coordinamento centrale;

sottolineato, al riguardo, che nello stesso schema di regolamento non sono previste disposizioni concernenti le funzioni previste agli articoli 8 e 9 e 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e che pertanto non risulterebbero più disciplinate con fonte normativa le predette funzioni trasferite al Dipartimento della funzione pubblica dall'Autorità nazionale anticorruzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, l'opportunità di riesaminare l'articolo 8 che reca abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, con particolare riferimento alle abrogazioni degli articoli 8, 9, e 14, comma 5.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	28
ALLEGATO <i>(Parere approvato)</i>	37

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	28
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.10.

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 13.45.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) osserva preliminarmente come i tempi del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento siano stati indebitamente compressi attraverso una serie di significative forzature, che hanno condotto, prima alla presentazione dell'emendamento « canguro » e, successivamente, alla posizione di fiducia da parte del Governo sul disegno di legge « Cirinnà », che oramai dovrebbe essere appellato come la « legge Renzi-Alfano-Verdini », il cui complessivo impianto appariva sostanzialmente non condiviso dalla stessa maggioranza e dalla stessa società civile anche dopo il cosiddetto stralcio della disposizione sulla « *stepchild adoption* ». Attraverso questa operazione il Governo ha smentito se stesso in quanto il provvedimento che ora la Camera si trova ad esaminare è diventato un testo del Governo nonostante che inizialmente il Governo stesso avesse più volte manifestato la propria volontà di rimettersi alle decisioni del Parlamento. Al riguardo, ritiene opportuno, pur non nutrendo effettive speranze in merito, che il Governo e la maggioranza chiariscano espressamente già nel corso di questa seduta se vi siano effettivi spazi di modifica del provvedimento in discussione, che presenta rilevanti profili di criticità, come, ad esempio, la parificazione tra l'unione civile ed il matrimonio.

In particolare, osserva come il provvedimento in titolo determini una sostanziale destrutturazione dell'istituto del matrimonio come delineato dall'articolo 29 della Costituzione, così come della filiazione naturale, che, di fatto, diviene oggetto di una sorta di processo di « contrattualizzazione » anche grazie alla possibilità di fare ricorso a nuove tecniche di fecondazione. Ritiene che come oramai si stia assistendo ad una vera e propria snaturalizzazione della filiazione, alla quale si deve porre un rimedio. Osserva, inoltre, che il cosiddetto accordo fatto al Senato sulla esclusione della « *stepchild adoption* » sia in realtà venuto meno nello stesso testo approvato dal Senato nella parte in cui, all'articolo 1, comma 20, si stabilisce che resta fermo quanto previsto

e consentito in materia di adozione delle norme vigenti. Ritiene, a tale proposito, che, nonostante l'avvenuto stralcio delle disposizioni relative alla « *stepchild adoption* », alla stessa potrà, comunque, farsi ricorso, come peraltro già avviene attualmente, in ragione di interpretazioni sostanzialistiche da parte della giurisprudenza, sulla falsariga delle pronunce della Corte di Strasburgo.

Esprime forti critiche sulla scelta fatta dal Senato di parificare le unioni civili al matrimonio, come emerge dall'analisi dei diritti e doveri che vengono riconosciuti alle coppie omosessuali sulla falsariga del matrimonio e come viene espressamente ribadito dal già richiamato comma 20 laddove si prevede espressamente che siano applicabili all'unione civile le disposizioni sul matrimonio, salvo casi particolari, che, come si è detto, sono comunque eludibili.

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, del provvedimento, relative all'obbligo alimentare nell'ambito delle convivenze di fatto, rileva che le stesse determinano un inevitabile pregiudizio della libertà di scelta dei conviventi, cui viene preclusa la possibilità di sottrarre la propria unione a conseguenze di tipo giuridico-patrimoniale.

Infine, sempre in riferimento ai conviventi di fatto, ravvisa una palese discriminazione nella circostanza che agli stessi non sia riconosciuta, diversamente che ai componenti delle unioni civili, il trattamento pensionistico di reversibilità. L'ampliamento della platea dei beneficiari di tale trattamento, previsto dalla proposta di legge in discussione con riferimento alle unioni civili, determinerebbe, peraltro, a suo avviso, seri problemi di sostenibilità per la finanza pubblica.

Paola BINETTI (AP), nel rammentare come la discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento fosse, essenzialmente, concentrata sulle disposizioni relative alle unioni civili e alla cosiddetta « *stepchild adoption* », rileva che il provvedimento in titolo persegue lo scopo, a suo avviso condivisibile, di garantire efficaci

forme di tutela a formazioni sociali, nell'ambito delle quali, risulta prevalente uno stabile vincolo affettivo e di solidarietà.

Ciò premesso, nel sottolineare come sia dovere del legislatore intervenire su questo tema, manifesta forti perplessità in ordine alle questioni connesse alla filiazione e all'esercizio della genitorialità. Ritiene, infatti, anche alla luce della più recente letteratura in materia di psicologia dell'età evolutiva, che sia necessario salvaguardare l'interesse dei minori, ad essere allevati non in una famiglia « monogenitoriale », tale intendendosi anche quella composta da genitori del medesimo sesso, bensì in un contesto familiare dove siano presenti ben distinte figure di riferimento. Ritenendo che sia dovere del legislatore fare in modo che i minori non siano posti in condizioni di disagio e sofferenza, evidenzia come l'avvenuto stralcio della « *stepchild adoption* » non sia sufficiente a scongiurare i rischi sopra descritti. Rammenta, infatti, che una recente sentenza del tribunale di Roma ha riconosciuto l'adozione « incrociata » di minori nell'ambito di una coppia omosessuale costituita da due donne. Richiama, altresì, l'attenzione sulla vicenda di un noto politico che, recentemente, avrebbe fatto ricorso all'estero a pratiche di « maternità surrogata », ponendo seri interrogativi sull'esistenza di sovrastrutture di tipo economico e commerciale che potrebbero determinare una vera e propria mercificazione del corpo umano.

Rammenta, ancora, come la stessa maggioranza abbia, immediatamente dopo lo stralcio delle disposizioni in tema di « *stepchild adoption* », preannunciato la presentazione di un disegno di legge in materia di adozione e affidamento, lasciando, quindi, intendere la volontà di affrontare nuovamente l'argomento. Per quanto attiene alle pensioni di reversibilità, rileva che il riconoscimento di tale diritto anche ai componenti delle unioni civili potrebbe determinare il rischio di alimentare fenomeni di carattere eminentemente speculativo, a tutto beneficio di soggetti che non siano realmente uniti da stabili relazioni di tipo affettivo. In merito alle convivenze

di fatto, nell'osservare come le stesse si differenzino dal matrimonio soltanto in relazione a pochi aspetti, ritiene, infine, che compito del legislatore dovrebbe essere quello di promuovere misure atte a favorire la stabilizzazione dei legami affettivi, e non la loro destrutturazione.

Evidenziando che alla Camera il Governo dispone di una maggioranza ben più ampia rispetto quella garantita dall'altro ramo del Parlamento, auspica, quindi, che su tali delicate problematiche si possa avviare su tali un dibattito sereno e approfondito.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR), ritiene che il provvedimento in discussione rappresenti un'« arma di distrazione di massa » per distogliere l'attenzione degli italiani e del Parlamento dal « vuoto pneumatico » prodotto dal Governo su temi che interessano davvero la maggioranza dei cittadini: le politiche della famiglia, del lavoro, del *welfare* e della salute, del fisco, delle infrastrutture e dello sviluppo. Nel manifestare totale dissenso nei confronti della proposta di legge in titolo, richiama quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva e fa presente che il Paese è « bloccato » su una questione come quella delle unioni civili che, proprio nel totale rispetto dei diritti civili delle coppie di fatto sia etero che omosessuali, potrebbe essere assolutamente risolta se solo la maggioranza rinunciasse all'arroccamento, in nome di una presunta superiorità ideologica e culturale, su posizioni che non corrispondono al sentire della maggioranza degli italiani che non vogliono matrimoni, « adozioni gay » e « uteri in affitto ».

Nel manifestare perplessità sul fondamento costituzionale della proposta di legge in titolo, richiama, inoltre, l'attenzione sulla questione, emersa nel corso dell'audizione del dottor Airoma, relativa all'obiezione di coscienza, ritenendo che non si possa imporre all'ufficiale di stato civile di celebrare l'unione tra due persone dello stesso sesso.

In conclusione, riservandosi di presentare emendamenti sulla proposta di legge

in titolo, invita la Commissione ad avviare un'attenta riflessione sui contenuti del provvedimento stesso, sul quale ribadisce la sua netta contrarietà.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel richiamare la nota sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, ritiene che il provvedimento in discussione sia andato ben oltre il percorso delineato dalla Corte stessa, determinando una sostanziale e indebita equiparazione, anche sul piano terminologico, tra l'istituto del matrimonio e quello dell'unione civile. A suo avviso, tale scelta comporta la palese incostituzionalità del provvedimento medesimo, aprendo il varco ad eventuali ricorsi, da parte dei giudici di merito, fondati sul principio di non discriminazione, anche in riferimento alle questioni connesse alle adozioni. Relativamente a tale problematica, osserva, infatti, come il legislatore stia mettendo in atto quello che, a suo avviso, appare come un gigantesco esperimento di psicologia dell'età evolutiva, promuovendo modelli educativi che potrebbero pregiudicare gravemente l'equilibrio dei minori. In proposito, evidenzia che non esiste un diritto a diventare genitori, quanto piuttosto il diritto dei minori ad avere una famiglia. Sottolinea, inoltre, come il legislatore non possa avallare pratiche, come quelle della « maternità surrogata » o della donazione di ovociti, di sostanziale sfruttamento di soggetti deboli e bisognosi, facilmente indotti a mettere a repentaglio la loro stessa salute dietro una contropartita di carattere economico. Nel rammentare che il ricorso a tali pratiche, attualmente non, è punibile se effettuato in uno Stato estero, ritiene che sarebbe opportuno che il legislatore si faccia carico della questione, ponendo esplicitamente dei limiti ad un mercato procreativo, consentito da una ricerca scientifica sempre più avanzata, ma privo di qualsivoglia principio etico.

Alessandro PAGANO (AP), nel richiamare le osservazioni svolte nella seduta precedente, ribadisce la necessità che il Governo e la maggioranza chiariscano se,

nel corso del dibattito parlamentare, vi siano effettivi spazi di modifica del provvedimento in discussione, che ha assunto connotazioni profondamente diverse rispetto ai contenuti del disegno di legge « Cirinnà » originariamente presentato. In proposito, rammenta che l'iter del predetto disegno di legge è stato, infatti, fortemente condizionato, pur essendo di iniziativa parlamentare, da ripetuti interventi da parte del Governo, che ha, infine, sullo stesso posto la questione fiducia.

Nel ricordare di aver presentato una proposta di legge sui diritti riconosciuti ai componenti delle unioni di fatto, auspica che la discussione possa svolgersi nel rispetto delle reciproche posizioni di tutte le parti politiche, compresa quella di sua appartenenza, che hanno manifestato sensibilità su questo tema. Al riguardo, ritiene che presso l'altro ramo del Parlamento il dibattito si sia svolto in aperta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 della Costituzione, non consentendo a tutte le forze politiche di esprimere compiutamente le proprie posizioni. Per tali ragioni, si augura che la Commissione disponga di tempi congrui per la discussione, osservando come sia i soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva, sia i colleghi testé intervenuti, abbiano approntato significativi contributi, utili ad introdurre le necessarie modifiche migliorative alla proposta di legge in titolo.

In particolare, richiamando l'attenzione su quelli che ritiene essere i principali profili di criticità del provvedimento in discussione, si associa alle considerazioni svolte, nella seduta di ieri, dai colleghi del Movimento 5 Stelle in ordine al comma 65 dell'articolo 1, laddove è previsto, in caso della cessazione della convivenza di fatto, il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Manifesta, inoltre, netta contrarietà sul comma 45 del medesimo articolo 1, dove si riconosce, anche ai conviventi di fatto, la possibilità di beneficiare di titoli o cause di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Quanto alle questioni rela-

tive alla reversibilità della pensione, ritiene che si configuri un'evidente disparità di trattamento tra i componenti delle unioni civili e quelli delle convivenze cosiddette « di fatto », che sono oggetto di un manifesto *vulnus*. Nel richiamare le osservazioni espresse da alcuni degli auditi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, sottolinea altresì la necessità di introdurre le necessarie modifiche alle disposizioni contenute ai commi 24, in tema di scioglimento dell'unione civile, e 36, ove sono stabiliti i requisiti della convivenza cosiddetta di fatto. Infine, richiama l'attenzione sulle questioni relative al mutamento di sesso nell'ambito dell'unione civile e dell'obiezione di coscienza che, a suo avviso, dovrebbero essere compiutamente affrontate nell'ambito della proposta di legge in discussione. Quanto ai profili di carattere finanziario, nel lamentare come nel corso dell'indagine conoscitiva espletata dalla Commissione non sia stato audito alcun esperto di demografia, richiama quanto evidenziato in un articolo pubblicato sul *Sole 24 Ore* in data 17 febbraio 2016, dove sono paventati rischi connessi alla sostenibilità finanziaria del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare all'onorevole Pagano, osserva come i profili di carattere finanziario della proposta di legge in titolo saranno oggetto di compiuto esame da parte della Commissione Bilancio. Quanto alla cosiddetta « *stepchild adoption* » che, benché stralciata dal provvedimento, è stata oggetto di molti interventi da parte dei colleghi, fa notare che le questioni alla stessa connesse saranno valutate in altra sede dalla Commissione, che, anche a tale scopo, ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva in materia di adozioni. Al riguardo, rammenta che, proprio al fine di scongiurare il rischio di inopportune sovrapposizioni con il provvedimento in discussione, tale attività conoscitiva non ha ancora avuto inizio.

Alessandro PAGANO (AP) stigmatizza la circostanza che le modalità di organizza-

zione dei lavori della Commissione abbiano determinato, di fatto, un'indebita compressione dei tempi del dibattito, pregiudicando la possibilità di molti colleghi di intervenire sui contenuti della proposta di legge in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che le modalità di organizzazione dei lavori sono state definite all'esito di un'apposita riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, fa presente che non vi è alcuna compressione dei tempi di esame, considerato che la seduta di oggi potrà protrarsi fino alle 20 e che non sovrappone a sedute di altre Commissioni o dell'Assemblea. Chi ha un reale interesse ad intervenire lo potrà fare, quindi, oggi.

Alfredo BAZOLI (PD) dopo aver condiviso quanto appena sottolineato dalla Presidente in merito alla possibilità per ciascun deputato di intervenire nel corso dell'esame preliminare intervenendo nella seduta convocata per oggi in un orario che non determina alcuna sovrapposizione con le sedute di altre Commissioni o dell'Assemblea, rileva come nel corso del dibattito parlamentare siano state spesso semplificate le posizioni altrui non condivise, drammatizzando in tal modo il confronto politico. Pur rispettando le sensibilità di coloro che esprimono delle critiche anche incisive sul testo, ritiene comunque che questo debba essere approvato senza modifiche, in quanto si tratta di critiche comunque superabili e che non possono determinare l'esigenza di un nuovo esame da parte del Senato, che finirebbe per mettere a serio rischio l'approvazione finale.

Invita a concentrare la discussione sul contenuto del testo trasmesso dal Senato, senza estenderla a temi, come quello della *stepchild adoption*, che sono stati opportunamente (anche se in ritardo) espunti dal testo da parte del Senato. Ritiene che questo tema dovrà essere affrontato in altra sede attraverso un progetto di legge specifico, non essendo opportuno demandarne la disciplina alla magistratura.

Per quanto attiene al contenuto del testo trasmesso dal Senato, osserva che oramai da parte di tutte le forze politiche vi è la consapevolezza della necessità di una normativa che regoli la convivenza di coppie omosessuali e che le differenze tra i diversi schieramenti attengono alle diverse modalità in cui tale regolamentazione può essere effettuata.

Rileva che le convivenze tra persone dello stesso sesso possono astrattamente essere regolamentate sulla base di tre diversi modelli: il matrimonio, il riconoscimento di diritti individuali, così come si prevedeva con i DICO, e la via mediana tra questi due modelli che è proprio quella delle unioni civili. A questo proposito esprime tutto il suo stupore per il fatto che coloro che nel passato hanno fortemente criticato il modello dei DICO oggi criticano quello delle unioni civili auspicando che queste siano sostituite da una disciplina giuridica riconducibile proprio al modello dei DICO. Invita coloro che oggi continuano a mantenere delle posizioni oltranzistiche contrarie alle unioni civili di assumere un atteggiamento diverso anche per evitare di essere scavalcati dalla realtà quotidiana.

Dichiara, quindi, di condividere la scelta effettuata dal Senato di adottare come modello quello mediano delle unioni civili, in quanto in tal modo viene comunque creato un nuovo istituto giuridico da poter applicare alle persone dello stesso sesso che in molti aspetti, in ragione del fatto che ha per oggetto i diritti ed i doveri di una coppia, ricalca il matrimonio senza tuttavia essere una duplicazione dello stesso. Quest'ultimo rischio è stato evitato attraverso una serie di differenze che comunque permangono tra i due istituti.

Per quanto attiene alle convivenze di fatto, fa presente che i diritti e doveri delle coppie sussistono, come oramai pacificamente affermato dalla giurisprudenza, per il solo fatto della convivenza. Con il testo in esame non si intende trasformare queste convivenze di fatto in convivenze di diritto, quanto piuttosto regolamentare in via legislativa i diritti e doveri della coppia,

evitando così di demandare questa materia alla interpretazione giurisprudenziale.

Conclude sottolineando l'urgenza di intervenire sui temi oggetto del testo in esame, rilevando come l'atteggiamento tenuto da alcuni gruppi al Senato renda di fatto impensabile un ulteriore passaggio presso tale ramo del Parlamento senza correre il rischio che il provvedimento si impantani definitivamente.

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice*, preliminarmente, a seguito di alcuni interventi, ritiene opportuno fare delle considerazioni relative al metodo con cui il testo in esame è stato approvato dal Senato al fine di chiarire che non vi è stata alcuna violazione di principi costituzionali, come quello della inderogabilità dell'esame di un progetto di legge in Commissione. A tale proposito ricorda che presso la Commissione Giustizia del Senato sono stati presentati circa 3000 emendamenti (solo il gruppo Area Popolare ha presentato circa 2700 emendamenti) in gran parte ostruzionistici e che sulle diverse proposte di legge abbinata si sono svolte circa 72 ore di discussione. Sulla base delle norme del regolamento del Senato si è poi deciso, per superare un ostruzionismo che aveva finito di paralizzare di fatto l'*iter* legislativo, di interrompere la discussione in Commissione e di inserire il provvedimento nel calendario dell'Assemblea.

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, si sofferma in primo luogo sulla questione più volte emersa in Commissione circa la totale corrispondenza che secondo alcuni sussisterebbe tra il matrimonio e l'unione civile. Ricorda che lo stesso Presidente del Senato, Pietro Grasso, avviando la discussione del provvedimento ha espressamente rilevato che il tema della regolamentazione delle unioni civili rientra non tanto nella sfera di applicazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione che disciplinano la famiglia, quanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della Costituzione, in base al quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità. A tale proposito ricorda che la Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 138 del 2010, ha posto al centro delle proprie argomentazioni proprio il citato articolo 2 della Costituzione. In particolare, la Corte ha chiarito che: «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». Ritiene importante ricordare quanto ha espressamente affermato la Corte Costituzionale, in quanto nel corso del dibattito parlamentare si è più volte fraintesa la nozione di formazione sociale.

Sottolinea che la Corte costituzionale ha comunque escluso in modo inequivocabile che «l'aspirazione a tale riconoscimento possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio».

Nonostante il monito della Corte Costituzionale, il Parlamento finora non è intervenuto su questo tema. L'inerzia del Parlamento non è venuta meno nonostante che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia ravvisato da parte dell'Italia la violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU non prevedendo forme di tutela del diritto alla vita privata e familiare delle coppie omosessuali.

Alla luce di questo panorama è evidente che è necessaria una legge non tanto sulle convivenze di fatto, quanto specificatamente sulla convivenza di coppie omosessuali.

Rileva che dall'esame del testo trasmesso dal Senato appare con tutta evidenza che la normativa in materia di famiglia, matrimonio e adozioni sia restata del tutto impregiudicata, se non intatta, prevedendosi unicamente alcune esten-

sioni applicative giustificate da un'analogia di fondo che, per espressa precisazione della Corte costituzionale, non necessariamente può o deve tradursi in automatica equiparazione. Ritiene, anzi, che alcune novità previste dal testo potrebbero essere in futuro estese al matrimonio.

Con riguardo poi alla disciplina delle convivenze di fatto, anche in questo caso il disegno di legge mira a regolamentare fenomeni già oggetto di numerosi interventi da parte sia del legislatore che della giurisprudenza, senza che ciò abbia determini una limitazione o una compressione delle garanzie che la Costituzione pone nei confronti della famiglia e delle sue manifestazioni, in base ai citati articoli 29, 30 e 31.

Il testo, pertanto, regola le convivenze di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Rispetto ai conviventi, osserva che i diritti individuali dei singoli non vengono intaccati, ma vengono garantiti e riconosciuti i principi solidaristici insiti nella vita di coppia. Più volte la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato che, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà, possono sorgere diritti e doveri reciproci.

Rispetto al contenuto dei diritti che sorgono automaticamente, come nel caso di malattia o di ricovero, osserva che i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. In caso di morte del convivente l'altro può decidere della donazione di organi. Si tratta quindi di diritti minimi che non intaccano la sfera di autodeterminazione individuale, ma che danno

maggior valore ad una formazione sociale che ha scelto di non aderire al contratto matrimoniale.

Ricorda che già oggi molti conviventi ricevono tutela in ambito giurisprudenziale una volta conclusa la convivenza. Nel 2014 la Cassazione ha stabilito che la convivenza *more uxorio* (che, pur non essendo equiparabile all'istituto del matrimonio, negli ultimi tempi ha guadagnato sempre più tutele dal punto di vista giuridico), essendo per definizione un rapporto tra due individui fondato su doveri morali e materiali, è idonea a generare obbligazioni naturali con le conseguenze giuridiche che ne derivano.

Rispetto alla questione degli alimenti, di cui al comma 65, sollevata nel corso del dibattito, rileva che non è introdotto alcun obbligo automatico agli alimenti, come risulta dal tenore letterale della disposizione, secondo « il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile » – La legge sancisce la possibilità di ricorrere a questo istituto da parte del partner più debole, ma non vi è alcun automatismo del diritto che sarà sempre vagliato e soppesato da un giudice.

In relazione alla questione della reversibilità, sottolinea come al Senato sia stata attentamente verificata la copertura finanziaria della disposizione tenendo conto di ben oggettivi dati statistici.

In merito al tema della filiazione, che è stato l'oggetto principale della gran parte degli interventi critici sul provvedimento, osserva che in realtà questo non lo affronta se non al comma 20, dove una norma di chiusura si limita a prevedere che, non applicandosi la normativa sulle adozioni alle unioni civili, resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti. Con riferimento alla cosiddetta gestazione per altri, ritiene che sia necessario un apposito

intervento legislativo che modifichi la disciplina delle adozioni o, per meglio dire, la legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita.

Sulla questione della mancata previsione di una norma sull'obiezione di coscienza, osserva che si tratta di una scelta che spetta al legislatore compiere e che in assenza di una specifica disposizione che la preveda non si potrà invocare la questione di coscienza per non poter compiere un atto doveroso sulla base della legislazione.

Conclude sottolineando che da parte sua non vi è assolutamente una preconstituita volontà di non verificare la fondatezza degli emendamenti che saranno presentati, ma che vi è la volontà di intervenire sulla materia della tutela dei diritti, sulla quale si registra oramai un ritardo di trenta anni da parte del legislatore. Vi è, quindi, la disponibilità a discutere sugli emendamenti, ma anche la consapevolezza che occorre far bene presto e senza ritardo per dare delle risposte che la società civile attende da anni.

La Sottosegretaria Maria Teresa AMICI ricorda che il Governo nella fase iniziale dell'esame presso il Senato si è tenuto « un passo indietro » sulle proposte di legge d'iniziativa parlamentare, rimettendosi alla Commissione ed all'Assemblea su questioni estremamente delicate che non dovrebbero essere travolte dalla polemica politica. Questo atteggiamento di distacco è venuto meno quando l'ostruzionismo, naturalmente legittimo, ha di fatto paralizzato l'esame parlamentare. In quel momento il Governo, in ragione della rilevanza del provvedimento ai fini della tutela dei diritti civili, ha ritenuto di presentare un maxi emendamento e di porvi la questione di fiducia.

Sottolinea che da parte del Governo vi è l'interesse di arrivare quanto prima e nel modo migliore possibile, cioè attraverso una condivisione, all'approvazione del provvedimento. Non vi è pertanto alcuna preconstituita intenzione di non valutare gli emendamenti che saranno presentati. A suo parere, sarà possibile entrare effetti-

vamente nel merito delle questioni unicamente quando saranno esaminati dalla Commissioni gli emendamenti. In quella occasione il Governo esprimerà i propri pareri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi mercoledì 16 marzo, nessuno chiedendo di interve-

nire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa alla ore 16 di giovedì 31 marzo prossimo il termine dell'esame degli emendamenti. Avverte che, ai sensi dell'articolo 16, comma 6-*bis*, la proposta di legge in esame sarà trasmessa al Comitato per la legislazione. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 3606 di conversione in legge del decreto legge n. 18 del 2016, recante « Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio »;

rilevato per le parti di competenza della Commissione Giustizia che:

il capo I è volto a riformare il settore bancario cooperativo al fine di sostenere con il sistema del credito cooperativo superando talune debolezze strutturali derivanti, come espressamente rilevato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, « sia dal modello di attività (focalizzato sulla tradizionale attività al dettaglio e dunque particolarmente esposto all'andamento dell'economia reale nelle aree di riferimento) sia dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta »;

gli stessi tratti costitutivi della forma giuridica cooperativa possono costituire in alcuni casi, tra i quali si segnalano la ristrettezza della base sociale, i limiti al possesso azionario del socio e il voto capitario, un ostacolo al raggiungimento della predetta finalità;

appare, quindi, condivisibile sia il principio stabilito dal decreto-legge secondo cui l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo sia la scelta di prevedere che, al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche, la società capogruppo sia una banca società per azioni;

opportunamente il decreto legge modifica l'articolo 150-bis del Testo Unico bancario, recante disposizioni in tema di banche cooperative, ampliando il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori nonché prevedendo l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Nuovo testo Doc. XXII, n. 62 (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 39

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 39

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 43

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 44

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

AVVERTENZA 47

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Inter-

viene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Nuovo testo Doc. XXII, n. 62.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, rileva che il documento in esame è volto in primo luogo a modificare l'articolo 1 della deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 2014 per prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. In secondo luogo, esso è finalizzato ad eliminare ogni riferimento alla tipologia dei centri di accoglienza (CARA e CDA), sostituendolo con un più corretto riferimento ai centri di accoglienza e trattenimento dei migranti, nonché alle procedure di accoglienza, identificazione ed espulsione, e, infine, per integrare l'oggetto dell'inchiesta comprendendovi anche l'uso delle risorse pubbliche impegnate per fronteggiare il fenomeno migratorio.

Segnala inoltre che, con l'introduzione dei nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*, si persegue, rispettivamente, il fine di articolare in modo puntuale i contenuti dell'inchiesta e di affidare alla Commissione anche il compito, strumentale rispetto all'inchiesta vera e propria, di comporre un quadro statistico completo e aggiornato sul fenomeno migratorio.

Evidenzia quindi che il documento prevede una modifica all'articolo 2, in base alla quale la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sull'at-

tività svolta e sui risultati dell'inchiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, precisando che per l'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 la relazione viene presentata entro il 30 aprile 2016. Il documento infine, stabilisce che le risorse messe a disposizione della Commissione dalla delibera istitutiva per l'anno 2015, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, pari a 90 mila euro, siano confermate anche per gli anni successivi.

Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sullo stesso.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 marzo scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alle richieste formulate dal relatore, chiarisce innanzitutto che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, relativa alla possibilità per le banche di credito cooperativo aventi un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di effettuare operazioni di fusione o trasfor-

mazione senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione dietro corresponsione all'erario di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve, in luogo dei tributi ordinariamente dovuti, riferendosi ad operazioni non previste a legislazione vigente, non è suscettibile di determinare effetti di riduzione delle entrate.

Per quanto riguarda gli articoli da 3 a 13, in materia di garanzia statale per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, sottolinea che la natura *una tantum* della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS) è confermata alla luce delle regole di contabilità europee SEC 2010, in particolare di quelle del *Manual on Government Deficit and Debt*, che definiscono le garanzie standardizzate come parte di politiche pubbliche di natura permanente, requisito non presente nelle GACS, alla concessione delle quali il Governo è autorizzato per un periodo limitato.

Prosegue segnalando che la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12 è stata prudenzialmente determinata tenuto conto sia della possibile escussione dei crediti garantiti, sia dei corrispettivi che affluiranno al Fondo medesimo in relazione alle garanzie concesse.

Fa presente altresì che la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, effettuata dall'articolo 12, comma 2, mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, risulta pienamente coerente con le finalità di tale ultimo Fondo, anche tenuto conto del fatto che le disponibilità del capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le risorse che alimentano il fondo stesso, non sono allo stato vincolate da alcuna finalizzazione.

Evidenzia quindi che per la stima dell'ammontare dei contributi interessato dal beneficio fiscale previsto dall'articolo 14, relativo all'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, si è tenuto conto in via prudenziale sia di una fattispecie di natura eccezionale sia di un flusso tendenziale. Con riferimento al comma 1 dello stesso articolo 14 segnala che non è stata prevista, nell'ambito delle disposizioni antielusive, la fattispecie del versamento dei soci alla controllata, posto che, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del TUIR, i versamenti dei soci, anche a titolo di liberalità, non concorrono alla formazione del reddito della partecipata, in quanto contribuiscono a incrementare direttamente voci del patrimonio della controllata stessa, mentre, in capo al socio, incrementano il costo fiscale della partecipazione. Sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 14 non ritiene sussistano effetti finanziari dovuti alla formazione di crediti per imposte anticipate (DTA), nonché alla loro possibile trasformazione in crediti d'imposta immediatamente utilizzabili, poiché i contributi in oggetto, ricadenti nella previsione di cui all'articolo 88 del TUIR e quindi ripartibili fiscalmente in cinque anni, determinerebbero eventualmente in capo al beneficiario l'iscrizione in bilancio di imposte differite (e non anticipate).

Conferma quindi che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale l'articolo 14, comma 4, prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, valutati in 18,2 milioni di euro annui per il periodo dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, reca le necessarie disponibilità.

In merito all'articolo 15, concernente il regime fiscale applicabile alla cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione, conferma che lo stesso non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito, posto che la cessione in esame è stata

introdotta, solo di recente, con l'articolo 43, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e pertanto, con riferimento ad essa, non sono stati ancora scontati effetti nelle previsioni di bilancio.

Con riferimento all'articolo 16, recante modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie, ai fini della quantificazione della perdita di gettito relativa agli immobili ad uso non abitativo (fabbricati e terreni), segnala che sono stati presi in considerazione i dati relativi alle aste immobiliari pubblicati dal Ministero della giustizia.

Dichiara quindi che le entrate derivanti dalla *voluntary disclosure* risultano più che sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 16, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, posto che, alla data del 30 novembre 2015, risultano presentate 129.565 istanze di collaborazione volontaria, e pertanto il volume complessivo delle entrate stesse, stimato in termini di competenza, ammonta a circa 3.835 milioni di euro.

Infine fa presente che le verifiche relative al trasferimento dell'immobile entro due anni dall'acquisto agevolato nonché, in caso di mancato trasferimento, le necessarie attività di accertamento e riscossione derivanti dal predetto articolo 16, saranno effettuate dall'amministrazione finanziaria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Vincenzo CASO (M5S) osserva come il rappresentante del Governo non abbia fornito delucidazioni in merito alla questione della copertura in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle spese per il soggetto qualificato indipendente di cui all'articolo 3, comma 3, e delle spese dell'apposita società pubblica che gestirà l'intervento di cui all'articolo 13, comma 1.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che sia le spese per il soggetto qualificato indipendente di cui all'articolo 3, comma 3, sia le spese di gestione degli

interventi realizzati dall'apposita società pubblica di cui all'articolo 13, comma 1, possono trovare copertura anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto a valere sulle risorse del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12, posto che tale Fondo è alimentato anche con gli introiti derivanti dalla concessione delle garanzie dello Stato, che appunto sono computabili anche ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016, recante Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, relativa alla possibilità per le banche di credito cooperativo aventi un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di effettuare operazioni di fusione o trasformazione senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione dietro corresponsione all'erario di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve, in luogo dei tributi ordinariamente dovuti, riferendosi ad operazioni non previste a legislazione vigente, non è suscettibile di determinare effetti di riduzione delle entrate;

per quanto riguarda gli articoli da 3 a 13, in materia di garanzia statale per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, la natura *una tantum* della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS) è confermata alla luce delle regole di contabilità europee SEC 2010, in particolare di quelle del *Manual*

on *Government Deficit and Debt*, che definiscono le garanzie standardizzate come parte di politiche pubbliche di natura permanente, requisito non presente nelle GACS, alla concessione delle quali il Governo è autorizzato per un periodo limitato;

le spese di gestione degli interventi realizzati dall'apposita società pubblica di cui all'articolo 13, possono trovare copertura anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12, posto che su tale contabilità confluiscono anche agli introiti derivanti dalla concessione delle garanzie dello Stato che sono computabili anche ai fini del fabbisogno edell'indebitamento netto;

la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12 è stata prudenzialmente determinata tenuto conto, sia della possibile escussione dei crediti garantiti, sia dei corrispettivi che affluiranno al Fondo medesimo in relazione alle garanzie concesse;

all'articolo 12, comma 2, la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, risulta pienamente coerente con le finalità di tale ultimo Fondo, anche tenuto conto del fatto che le disponibilità del capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le risorse che alimentano il fondo stesso non sono allo stato vincolate da alcuna finalizzazione;

all'articolo 14, in materia di irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, ai fini della stima dell'ammontare dei contributi interessato dal beneficio fiscale previsto si è tenuto conto in via pruden-

ziale sia di una fattispecie di natura eccezionale sia di un flusso tendenziale;

all'articolo 14, comma 1, non è stata prevista, nell'ambito delle disposizioni antielusive, la fattispecie del versamento dei soci alla controllata, posto che, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del TUIR, i versamenti dei soci, anche a titolo di liberalità, non concorrono alla formazione del reddito della partecipata, in quanto contribuiscono a incrementare direttamente voci del patrimonio della controllata stessa, mentre, in capo al socio, incrementano il costo fiscale della partecipazione;

con riferimento alla predetta disposizione non sembra sussistano effetti finanziari dovuti alla formazione di crediti per imposte anticipate (DTA), nonché alla loro possibile trasformazione in crediti d'imposta immediatamente utilizzabili, poiché i contributi in oggetto, ricadenti nella previsione di cui all'articolo 88 del TUIR e quindi ripartibili fiscalmente in cinque anni, determinerebbero eventualmente in capo al beneficiario l'iscrizione in bilancio di imposte differite (e non anticipate);

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo, all'articolo 14, comma 4, per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, valutati in 18,2 milioni di euro annui per il periodo dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, reca le necessarie disponibilità;

l'articolo 15, concernente il regime fiscale applicabile alla cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione, non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito, posto che la cessione in esame è stata introdotta, solo di recente, con l'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e pertanto, con riferimento ad essa, non sono stati ancora scontati effetti nelle previsioni di bilancio;

con riferimento all'articolo 16, recante modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie, ai fini della quantificazione della perdita di gettito relativa agli immobili ad uso non abitativo (fabbricati e terreni), sono stati presi in considerazione i dati relativi alle aste immobiliari pubblicati dal Ministero della giustizia;

le entrate derivanti dalla *voluntary disclosure* risultano più che sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 16, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, posto che, alla data del 30 novembre 2015, risultano presentate 129.565 istanze di collaborazione volontaria, e pertanto il volume complessivo delle entrate stesse, stimato in termini di competenza, ammonta a circa 3.835 milioni di euro;

le verifiche relative al trasferimento dell'immobile entro due anni dall'acquisto agevolato nonché, in caso di mancato trasferimento, le necessarie attività di accertamento e riscossione derivanti dal predetto articolo 16, saranno effettuate dall'amministrazione finanziaria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 268.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 marzo 2016 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce innanzitutto che l'importo complessivo delle spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione dalla *performance*, pari a 302.500 euro, comprende il costo per la gestione delle postazioni di lavoro – comprensivo delle spese di manutenzione delle dotazioni informatiche –, le spese di missione, i materiali di consumo, la gestione delle banche dati e i costi per le utenze.

Segnala inoltre che, ai fini dello sviluppo delle funzionalità del Portale della *performance* (già Portale della trasparenza), di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito delle risorse trasferite al Dipartimento della funzione pubblica, sulla base degli accordi tra l'ANAC e il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, sono state reperite quelle occorrenti per il rinnovo della convenzione con il Consiglio

nazionale delle ricerche (CNR), già impegnato nello sviluppo e gestione del Portale della trasparenza.

Infine, per quanto riguarda lo sviluppo temporale dell'onere derivante dal provvedimento, rileva che, poiché nel corso del 2015 non è stato operato alcun trasferimento a favore del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel 2016, in relazione alla tempistica di approvazione del provvedimento, si prevedono trasferimenti pari ai 9/12 degli importi complessivi individuati su base annua, appare necessario rimodulare il profilo dell'onere e della corrispondente copertura finanziaria.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (atto n. 268);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'importo complessivo delle spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione dalla *performance*, pari a 302.500 euro, comprende il costo per la gestione delle postazioni di lavoro – comprensivo delle spese di manutenzione delle dotazioni informatiche –, le spese di missione, i materiali di consumo, la gestione delle banche dati e i costi per le utenze;

ai fini dello sviluppo delle funzionalità del Portale della *performance* (già

Portale della trasparenza), di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito delle risorse trasferite al Dipartimento della funzione pubblica, sulla base degli accordi tra l'ANAC e il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, sono state reperite quelle occorrenti per il rinnovo della convenzione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), già impegnato nello sviluppo e gestione del Portale della trasparenza;

per quanto riguarda lo sviluppo temporale dell'onere derivante dal provvedimento, poiché nel corso del 2015 non è stato operato alcun trasferimento a favore del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel 2016, in relazione alla tempistica di approvazione del provvedimento, si prevedono trasferimenti pari ai 9/12 degli importi complessivi individuati su base annua, appare necessario rimodulare il profilo dell'onere e della corrispondente copertura finanziaria,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 5, comma 4, sia rimodulato il profilo temporale degli oneri, prevedendone la decorrenza a partire dall'anno 2016 ed indicando per il medesimo anno un importo pari ai 9/12 di quello previsto, adeguando conseguentemente la corrispondente copertura finanziaria ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.

Atto n. 273.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), reca l'attuazione della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura. In particolare, sono apportate modificazioni al vigente decreto legislativo n. 22 del 2007, in materia di strumenti di misura. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Esaminando i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 3 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati (articolo 1, lettera v)) si prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga delle autorità competenti per i controlli metrologici

che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono a loro volta di laboratori accreditati da organismi nazionali di accreditamento. In proposito ritiene opportuno confermare che le autorità competenti possano effettivamente svolgere i predetti compiti di controllo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Ritiene, inoltre, che analoga conferma andrebbe acquisita con riferimento all'attività di controllo alle frontiere esterne, che le norme (articolo 1, lettera v)) affidano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per le quali la relazione tecnica fa riferimento alle risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 2007, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente provvedimento, chiarisce che il Ministero dello sviluppo economico, per i controlli metrologici, si avvale delle autorità competenti le quali si avvalgono a loro volta, per l'effettuazione dei controlli tecnici, di laboratori accreditati da organismi nazionali di accreditamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre assicura che le risorse già stanziare per spese di personale e di funzionamento risultano capienti anche ai fini dello svolgimento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività di controllo alle frontiere esterne.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legisla-

zioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (atto n. 273);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 2007, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico per i controlli metrologici si avvale delle autorità competenti che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono a loro volta di laboratori accreditati da organismi nazionali di accreditamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le risorse già stanziare per spese di personale e di funzionamento risultano capienti anche ai fini dello svolgimento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività di controllo alle frontiere esterne,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO condivide con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Atto n. 274.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'allegato B, punto 20, della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014), reca uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Lo schema di decreto legislativo, composto di 28 articoli e di dieci allegati, è interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, di cui è disposta l'abrogazione all'articolo 26. Il provvedimento è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, osserva quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la mancanza nel provvedimento in esame di profili innovativi con riferimento ai compiti delle amministrazioni pubbliche, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

Segnala tuttavia che l'articolo 26 prevede l'integrale abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, ivi incluso l'articolo 11 del medesimo decreto, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52 del 1996, che regolano gli aspetti tariffari e finanziari dei compiti delle amministrazioni anche nella materia interessata dal presente provvedimento, mentre peraltro la rela-

zione tecnica afferma che viene fatto salvo il rinvio alle disposizioni del predetto articolo 47. Ciò posto ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame una norma di rinvio di analogo tenore a quella contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998.

Il Viceministro Enrico MORANDO condivide le considerazioni della relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (atto n. 274);

considerato che:

l'articolo 26 prevede l'integrale abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, ivi incluso l'articolo 11 del medesimo decreto, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52 del 1996, che regolano gli aspetti tariffari e finanziari dei compiti delle amministrazioni anche nella materia interessata dal presente provvedimento;

potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame una norma di rinvio di analogo tenore a quella contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

Si valuti l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una norma di rinvio di analogo tenore a quella contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998».

Il Viceministro concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.*

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 264.*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 265.*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	68
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di correzioni di forma</i>)	72

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato, nella seduta di ieri, gli emendamenti 3.24, 4.13, 5.3, 6.2, 8.5, 10.3, 11.2 e 16.15, sui quali

sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato 1*), nonché una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07.

Avverte inoltre che, nella mattinata odierna, sono stati presentati gli articoli aggiuntivi 17.08 e 17.010 del Relatore, nonché l'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo (*vedi allegato 1*), per i quali stabilisce il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15.

Non essendovi obiezioni, dispone inoltre che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, illustra il suo articolo aggiuntivo 17.08, il quale interviene sull'articolo 45 della cosiddetta « legge assegni », da ultimo modificata dal decreto-legge n. 70 del 2011 in materia di dematerializzazione degli assegni nella tratta interbancaria, prevedendo che la Banca d'Italia possa continuare a procedere alla dichiarazione sostitutiva del protesto relativamente agli assegni presentati in forma elettronica. Al riguardo, rileva come l'attuale formulazione del predetto

articolo 45 non consentirebbe alla Banca d'Italia stessa di gestire l'eventuale presentazione cartacea effettuata nel periodo transitorio di prima applicazione del nuovo regime di dematerializzazione. Al fine di rimuovere tale disomogeneità di trattamento, l'articolo aggiuntivo è volto a consentire la continuità del sistema di levata sostitutiva del protesto, assicurando a tutti i cittadini gli stessi livelli di certezza e di protezione finora garantiti.

Il Viceministro Enrico MORANDO illustra l'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo, il quale prevede l'inserimento di un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato « CDP SpA – gestione separata » venga adeguato al fine di allinearlo ai livelli di mercato, in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo aggiuntivo del Governo 17.09, chiede se siano stati stimati gli effetti di tale intervento di adeguamento del tasso di remunerazione, in particolare in termini di possibili vantaggi a beneficio della Cassa depositi e prestiti ovvero in termini di maggiore onerosità per lo Stato.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire come la finalità dell'articolo aggiuntivo 17.09 sia esclusivamente quella di adeguare il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata allineandolo ai livelli di mercato, osserva come non sia possibile stimare preventivamente gli effetti finanziari conseguenti a tale intervento, i quali dipenderanno dall'andamento di mercato del tasso stesso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, evidenzia come la proposta recata dall'arti-

colo aggiuntivo 17.09 del Governo, consentirebbe altresì di regolare tale aspetto relativo al tasso di remunerazione di conto corrente di Cassa depositi e prestiti in maniera omogenea rispetto a quanto previsto in altri Paesi. Rileva quindi come tale innovazione introduca un vantaggio di tipo sistemico per l'Italia.

Daniele PESCO (M5S), nel ricordare il peculiare assetto proprietario e di gestione della Cassa depositi e prestiti, sottolinea come, alla luce dell'innovazione proposta con l'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo, volto a far sì che la CDP svolga le funzioni di gestione della Tesoreria a condizioni di mercato, si renda opportuno valutare se risulta ancora vantaggioso affidare tali funzioni di gestione alla CDP, ovvero se non sia più conveniente per lo Stato individuare un operatore privato al quale affidare tali compiti.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire le sue considerazioni sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 17.09, segnala come esso sia sostanzialmente finalizzato ad armonizzare la regolamentazione in materia di tassi di remunerazione delle attività e delle passività relative al conto corrente della Cassa depositi e prestiti in gestione separata, in coerenza a quanto stabilito dai criteri Eurostat in relazione alle pubbliche amministrazioni. Rileva infatti come sia necessario regolare tali aspetti in coerenza con la natura di gestione separata del predetto conto di Tesoreria, adeguandolo alle condizioni di mercato, in quanto altrimenti Eurostat potrebbe chiedere di ricomprendere la gestione separata di CdP nel perimetro contabile della PA.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché dei subemendamenti Pesco 0.3.24.1, 0.3.24.2 e 0.3.24.3, dei subemendamenti Villarosa 0.3.24.4, 0.3.24.5 e 0.3.24.6 e dei subemendamenti Pesco 0.3.24.7, 0.3.24.8 e 0.3.24.9, riferiti al suo emendamento 3.24.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché dei subemendamenti Busin 0.4.13.1, Pesco 0.4.13.2 e 0.4.13.3, Villarosa 0.4.13.4 e 0.4.13.5, riferiti al suo emendamento 4.13.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché dei subemendamenti Pesco 0.5.3.1, Villarosa 0.5.3.2, 0.5.3.3 e 0.5.3.4, riferiti al suo emendamento 5.3.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 e all'articolo 7.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché del subemendamento Pesco 0.8.5.1, riferito al suo emendamento 8.5.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e all'articolo 10.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, nonché dei subemendamenti Pesco 0.11.2.1 e 0.11.2.2, riferiti al suo emendamento 11.2.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12 e all'articolo 13, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Causi 13.01, sul quale esprime parere favorevole.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 14.1, mentre esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 14, 15 e 16, nonché su tutti i subemendamenti riferiti al suo emendamento 16.15.

Esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 17, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini già indicati nella seduta di ieri.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del

relatore, evidenziando come le proposte emendative presentate dal Relatore e riferite agli articoli del capo II del provvedimento siano tutti orientati ad ampliare l'ambito dei soggetti che potranno partecipare al meccanismo di garanzia statale previsto per l'operazione di cartolarizzazione di titoli aventi come sottostante crediti in sofferenza, ovvero deteriorati, al fine di facilitare la creazione di un mercato delle sofferenze bancarie di dimensioni adeguate.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Relatore.

Sebastiano BARBANTI (Misto) ritira il suo emendamento 3.11.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 3.1, volto a sopprimere gli articoli da 4 a 13 del provvedimento. Al riguardo ricorda che il Movimento 5 Stelle è sempre stato fortemente critico nei confronti della cosiddetta *bad bank*, fin dalla sua iniziale ideazione da parte del Governo, a seguito della quale le banche hanno evitato di porre in essere politiche di dismissione dei propri crediti in sofferenza. Sottolinea infatti come il meccanismo ipotizzato dal Governo, prevedendo lo strumento della garanzia statale sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, sia sostanzialmente un salvacredito per gli istituti bancari, i quali negli anni si sono resi responsabili di gravi episodi di *mala gestio*, erogando crediti in maniera assolutamente non oculata a favore di società vicine ai vertici aziendali. Sottolinea quindi come, a fronte di tali precise responsabilità, il Governo, anziché adottare misure per far valere la responsabilità degli amministratori, abbia deciso di far pagare dai cittadini i danni da essi arrecati. Ricorda, in tal senso, le misure adottate sia attraverso il meccanismo del *bail in*, sia in occasione del salvataggio delle quattro banche sottoposte a risoluzione – attraverso la previsione di agevolazioni fiscali a favore delle banche di nuova costituzione – sia, da ultimo, mediante l'operazione di garanzia sui *non performing loans* disciplinata dal decreto-legge in esame.

Stigmatizza quindi l'atteggiamento arrogante del Governo, il quale continua ad assumere misure in grave danno degli obbligazionisti e degli azionisti degli istituti bancari.

Rileva inoltre come la copertura di tale operazione, recata dall'articolo 12 del provvedimento e fissata in 100 milioni di euro per l'anno 2016, sia molto probabilmente inadeguata.

Sottolinea quindi come l'operazione che l'Esecutivo si accinge ad avviare comporterà il grave rischio di un crollo del mercato immobiliare, con conseguente perdita di valore di beni immobili di proprietà dei cittadini, i quali hanno già subito gli effetti della grave crisi che si è abbattuta su tale mercato già a partire dal 2007. Ritiene in tal senso che sarebbe stato opportuno ipotizzare l'introduzione di misure per il contingentamento delle dismissioni dei crediti in sofferenza, proprio al fine di evitare il crollo del valore dei beni immobili.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alberti 3.1 e Pesco 3.2.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), intervenendo sul proprio emendamento 3.3, condivide la mancanza di fiducia nell'efficacia dello strumento messo in campo del sistema bancario, come dimostra il fatto che l'aumento dei valori dei crediti derivati si è limitato al 5 per cento. A suo giudizio, il provvedimento non è efficace in quanto ricalca quanto il mercato è in grado di fare da solo. Non capisce, quindi, quale sia l'utilità della garanzia pubblica, se essa è prevista alle stesse condizioni del mercato. Si dichiara contrario in linea generale al *bail in*, in quanto o pagano gli azionisti e gli obbligazionisti oppure pagano i contribuenti. Il nostro ordinamento colpisce solo i casi di bancarotta, ma non prevede strumenti che intacchino le possibilità future degli istituti di credito. In ogni caso, si dichiara favorevole all'intervento dello Stato, che, dovendo essere anche nell'interesse pubblico, deve essere limitato ai crediti immobiliari. Grazie a tale inter-

vento, inoltre, si creerebbe un nuovo patrimonio immobiliare da mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese, contribuendo a tale ultimo riguardo alla riduzione dei costi di avvio dell'attività. L'intervento deve avvenire in modo trasparente, consapevole del valore dei beni da immettere sul mercato. A suo avviso, comunque, si dovrà tornare sulla questione della *bad bank* in quanto la misura non è sufficiente, non essendo il mercato in grado di svilupparsi e assorbire i crediti in sofferenza e non essendo ipotizzabile il loro ritorno *in bonis*.

Ferdinando ALBERTI (M5S), preannunciando il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Paglia 3.3, dichiara tuttavia di non condividere le modalità di acquisizione degli immobili, in quanto essa potrebbe creare le condizioni per la formazione di una vera e propria bolla immobiliare, che potrebbe scoppiare da un momento all'altro. A tale riguardo nemmeno gli elementi forniti dai soggetti auditi hanno aiutato a chiarire tale dubbio. La grande quantità di immobili, residenziali e, soprattutto, non residenziali, posti a garanzia delle sofferenze e immessi in breve tempo sul mercato potrebbe in tempi rapidi causare una riduzione del loro valore ed ulteriori conseguenze negative, data l'attuale situazione economica che non stimola la domanda. Nonostante il tentativo del Governo di trovare una soluzione gradita anche alle istituzioni europee, il problema rimane aperto, in quanto o le agenzie di riscossione crediti sono destinate al fallimento o sarà lo Stato a dover intervenire. In tutti e due i casi, le conseguenze negative si rifletteranno anche sui cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 3.3.

Michele PELILLO (PD), intervenendo sull'emendamento Pesco 3.4, osserva che la questione dei crediti in sofferenza è di grande rilevanza sia con riferimento al sistema bancario sia, più in generale, con riferimento al sistema economico. È per-

tanto apprezzabile che tutte le parti politiche contribuiscano alla proposta di soluzioni che favoriscano lo sviluppo del mercato dei crediti in sofferenza. Con riferimento alla preoccupazione, manifestata da alcuni colleghi, che la procedura di garanzia dei crediti in sofferenza possa avere un effetto negativo sul mercato immobiliare, osserva che, a suo avviso, è vero il contrario, in quanto le procedure previste per l'immissione sul mercato di tali crediti sono le stesse sia per gli istituti di credito sia per le società che acquistano gli immobili. Ma, mentre un istituto di credito potrebbe avere l'interesse a immettere immediatamente sul mercato tutti i crediti in sofferenza per questioni di liquidità, riducendone il valore, la società cessionaria di tali crediti, al contrario, può agire in tempi più lunghi, con un profilo di medio e lungo periodo, immettendo gradualmente sul mercato gli immobili a garanzia dei crediti in sofferenza, per non depauperarne il valore. Tornando poi sull'emendamento Paglia 3.3, testé respinto dalla Commissione, rileva come il comma 3 di tale proposta emendativa preveda che gli immobili sui quali sia stata escussa la garanzia sarebbero locati a canone concordato, laddove essi sono in larga parte occupati con evidenti difficoltà a applicare tale previsione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), rispondendo all'osservazione del collega Pelillo, rileva che, a quanto gli risulta, la norma riguarderebbe anche le società immobiliari già fallite e come in ogni caso la previsione relativa all'applicazione del canone concordato riguarderebbe anche gli attuali inquilini degli immobili. Ribadisce la sua contrarietà allo sviluppo di un mercato privato dei crediti in sofferenza, mentre è favorevole a liberare il mercato da tali crediti, anche se, a suo avviso, la soluzione proposta dal Governo non è utile a centrare l'obiettivo. Tale mercato è, infatti, condizionato da società finanziarie che rivendono immediatamente il bene acquisito per realizzare il loro utile nel minor tempo possibile, mentre, a suo parere, la riduzione dei tempi di realizzo comporta,

necessariamente, la riduzione dei tempi di liberazione degli immobili dagli attuali occupanti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire la partecipazione del Viceministro Morando ai lavori della Commissione Bilancio, la quale è chiamata a esprimere il parere sul provvedimento in esame.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.35.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 3.4, il quale intende inserire la garanzia dello Stato anche per i conti correnti dei cittadini che superino i 100 mila euro.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 3.4.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Laffranco 3.5, ne richiama le finalità, rilevando come la copertura finanziaria di tale proposta non comporterebbe problemi.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che non vi sarebbero problemi solo per quanto riguarda l'indebitamento, mentre non vi sarebbe la copertura per gli altri saldi di bilancio.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) non concorda con le affermazioni del Viceministro Morando.

La Commissione respinge l'emendamento Laffranco 3.5.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 3.6, ne illustra la *ratio*, evidenziando come esso sia finalizzato ad introdurre il divieto assoluto per lo Stato di apporre la garanzia.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 3.6.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 3.7, ne chiarisce le finalità, volte a prevedere che sui crediti in sofferenza si ricorra a meccanismi di garanzia privata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pesco 3.7 e il subemendamento Pesco 0.3.24.1.

Daniele PESCO (M5S), nell'intervenire sul suo subemendamento 0.3.24.2, ne illustra le finalità, rivolte a porre dei paletti precisi all'estensione alle società finanziarie della garanzia, prevedendo che si applichi solo alle società finanziarie iscritte all'albo cui all'articolo 106 del TUB da almeno 20 anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.3.24.2 e 0.3.24.3.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.3.24.4, chiede come mai siano presi in considerazione solo gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e non anche quelli di cui al successivo articolo 111 del medesimo provvedimento. Chiarisce pertanto che il suo subemendamento è finalizzato appunto a sostituire questi ultimi ai primi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Villarosa 0.3.24.4 e 0.3.24.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra la *ratio* del subemendamento Villarosa 0.3.24.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ricordare che i predetti intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, sono sottoposti a regole più severe di vigilanza da parte delle autorità competenti, ribadisce la illogicità della loro esclusione rispetto a quelli di cui all'articolo 106.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.3.24.6.

Ferdinando ALBERTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.3.24.7, ne illustra le finalità, dopo aver ricordato come alcune società finanziarie concedano aperture di credito con una facilità che non è propria dei criteri più rigorosi adottati dagli istituti di credito, e chiedendo pertanto i motivi dell'esclusione dei già ricordati istituti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a differenza di quelli di cui all'articolo 106.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.3.24.7 e 0.3.24.8.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il subemendamento Pesco 0.3.24.9, rammentando il dettato dell'articolo 47 della Costituzione in tema di tutela del risparmio ed evidenziando come esso sia finalizzato appunto alla tutela del risparmio e non al diverso concetto della raccolta del risparmio, rilevando pertanto come sia ingiustificato estendere la garanzia statale anche alle società finanziarie.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.3.24.9.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.24 del relatore, ribadisce la richiesta di comprendere il motivo dell'inclusione dei già ricordati istituti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e non di quelli di cui all'articolo 111.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che la ragione di tale inserimento è dovuta all'accoglimento di alcune pro-

poste emendative presentate, giudicate utili.

La Commissione approva l'emendamento 3.24 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.24 del relatore risultano assorbiti gli identici emendamenti Sandra Savino 3.9, Petrini 3.10, Palese 3.12, Sottanelli 3.13 e Pagano 3.15, l'emendamento Abrignani 3.14, nonché gli identici emendamenti Petrini 3.8, Vignali 3.16 e Sandra Savino 3.17, nonché l'emendamento Laffranco 3.18.

Paolo PETRINI (PD) ritira il suo emendamento Petrini 3.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fassina 3.19, Sandra Savino 3.21 e 3.22 e Laffranco 3.23.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul suo emendamento 4.1, ne illustra le finalità, volte a evitare l'utilizzo di soldi pubblici per il risanamento di gestioni finanziarie in sofferenza. Rileva inoltre come il meccanismo di garanzia statale sulle cartolarizzazioni dei crediti in sofferenza si ponga in contrasto anche con le norme europee, le quali raccomandando di circoscrivere la diffusione sul mercato delle stesse sofferenze, oltre a costituire una forma molto rischiosa, al limite del vero e proprio azzardo finanziario, resa ancora più grave dalle evidenti carenze nell'azione della autorità di vigilanza in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 4.1 e 4.2, Pesco 4.3 e Busin 4.4.

Daniele PESCO (M5S) chiarisce la *ratio* del suo emendamento 4.5, finalizzato a massimizzare una nuova patrimonializzazione del sistema bancario, così come concordato dal Governo con la Commissione europea, attraverso una previsione

che preveda l'applicazione dei conguagli d'imposta sui crediti fiscali connessi alle sofferenze.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 4.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 4.6, il quale, analogamente all'emendamento 4.5 è volto a eliminare qualsiasi limite alla possibilità dell'ente cedente di ottenere il miglior prezzo di vendita delle sofferenze oggetto di cessione, prevedendo l'applicazione dei conguagli d'imposta sui crediti fiscali legati alle sofferenze cedute.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 4.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) con riferimento all'emendamento Pesco 4.7, sottolinea come esso sia finalizzato a migliorare il testo del provvedimento, prevedendo che i crediti oggetto di cessione siano trasferiti alla società cessionaria entro un limite massimo del 15 per cento annuo del valore delle sofferenze iscritte a bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 4.7 e 4.8.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 4.9, il quale tende a introdurre, parallelamente alla possibilità delle banche di realizzare il miglior prezzo di mercato dei crediti in sofferenza, l'obbligo per le stesse di comunicare tale cessione all'Agenzia delle entrate al fine del conguaglio fiscale per il calcolo di eventuali crediti di imposta.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 4.9; respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Busin 0.4.13.1, Pesco 0.4.13.2 e 0.4.13.3.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo subemendamento 0.4.13.4, volto a sostituire le parole « valore contabile netto alla data della cessione » con le

seguenti: « al valore di mercato », chiarendo quindi che il riferimento per il valore dei crediti oggetto di cessione vada effettuato all'effettivo valore di mercato dei crediti stessi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Villarosa 0.4.13.4 e 0.4.13.5, mentre approva l'emendamento 4.13 del Relatore. Respinge quindi l'emendamento Pesco 4.10.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 4.11, il quale è volto a evitare che operatori del mercato *retail* ovvero investitori privati non professionisti partecipino alle operazioni di cartolarizzazione, acquistando crediti in sofferenza. Ritiene infatti che, in caso contrario, sussista il rischio che tali titoli, una volta confluiti in pacchetti di titoli azionari e obbligazionari più ampi, siano offerti ad acquirenti ignari del livello di rischio ad essi connesso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 4.11, 4.12 e 5.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.5.3.1, volto a sopprimere la lettera a) dell'emendamento del relatore 5.3, la quale comporterebbe la sostituzione, al comma 2 dell'articolo 5, delle parole « banca cedente », con le seguenti « società cedente », così ampliando impropriamente agli intermediari finanziari l'ambito dei soggetti cedenti abilitati ad accedere alla garanzia statale.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.5.3.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.5.3.2, teso a risolvere il problema del conflitto di interessi e dell'incompatibilità delle cariche con riferimento al rapporto alle società di *rating* e le società interessate dalla cessione di titoli nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.5.3.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento al suo subemendamento 0.5.3.3, sottolinea come esso introduca un criterio preciso per l'individuazione della società che effettuerà il *rating* sui titoli che saranno oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, stabilendo che essa debba essere scelta tra le società accreditate presso la BCE aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Villarosa 0.5.3.3 e 0.5.3.4, mentre approva l'emendamento 5.3 del Relatore. Respinge quindi l'emendamento Laffranco 5.2.

Daniele PESCO (M5S) censura la modifica al comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento proposta dall'emendamento 6.2 del relatore, il quale specifica che la remunerazione dei titoli *mezzanine*, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pesco 6.1, approva l'emendamento 6.2 del Relatore e respinge l'emendamento Pesco 7.1.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che il Governo ha presentato l'emendamento 7.2 (*vedi allegato 1*), per il quale non è stata richiesta la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il Viceministro Enrico MORANDO illustra l'emendamento del Governo 7.2, sottolineando come il contenuto della lettera a) costituisca un intervento di mero coordinamento con il testo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 5.3. Segnala inoltre come le modifiche proposte dalla lettera b) proposte dall'emendamento 7.2

consentano di mantenere un certo grado di flessibilità nei pagamenti previsti nell'ordine di priorità dei pagamenti previsti al comma 1, numeri 2) e 5) dell'articolo 7, prevedendo che essi possono essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione e nel recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 del Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo di fornire ulteriori chiarimenti in relazione al contenuto dell'emendamento 7.2.

Il Viceministro Enrico MORANDO specifica come l'emendamento del Governo 7.2 sia finalizzato a introdurre criteri relativi al raggiungimento degli obiettivi e ai comportamenti posti in essere dagli operatori coinvolti nella riscossione e nel recupero dei crediti, ai quali lo Stato potrà fare riferimento nell'ambito dell'ordine di priorità dei pagamenti stabiliti dall'articolo 7. In sostanza le previsioni dell'emendamento intendono fornire uno strumento al Governo per indurre i soggetti che possono avvalersi della garanzia statale a tenere un comportamento corretto nella fase di recupero dei crediti.

La Commissione approva l'emendamento 7.2 del Governo.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 8.1, volto a sopprimere l'articolo 8, il quale definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui titoli *senior* oggetto delle operazioni di cartolarizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 8.1 e Paglia 8.2.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.8.5.1, il quale propone la soppressione della lettera a) dell'emendamento 8.5 del Relatore, la quale sostituisce le parole « banca cedente » con le

seguenti: « società cedente », in conseguenza dell'ampliamento, già disposto da precedenti emendamenti del Relatore, del novero dei soggetti che possono avvalersi della garanzia statale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Pesco 0.8.5.1, approva l'emendamento 8.5 del Relatore, e respinge gli emendamenti Laffranco 8.3, Pesco 9.1, Fassina 9.2 e Pesco 10.1. Approva quindi l'emendamento 10.3 del Relatore e respinge gli emendamenti Laffranco 10.2 e Pesco 11.1.

Daniele PESCO (M5S), illustra il suo subemendamento 0.11.2.1, volto a specificare che il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora abbia ricevuto la richiesta di escussione della garanzia dello Stato, corrisponda in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi l'importo spettante ai detentori dei titoli *senior* non pagato dalla società cessionaria.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.11.2.1.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento al suo subemendamento 0.11.2.2, fa presente come esso sia volto a chiarire il testo dell'articolo 11 del decreto-legge come risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento del Relatore 11.2, stabilendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, una volta ricevuta la richiesta di escussione della garanzia dello Stato, corrisponda l'importo spettante ai detentori dei titoli *senior* non pagato dalla società cessionaria solo dopo avere svolte le dovute istruttorie di verifica.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.11.2.2 e approva l'emendamento 11.2 del Relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Pesco 12.1.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira il suo articolo aggiuntivo 12.01, ricor-

dando che il Governo e la maggioranza hanno sempre assicurato il rimborso dei risparmiatori truffati con riferimento alle quattro banche oggetto di risoluzione, pur se nel limite di 100.000 euro, per evitare che esso fosse qualificato come aiuto di Stato e, come tale, soggetto alla censura della Commissione europea. A suo giudizio, una volta approvato il decreto-legge e quantificate le perdite degli azionisti, il Governo potrà approvare un nuovo provvedimento per provvedere al rimborso integrale dei risparmiatori truffati.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) fa proprio l'articolo aggiuntivo Sottanelli 12.01, testé ritirato, e ricorda che anche ieri, ricevendo i manifestanti raccolti dinanzi al Ministero dell'economia e delle finanze, il Viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Zanetti, ha ribadito l'intenzione del Governo di risarcire tutti i risparmiatori. L'emendamento 12.01, pertanto, potrebbe essere proprio un messaggio in questo senso. In ogni caso, a suo parere, sarà necessario ritornare sulla questione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Sottanelli 12.01, fatto proprio dal deputato Villarosa, nonché gli emendamenti Pesco 13.1 e Laffranco 13.2.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Causi 13.01, che rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione di regole diverse per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, stigmatizza la modalità poco lineare adottata dal Governo per intervenire nel settore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Causi 13.01, respinge l'articolo aggiuntivo Paglia 13.02 e approva l'emendamento Causi 14.1.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.1, rileva la necessità di affidare le valutazioni delle sofferenze bancarie a tecnici indipendenti per evitare quanto avvenuto in occasione della liqui-

dazione delle quattro banche. Le loro sofferenze, infatti, sono state stimate applicando coefficienti parametrici e non analitici uguali, senza riguardo per le loro differenze. La conseguente svalutazione, pari al 17 per cento, è stata così onerosa da determinare il fallimento delle banche stesse. A suo avviso, invece, le stime, basate su criteri oggettivi, devono essere fatte da tecnici indipendenti, nonostante la normativa europea preveda anche la possibilità che essi siano indicati dalla Banca centrale. Il sistema sin qui seguito ha permesso alla Banca d'Italia di non avere vincoli e di imporre le proprie decisioni, come successo, da ultimo, con la Banca popolare di Spoleto, acquisita dalla Banca Desio. Tornando alla vicenda delle quattro banche poste in risoluzione, osserva, infine, che se la stima definitiva sarà uguale a quella preliminare, che ha portato alla predetta svalutazione del 17 per cento delle sofferenze a danno degli azionisti e degli obbligazionisti, potrebbero ricorrere anche gli estremi del dolo. Infatti, se le sofferenze fossero state valutate ai valori di mercato, sarebbe stato chiaro che la liquidazione delle banche sarebbe stata più vantaggiosa per i risparmiatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 15.1 e 15.5.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.2, ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2016, il suo gruppo si era appellato al Governo perché non utilizzasse i soldi dei cittadini per evitare il fallimento delle quattro banche. Così non è stato e, attualmente, ai contribuenti è stata imposto un onere di un miliardo e mezzo. Ma, se, a seguito della stima definitiva, le banche chiuderanno in perdita e saranno esonerate dal pagamento delle imposte, si produrranno ulteriori oneri a carico della collettività.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 15.2.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Causi 15.3 e 15.4 sono stati ritirati.

Ferdinando ALBERTI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Paglia 16.1 e Pesco 16.3, auspica la soppressione dell'articolo 16, che modifica la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie. Osserva che tale disposizione deriva dal timore del Governo che le banche non riescano a disfarsi delle loro sofferenze. Ma, in tal modo, si finisce per applicare un trattamento fiscale diverso se il trasferimento immobiliare è operato da soggetti che non svolgono attività di impresa, i quali non possono godere dell'agevolazione prevista dall'articolo 16. A suo avviso, invece, sarebbe meglio prevedere in capo alle imprese obblighi di riqualificazione, energetica e antisismica, per esempio, per godere dell'agevolazione fiscale. Tali misure influirebbero positivamente sia sul mercato immobiliare, perché sarebbero immessi sul mercato immobili di maggior valore, sia sul mercato del lavoro, perché indurrebbero l'aumento della domanda di lavoratori da impiegare nelle ristrutturazioni. Inoltre, tali previsioni sarebbero coerenti con gli impegni presi dal Governo italiano in sede internazionale per la difesa dell'ambiente. Preannuncia, quindi, la presentazione in Assemblea di specifici emendamenti che prevedono penali in caso di mancato rispetto delle norme previste per l'immissione sul mercato degli immobili a garanzia delle sofferenze bancarie, superando i rilievi tecnici sollevati dal Governo su emendamenti di contenuto analogo, presentati nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2016.

Michele PELILLO (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Paglia 16.1 e Pesco 16.3, osserva che le sue perplessità sul testo dell'articolo 16 sono state totalmente superate dall'emendamento 16.15 del Relatore, che ha provveduto a meglio qualificare le caratteristiche professionali dell'intermediario, che deve svolgere attività di impresa per poter beneficiare delle

agevolazioni fiscali. Ciò comporta che tali soggetti abbiano tutto l'interesse a valorizzare gli immobili posti in vendita. Inoltre in tal modo si escludono dalle agevolazioni quegli speculatori che popolano le aste giudiziarie, mentre si estende il beneficio a soggetti privati, qualora posseggano i requisiti per godere delle agevolazioni per la prima casa.

Filippo BUSIN (LNA) manifesta, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà all'emendamento del Relatore 16.15, motivando tale scelta in considerazione del fatto che l'emendamento non distingue sufficientemente tra chi svolge una vera e propria attività imprenditoriale e chi, invece, persegue solo scopi speculativi. Desta perplessità, inoltre, la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla norma che, a suo avviso, non appare aver operato una prudente previsione dei maggiori oneri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur apprezzando l'intenzione dell'emendamento 16.15 di colpire del Relatore gli speculatori, condivide le considerazioni del collega Busin ed evidenzia, inoltre, come la proposta emendativa non colpisca gli speculatori che agiscono attraverso varie forme societarie. Invita, quindi, a valutare le opportunità di riformulare l'emendamento in modo tale che, effettivamente, vengano colpiti coloro che speculano e non siano danneggiati i singoli cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Paglia 16.1 e Pesco 16.3, nonché gli emendamenti Pastorino 16.2, Paglia 16.7, Guidesi 16.4, 16.5 e 16.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Colletti 0.16.15.1, Busin 0.16.15.2, Paglia 0.16.15.3.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra il subemendamento Colletti 0.16.15.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti

0.16.15.4, Pastorino 0.16.15.5 e Alberti 0.16.15.6.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra il subemendamento Colletti 0.16.15.7, sottolineando come la sua finalità sia quella di trattare nella stessa maniera, ai fini dell'agevolazione prevista dall'articolo 16 sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Ribadisce quindi il ragionamento del collega Villarosa evidenziando come l'emendamento del relatore riponga eccessiva fiducia nelle imprese che operano nel settore immobiliare.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si chiede se le banche possano cedere immobili per i quali è stata escussa la garanzia ipotecaria ad agenzie immobiliari di loro proprietà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.16.15.7, Pastorino 0.16.15.8, Villarosa 0.16.15.9 e 0.16.15.10, Colletti 0.16.15.11 e Pastorino 0.16.15.12.

Daniele PESCO (M5S), illustrando il subemendamento Colletti 0.16.15.13, ribadisce che la volontà del gruppo del Movimento 5 Stelle è quella di agevolare i cittadini e non gli speculatori. Per tale ragione sostiene il subemendamento, che estende a tutti i cittadini lo sconto fiscale nel caso degli immobili utilizzati esclusivamente per la propria attività professionale, commerciale o produttiva.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.16.15.13.

Ferdinando ALBERTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 16.15 del Relatore, ritenendo che esso non possa essere approvato anche in ragione dei dubbi relativi alla carenza di copertura finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 16.15 del Relatore e respinge gli emendamenti Colletti 16.14

e 16.13, nonché l'emendamento Pastorino 16.8.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Vignali 16.033 e gli identici Petrini 16.031 e Vignali 16.03 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pesco 16.02, Paglia 16.012 e 16.036.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ginato 16.01 e l'emendamento Fregolent 17.2 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paglia 17.1, nonché l'articolo aggiuntivo Pagano 17.05, limitatamente alla parte ammissibile.

Sergio BOCCADUTRI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 17.07 a sua prima firma proposta dal Relatore.

Michele PELILLO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, che affronta, risolvendola definitivamente, l'annosa questione relativa alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi. Sottolinea la rilevanza di tale intervento normativo, che rassicura i consumatori e fornisce chiarezza all'intero sistema bancario, superando lentezze e omissioni che hanno caratterizzato troppo a lungo tale tematica.

Maurizio BERNARDO (AP) aggiunge la propria firma all'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, condividendone lo spirito.

Daniele PESCO (M5S) preannuncia il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, come riformulato, non essendo certo se esso vada effettivamente e pienamente a favore dei consumatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, come riformulato, nonché gli articoli aggiuntivi 17.08 del Relatore, 17.09 del Governo e 17.010 del Relatore, ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Pagano 17.06 è stato ritirato.

Avverte quindi che il Relatore ha predisposto una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*), la quale sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede se la correzione relativa all'articolo 9, comma 3, lettera a), abbia natura sostanziale.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come la predetta correzione abbia carattere meramente formale.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma predisposta dal Relatore.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo PETRINI, *presidente*, rileva come la designazione dei componenti del Comitato dei nove avverrà sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
3. 24 DEL RELATORE

Sopprimere la lettera a).

0. 3. 24. 1. Pesco, Alberti.

Alla lettera a) dopo le parole: iscritti inserire le seguenti: da almeno 20 anni.

0. 3. 24. 2. Pesco, Alberti.

Alla lettera a) dopo le parole: iscritti inserire le seguenti: da almeno 15 anni.

0. 3. 24. 3. Pesco, Alberti.

Alla lettera a), sostituire le parole: 106 con le seguenti: 111.

0. 3. 24. 4. Villarosa.

Alla lettera a) prima delle parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e confidi.

0. 3. 24. 5. Villarosa.

Alla lettera a) prima delle parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

0. 3. 24. 6. Villarosa.

Alla lettera a) dopo le parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: limitatamente ai crediti riferiti a persone fisiche o giuridiche non iscritti come inadempienti nei sistemi di informazioni creditizie.

0. 3. 24. 7. Pesco, Alberti.

Alla lettera a) dopo le parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: limitatamente ai crediti di importo inferiore ai 100.000 euro.

0. 3. 24. 8. Pesco, Alberti.

Alla lettera a) dopo le parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: limitatamente ai crediti coperti da garanzia reale.

0. 3. 24. 9. Pesco, Alberti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: da parte di banche, inserire seguenti: e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito « società cedenti »);

b) *al comma 3, sostituire le parole:* nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 *con le seguenti:* nella decisione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro, *con le seguenti:* 120 milioni di euro.

3. 24. Il Relatore.

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 13
DEL RELATORE

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla lettera a) sostituire le parole da « non superiore » fino alla fine con le seguenti: « non inferiore al loro valore di mercato al momento della cessione »;

0. 4. 13. 1. Busin.

Alla lettera a), sostituire le parole: valore contabile netto alla data della cessione *con le seguenti:* al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

0. 4. 13. 2. Pesco, Alberti.

Alla lettera a), sostituire le parole: valore contabile netto alla data della cessione *con le seguenti:* nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio.

0. 4. 13. 3. Pesco, Alberti.

Alla lettera a), sostituire le parole: valore contabile netto alla data della cessione *con le seguenti:* al valore di mercato.

0. 4. 13. 4. Villarosa.

Alla lettera a), dopo le parole: alla data della cessione *inserire le seguenti:* mentre nel caso in cui vi siano state rettifiche nella valutazione delle sofferenze nell'anno in corso si utilizza il valore netto di bilancio.

0. 4. 13. 5. Villarosa.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole:* valore netto di bilancio *con le seguenti:* valore contabile netto alla data della cessione;

b) *alla lettera d), sostituire la parola:* antergate *con le seguenti:* possono essere antergate;

c) *alla lettera f), dopo le parole:* interessi sui Titoli *inserire la seguente:* senior.

4. 13. Il Relatore.

ART. 5.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5. 3 DEL RELATORE

Sopprimere la lettera a).

0. 5. 3. 1. Pesco, Alberti.

Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Le società di rating non devono avere alcun genere di rapporto lavorativo, conflitto di interessi, e partecipazioni sociali con le società cedenti. La violazione della presente disposizione implica la nullità del contratto.

0. 5. 3. 2. Villarosa.

Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: La società che effettua rating debba essere scelta tra le società accreditate presso la Banca centrale europea al 1° gennaio 2016 che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

0. 5. 3. 3. Villarosa.

Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: La società che effettua rating deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

0. 5. 3. 4. Villarosa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo e terzo periodo sostituire le parole: banca cedente, con le seguenti: società cedente:

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo *senior* da parte dell'ECAI.

5. 3. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni, con le seguenti: al ricorrere di determinate condizioni possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*.

6. 2. Il Relatore.

ART. 7.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: NPLs *Servicer* con le seguenti: soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Può essere previsto che i pagamenti previsti al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recu-

pero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*.

7. 2. Il Governo.

ART. 8.

Sopprimere la lettera a).

0. 8. 5. 1. Pesco, Alberti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: banca cedente, con le seguenti: società cedente;

b) al comma 3, dopo le parole: Titoli *junior* o *mezzanine* inserire le seguenti: emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.

8. 5. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente.

10. 3. Il Relatore.

ART. 11.

Alla lettera a), prima delle parole: non pagato inserire le seguenti: in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi.

0. 11. 2. 1. Pesco, Alberti.

Alla lettera a), prima delle parole: non pagato inserire le seguenti: , solo dopo aver svolto le dovute istruttorie di verifica.

0. 11. 2. 2. Pesco, Alberti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: alle scadenze e per l'ammontare origina-

riamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione *con le seguenti*: non pagato dalla società cessionaria;

b) al comma 3, dopo le parole: di tali diritti *inserire le seguenti*: e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli *senior*.

11. 2. Il Relatore.

ART. 16.

Sopprimere la lettera a).

0. 16. 15. 1. Colletti.

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 1, sopprimere le parole da « emessi nell'ambito » fino a: « 16 marzo 1942, n. 267 » e sopprimere dalle parole: « a condizione che » fino a fine;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;

b) al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai restanti oneri, pari a 1.280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

0. 16. 15. 2. Busin, Guidesi.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 dopo la parola: « emessi » inserire le seguenti: « , a favore

di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, ».

Conseguentemente al medesimo comma 1, in fondo, le parole: intende trasferirli entro due anni sono sostituite dalle seguenti: intende adibirli a casa di abitazione;

2) alla lettera b), sostituire le parole: dopo il comma 2 inserire il seguente con le seguenti: il comma 2 è sostituito dal seguente: 2.

0. 16. 15. 3. Paglia, Fassina, Pellegrino, Zaratti.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è soppresso.

0. 16. 15. 4. Colletti.

Alla lettera a), dopo le parole: attività d'impresa, inserire le seguenti: , e sostituire le parole « dichiaro che intende trasferirli entro due anni » con le seguenti: « dichiaro che intende trasferirli dopo dieci anni » e il comma 2 sostituito dal seguente:

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro dieci anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del decennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Conseguentemente alla lettera b), comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 inserire le seguenti: sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione e le parole: In caso di dichiarazione mendace nell'atto di

acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota *sono sostituite dalle seguenti*: In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

0. 16. 15. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Alla lettera a), dopo le parole: , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa inserire le seguenti: e che provvedono alla riqualificazione energetica degli immobili qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il mancato rispetto dei limiti di legge.

0. 16. 15. 6. Alberti, Pesco.

Alla lettera a), dopo la parola: d'impresa inserire le seguenti: nonché a favore di persone fisiche.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

0. 16. 15. 7. Colletti.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota *II-bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione, In caso di

rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

2-ter. I 220 milioni di euro costituenti gli oneri derivanti dalla modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite che la legge di stabilità 2016 imputa all'incremento di entrate per l'anno 2016, derivante dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, confluiscono nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 1, comma 44, capoverso ART. 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, della legge di stabilità 2016.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5 e sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro dieci anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del decennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.

0. 16. 15. 8. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Alla lettera b), comma 2-bis, sostituire la parola: 200 con la seguente: 100.

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 300 euro.

0. 16. 15. 9. Villarosa.

Alla lettera b), comma 2-bis, sostituire la parola: 200 con la seguente: 100.

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: 2.320 milioni di euro con le seguenti: 2.420 milioni di euro.

0. 16. 15. 10. Villarosa.

Alla lettera b), comma 2-bis, sopprimere le parole: sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

0. 16. 15. 11. Colletti.

Alla lettera b), comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 inserire le seguenti: e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione e sostituire le parole: In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota con le seguenti: In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

0. 16. 15. 12. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Alla lettera b) dopo le parole: n. 131 inserire le seguenti: ovvero qualora il compratore utilizzi l'immobile esclusivamente per la propria attività professionale, commerciale o produttiva.

0. 16. 15. 13. Colletti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: emessi inserire le seguenti: , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

16. 15. Il Relatore.

ART. 17.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Assegni bancari).

1. All'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) l'articolo 45, primo comma, numero 3), è sostituito dal seguente: "3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti;" ».

17. 08. Il Relatore.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato «CDP S.p.A. – gestione separata», al fine di allinearli ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto

medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.

17. 09. Il Governo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Strumenti bancari di pagamento).

1. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

17. 010. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* da parte di banche *inserire le seguenti:* e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito « società cedenti »);

b) *al comma 3, sostituire le parole:* nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 *con le seguenti:* nella decisione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 120 milioni di euro.

3. 24. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* valore netto di bilancio *con le seguenti:* valore contabile netto alla data della cessione;

b) *alla lettera d), sostituire la parola:* antergate *con le seguenti:* possono essere antergate;

c) *alla lettera f), dopo le parole:* interessi sui Titoli *inserire la seguente:* senior.

4. 13. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo e terzo periodo, sostituire le parole:* banca cedente *con le seguenti:* società cedente;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del *rating* del Titolo *senior* da parte dell'ECAI. »

5. 3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni *con le seguenti:* al ricorrere di determinate condizioni possa essere diffe-

rita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*.

6. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole NPLs Servicer con le seguenti: soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Può essere previsto che i pagamenti previsti al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior* ».

7. 2. Il Governo.

(Approvato)

ART. 8.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente;*

b) *al comma 3, dopo le parole: Titoli junior o mezzanine inserire le seguenti: emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.*

8. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente.

10. 3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 11.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione con le seguenti: non pagato dalla società cessionaria;*

b) *al comma 3, dopo le parole: di tali diritti inserire le seguenti: e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior.*

11. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 13.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate).

1. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: « commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1 ».

13. 01. Causi.

(Approvato)

ART. 14.

Sostituire la rubrica con la seguente: Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti

a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi.

14. 1. Causi.

(Approvato)

ART. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola:* emessi *inserire le seguenti:* , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

16. 15. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 17.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del decreto-legge con la seguente: Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio.

17. 07. (Nuova formulazione) Boccadutri, Carbone, Bernardo, Giampaolo Galli, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Losacco, Barbanti, Sani.

(Approvato)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Assegni bancari).

1. All'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) l'articolo 45, primo comma, numero 3), è sostituito dal seguente:

« 3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti; »

17. 08. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato "CDP S.p.A. - gestione separata", al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano. ».

17. 09. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Strumenti bancari di pagamento).

1. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

17. 010. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: , sono introdotte sono sostituite dalle seguenti: sono inserite;

al comma 5:

all'alea, le parole: Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono introdotti sono sostituite dalle seguenti: Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti;

al capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera a), le parole: è attribuita sono sostituite dalle seguenti: sono attribuiti;

al comma 7, lettera b), le parole: all'articolo 150-bis, comma 1, sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 150-bis, comma 1.

All'articolo 2:

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , del presente articolo;

la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS).

All'articolo 4:

al comma 1, alea, la parola: cartolarizzazioni è sostituita dalla seguente: cartolarizzazione.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: Regolamento (UE) 1060/2009 sono sostituite dalle seguenti: regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,;

al comma 2, le parole: Regolamento (UE) sono sostituite dalle seguenti: regolamento (CE) n..

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alea, la parola: impiegati è sostituita dalla seguente: impiegate;

al numero 3), dopo le parole: all'articolo 4, sono inserite le seguenti: comma 1,.

All'articolo 9:

al comma 2, terzo periodo, le parole: sopra indicati sono sostituite dalle seguenti: indicati al comma 1;

al comma 3, lettera a), le parole: alla media dei prezzi giornalieri sono sostituite dalle seguenti: come la media dei prezzi giornalieri.

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: Ministro dell'economia e finanze sono sostituite dalle seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze.

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: in concerto, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: di concerto;

al comma 3, le parole: di cui all'articolo 10 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 12.

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, sono inserite le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,;

al comma 2: sostituire le parole: dalla data di conversione del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 14:

al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole: in quanto escluse sono sostituite dalle seguenti: in quanto esclusi e le parole: all'articolo 70 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: agli articoli 70 e seguenti;

al comma 2, secondo periodo, le parole: come modificato sono sostituite dalla seguente: introdotto.

All'articolo 15:

nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: ente ponte, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: ente-ponte.

All'articolo 16:

al comma 3, la parola: provvedimento è sostituita dalla seguente: decreto;

al comma 5, la parola: modificata è sostituita dalla seguente: modificato.

All'allegato 1:

al numero 1), dopo le parole: INTESA SANPAOLO è inserita la seguente: SPA.

All'allegato 2:

al numero (7), dopo le parole: Secondo quanto è inserita la seguente: previsto;

al numero (11), le parole: del punto (8) e (9), sono sostituite dalle seguenti: dei punti (8) e (9).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04809 Giancarlo Giordano: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.	
5-05463 Di Benedetto: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	80
5-05914 Ghizzoni: Sulla problematica di gestione del bilancio da parte di talune istituzioni AFAM	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	82
5-06055 Luigi Gallo: Sull'istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	84
5-06601 Di Benedetto: Sul corso-concorso per dirigenti scolastici svoltosi nella regione siciliana	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	86

SEDE REFERENTE:

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani (<i>Esame e rinvio</i>) ...	76
---	----

RISOLUZIONI:

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00175</i>)	79
<i>ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata)</i>	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca	79
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.20.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la

richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-04809 Giancarlo Giordano: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.

5-05463 Di Benedetto: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.

Bruno MOLEA (SCpI), *presidente*, avverte che le due interrogazioni, vertendo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente. Tuttavia, in assenza dei primi firmatari, replicherà l'on. Luigi Gallo, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione 5-05463 Di Benedetto.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI, risponde alle interrogazioni nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto, poiché se, da un lato, il Governo ha, in effetti, stanziato significative risorse per molti cantieri di edilizia scolastica, dall'altro, vi sono sprechi nell'ambito del programma « Scuole belle ». Peraltro, alcuni finanziamenti sono in realtà prestati alle scuole e non dazioni definitive. Vi è poi da considerare che efficaci monitoraggi e comparazioni tra le situazioni nei diversi comuni non esiste ancora, mancando nel settore della manutenzione degli immobili scolastici un meccanismo analogo a quello adoperato per il confronto dei fabbisogni svolto dalla SOSE.

5-05914 Ghizzoni: Sulla problematica di gestione del bilancio da parte di talune istituzioni AFAM.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara radicalmente insoddisfatta. Le pare francamente sorprendente che il Ministero risponda in chiave elusiva su un problema che lo investe, invece, in maniera diretta. La Corte di cassazione ha stabilito che, a far data dalla più recente legislazione in materia di province, sono gli AFAM e non le province stesse a doversi far carico della manutenzione e dei costi di funzionamento degli istituti di alta formazione artistica e musicale. Per quanto forse oggetto di perplessità e di dubbi, tale statuizione giurisdizionale è definitiva e, addirittura, sta stimolando le province a chiedere indietro i danari già erogati in favore degli AFAM, i quali — a loro volta

— li hanno già spesi per legittime necessità. Siamo al punto che le province hanno persino tentato procedure esecutive nei confronti di tali istituti. Il Ministero deve, pertanto, farsi carico di questi oneri e non può sfuggire a questa responsabilità. Sarà costretta a presentare una nuova interrogazione.

5-06055 Luigi Gallo: Sull'istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S) prende atto della risposta, ritenendola tuttavia interlocutoria. Si augura che l'istituto Martuscelli sia messo in condizione di proseguire la sua attività a favore dei non vedenti delle varie fasce di età.

5-06601 Di Benedetto: Sul corso-concorso per dirigenti scolastici svoltosi nella regione siciliana.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, fa presente che la vicenda del concorso dei dirigenti scolastici siciliani è quasi una saga, rispetto alla quale diversi Governi e diverse leggi hanno progressivamente posto « toppe giuridiche » di varia natura. Auspica che, in futuro, le procedure di reclutamento dei dirigenti si svolgano entro cornici procedurali improntate alla certezza del diritto e alla trasparenza.

La seduta termina alle ore 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

C. 2950 Ascani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame è finalizzata alla promozione dell'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e alla previsione di nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Essa raccoglie, tra l'altro, le indicazioni pervenute da contatti intercorsi tra soggetti qualificati del settore e la presentatrice della medesima proposta, onorevole Ascani.

Il progetto di legge, prevede, anzitutto, la costituzione delle *start-up* culturali (articolo 1), inserendole nel più generale novero delle *start-up* innovative. Per *start-up* culturali si intendono le *start-up* innovative che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale italiana, attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, afferenti alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ovvero al patrimonio culturale italiano.

Le agevolazioni (articolo 2) previste per tali *start-up* sono, anzitutto, di tipo fiscale

e riguardano sia l'esenzione da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa nel caso di società costituite almeno per l'80 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni all'atto della sua costituzione, sia l'attribuzione di un credito d'imposta per le società che, entro un anno dalla data di costituzione, si dotano delle tecnologie e degli strumenti digitali necessari a fornire i servizi sopra indicati. In particolare, il credito di imposta, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, per la durata di due anni, è pari al 65 per cento dei costi sostenuti, innalzato al 75 per cento se la *start-up* ha sede in una delle regioni dell'obiettivo convergenza. Sono ammesse al credito d'imposta le spese per acquisto di *software* e tecnologie innovative, comunicazione *web* e relativa consulenza, iscrizione a una piattaforma di *crowdfunding*.

Segnala l'opportunità di individuare la copertura finanziaria per la concessione del credito di imposta e di definire – magari attraverso il rinvio ad un atto secondario – le relative modalità attuative. Aggiunge che un'ulteriore agevolazione consiste nella previsione che il MIBACT metta a disposizione delle *start-up* culturali uno o più locali – individuati all'interno di ogni soprintendenza –, da utilizzare gratuitamente, secondo modalità indicate con apposito regolamento.

Al riguardo, ritiene che si debba chiarire se il regolamento – per la cui adozione bisognerebbe indicare un termine – debba essere adottato con decreto ministeriale o interministeriale, e quali debbano essere le amministrazioni coinvolte. Bisognerebbe, inoltre, chiarire se il riferimento all'individuazione dei locali « all'interno di ogni soprintendenza » implichi la localizzazione fisica nelle stesse soprintendenze. Un'altra agevolazione consiste nella previsione che alle *start-up* culturali consorziate con « gli enti di cui all'articolo 4, comma 1 » per lo sviluppo o la manutenzione dei relativi siti internet, *software* e tecnologie innovative, non sia richiesto alcun corrispettivo per lo sfruttamento commerciale dei relativi *open-data*. Al riguardo, segnala la necessità di chiarire a

quali soggetti si intenda fare effettivamente riferimento con il richiamo dell'articolo 4, eventualmente adeguando la terminologia.

Aggiunge che la proposta di legge prevede inoltre (articolo 3) la costituzione di portali per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, intendendo con tale espressione una piattaforma *on line* finalizzata alla facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di *start-up* innovative culturali e di donazioni « da parte di enti pubblici » che gestiscono beni culturali. Con riguardo a questo ultimo aspetto, peraltro, la relazione illustrativa evidenzia che si tratta di un « canale di raccolta di risorse da parte dei privati da destinare alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali. Precisa che tale sistema si basa principalmente su piccole donazioni effettuate da visitatori, spettatori o utenti tramite i propri dispositivi di comunicazione mobile (ad esempio *tablet* o *smartphone*) mediante l'utilizzo della rete internet » (cosiddetto *crowdfunding*). Allora, le sembrerebbe chiaro che il riferimento corretto non debba essere « da parte di enti pubblici », ma « a favore di enti pubblici ». In particolare, evidenzia che la principale differenza tra la disciplina vigente per la raccolta dei capitali per le *start-up* innovative e quella introdotta da questa proposta di legge consiste proprio nella duplice funzione del portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, al tempo stesso collettore di capitali di rischio per le *start-up* culturali e collettore di risorse per i beni culturali gestiti da enti pubblici.

Rileva che la proposta di legge prevede altresì (articolo 4) l'obbligo da parte del MIBACT, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, nonché degli « enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano », di dotarsi – entro il 1° gennaio 2016, termine che ovviamente deve essere aggiornato – di programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Al riguardo, osserva che bisognerebbe esplicitare se si intenda fare riferimento alla gestione, da

parte di privati, di beni culturali di appartenenza pubblica, ovvero se si intenda fare riferimento a beni culturali che appartengono a soggetti privati che, qualora sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale. Precisa poi che per rendere nota l'esistenza di tali programmi, il MIBACT deve promuovere – entro il 1° giugno 2016 –, una campagna di comunicazione mediante strumenti digitali. Anche le regioni e gli altri enti pubblici territoriali rendono nota l'esistenza di programmi di raccolta di capitali attraverso i propri siti *internet*, nonché tramite apposite campagne di comunicazione. Queste ultime devono includere necessariamente l'installazione, in prossimità dei beni culturali di appartenenza, di pannelli informativi per consentire ai visitatori di accedere in modo diretto, tramite dispositivi mobili, al relativo portale. L'obbligo dei pannelli informativi non sembrerebbe, dunque, applicarsi ai beni di appartenenza statale. Si tratta di un aspetto che bisognerebbe chiarire. Nulla viene, invece, specificato circa la pubblicità dei programmi di raccolta di capitali attivati dagli « enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano ». Inoltre, si prevede che il MIBACT debba predisporre nel proprio sito internet una sezione nella quale pubblicare le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo delle risorse reperite dallo stesso MIBACT, dagli enti pubblici territoriali, dagli enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano, nonché dalle *start-up* culturali. A tal fine, si dispone che le relative informazioni sono trasmesse al MIBACT mediante procedura telematica, con cadenza almeno semestrale.

Nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, al *dossier* predisposto dal Servizio Studi, auspica che sull'argomento si possa sviluppare una ampia e partecipata discussione – anche confrontandosi con i colleghi delle Commissioni attività produttive e finanze, per la loro prevalente competenza sugli argomenti trattati nella proposta di legge – eventualmente da arricchire attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il sottosegretario Antimo CESARO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) manifesta alcune perplessità sul testo, il cui lodevole intento è pur disposto a riconoscere. Ritiene singolare agevolare, in particolare, *start-up* culturali composte da giovani *under 35*, rilevando che la freschezza delle idee non è necessariamente legata all'età anagrafica di chi le propone. Segnala poi che, nell'ambito delle *start-up* innovative a vocazione sociale, già disciplinate, rientrano anche quelle a carattere culturale, le quali vengono regolamentate specificamente nella presente proposta di legge, per cui andrebbe coordinato il provvedimento in esame con la normativa esistente; ciò andrebbe fatto anche con riferimento alla prevista piattaforma del *crowdfunding*.

Luigi GALLO (M5S) premette che il suo gruppo ha già dimostrato di essere a favore delle *start-up* innovative, avendo promosso in passato misure che hanno sostenuto le piccole e medie imprese: questo appare l'intento anche della proposta di legge, la quale presenta però alcuni profili critici che illustra. Gli pare anomalo prevedere l'uso gratuito di locali delle soprintendenze da parte delle *start-up* culturali, come previsto dall'articolo 2, comma 4, promuovendo in tal modo la presenza di un soggetto privato all'interno di sedi pubbliche. Con riferimento, poi, allo sfruttamento gratuito degli *open data* da parte di talune categorie di *start-up* culturali, previsto al medesimo articolo 2, comma 5, rileva che il suo gruppo non vuole creare commistioni tra pubblico e privato, ma richiede allo Stato di realizzare le infrastrutture necessarie in questo ambito, in modo che le imprese ne possano beneficiare.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ha seguito con particolare interesse presso la X Commissione il precedente provvedimento sulle *start-up* innovative. Leggendo il testo sottoposto oggi all'attenzione della VII Commissione, teme che si stia creando un doppione. Forse sarebbe stato meglio as-

segnare anch'esso alla Commissione Attività produttive.

Gianluca VACCA (M5S), formalizza la proposta che la Commissione Cultura chieda alla Presidente della Camera la riassegnazione del provvedimento in sede referente congiunta con la X Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatato che la richiesta le perviene ora da un solo gruppo e nessun altro vi si associa, deve comunque ribadire che l'assegnazione ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento è, per la sede referente, alla Commissione Cultura e, per la consultiva, alla Commissione Attività produttive. In quest'ultima sede i colleghi del Movimento 5 Stelle potranno certamente esporre e far emergere le ragioni e considerazioni di merito cui hanno appena accennato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.40.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se corrisponda al vero la notizia, apparsa su alcuni organi di stampa, che la *World Anti-Doping Agency* (WADA), avrebbe inviato una comunicazione alla VII Commissione della Camera volta a chiedere di non associare il proprio nome a quello di un noto *trainer* di atletica leggera.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, smentisce.

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00175).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 16 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiede ai presentatori se sia stata predisposta un'unica proposta di risoluzione condivisa dai gruppi.

Manuela GHIZZONI (PD) presenta, anche a nome dei colleghi Pannarale e Vacca, una proposta unica di risoluzione conclusiva, che riassume sia i contenuti delle tre risoluzioni iniziali, sia gli importanti contributi emersi nel corso delle audizioni informali, che hanno visto la partecipazione di molti qualificati esperti (*vedi allegato 5*). Ne illustra il testo, soffermandosi, in particolare, sui puntuali impegni per il Governo che, oltre a raccogliere i dati definitivi dalle regioni e dalle università, dovrà attuare una serie di misure tese ad un allargamento della platea dei beneficiari delle borse di studio universitario, anche valutando l'opportunità di ridurre la valutazione della situazione economica delle famiglie per l'accesso alle prestazioni di diritto allo studio universitario al solo indicatore ISEE, non utilizzando più l'ISPE.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive la risoluzione conclusiva.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ringrazia i colleghi Ghizzoni e Vacca per lo sforzo congiunto, che ha portato alla stesura di un testo condiviso. Chiede quindi al Governo di recepire integralmente – e con attenzione – ciascun impegno inserito nella risoluzione conclusiva, in particolare nel decreto che il MIUR sta predisponendo

in materia e che è di prossima emanazione.

Gianluca Vacca (M5S) auspica anch'egli una piena attuazione della risoluzione conclusiva da parte del Governo.

Il sottosegretario Antimo CESARO constata con piacere l'ampia convergenza politica su un atto di indirizzo che considera molto significativo. La sua esperienza, del resto, gli insegna quanto sia importante il contributo pubblico agli studenti, pur privi di mezzi, ma capaci e meritevoli. Egli stesso ha dovuto sopportare notevoli sacrifici durante il periodo degli studi universitari per conseguire risultati personali che oggi ritiene soddisfacenti. Da pertanto parere favorevole sul testo.

La Commissione approva la risoluzione conclusiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la risoluzione assume il numero 8-00175.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 marzo 2016.

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-04809 Giancarlo Giordano: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.**5-05463 Di Benedetto: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema dell'edilizia scolastica ha carattere prioritario nel programma di Governo. Difatti, negli ultimi anni è stato fatto ogni sforzo per destinare a questo settore quante più risorse possibili al fine di prevenire i rischi che possono derivare dalle condizioni degli edifici che ospitano le scuole.

In particolare, si ricorda che la legge n. 107 del 2015 ha incrementato gli stanziamenti già disponibili, aumentando complessivamente a circa 4 miliardi di euro le risorse finalizzate alla messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.

La citata legge ha previsto, in particolare, un investimento di ulteriori 200 milioni per l'ampliamento del così detto Piano mutui BEI, lo sblocco di 300 milioni dei fondi INAIL per la costruzione di scuole innovative, un investimento di 40 milioni per indagini diagnostiche su edifici scolastici per prevenire il crollo di solai e controsoffitti, nonché l'avvio di una procedura di recupero delle risorse stanziate in passato ma non utilizzate.

Ulteriori misure e stanziamenti sono stati introdotti con la legge di stabilità per l'anno 2016.

Il risultato di ottenere scuole più sicure e innovative potrà essere conseguito anche attraverso una adeguata programmazione degli interventi da effettuare sui singoli edifici. A tal proposito ricordo che per la prima volta l'Italia si è dotata di una programmazione nazionale triennale degli interventi di edilizia scolastica: per il periodo 2015/2017 sono stati approvati dal

MIUR oltre 6.000 interventi, individuati sulla base delle priorità indicate dalle Regioni, sentiti gli Enti locali.

Come rilevato dagli On.li interroganti, la programmazione è tanto più efficace se si dispone di un'anagrafe completa e aggiornata dello stato delle strutture edilizie. A tale proposito, evidenzio che il 7 agosto 2015 è stata resa pubblica, dopo ben vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 23 del 1996 che l'aveva istituita, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Le Regioni hanno trasmesso al Ministero i relativi dati che serviranno, d'ora in avanti, per una sempre migliore programmazione degli interventi in materia.

Il portale è accessibile da tutti gli interessati e tramite l'inserimento del solo codice meccanografico della scuola è possibile ricavare tutte le informazioni al riguardo.

Tramite l'Anagrafe è possibile conoscere le condizioni dettagliate di ciascun edificio. Si tratta di una « fotografia » che consente da una parte, agli organi di governo di poter programmare e investire al meglio le risorse già disponibili per realizzare gli interventi laddove si rendessero necessari, per la prima volta, difatti, si registra un'azione coordinata e congiunta tra il Governo, le Regioni, gli Enti locali, dall'altra per le famiglie, per gli studenti è uno strumento davvero importante per conoscere lo « *stato di salute* » della propria scuola.

L'Anagrafe ha permesso di censire più di 42 mila edifici. Nel 77 per cento dei casi

gli stessi risultano di proprietà dei Comuni, mentre nel 9 per cento appartengono alle Province.

L'Anagrafe fornisce anche dati relativi alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e alla qualità delle infrastrutture degli istituti. Per 71 per cento degli edifici scolastici si sono presi in esame accorgimenti per superare le barriere architettoniche, mentre nel 58 per cento dei casi si sono individuate soluzioni per ridurre i consumi energetici. In merito alla mobilità, è stato rilevato che quasi il 70 per cento degli edifici è ben collegato con il trasporto pubblico (urbano, interurbano e ferroviario) mentre oltre il 60 per cento dispone di un proprio servizio di scuolabus.

Quanto alle condizioni di sicurezza, oltre il 70 per cento delle scuole è in possesso del documento di valutazione del rischio (72 per cento) e di un Piano di emergenza (73 per cento). Inoltre, nonostante il 50 per cento degli edifici sia stato costruito prima del 1971, anno di entrata in vigore della normativa sul collaudo statico degli edifici, circa il 50 per cento degli edifici dispone comunque di un certificato di collaudo statico.

Infine, è opportuno evidenziare che i dati dell'Anagrafe saranno sottoposti a periodiche integrazioni ed aggiornamenti al fine di renderli coerenti con i progressivi interventi in materia.

ALLEGATO 2

5-05914 Ghizzoni: Sulla problematica di gestione del bilancio da parte di talune istituzioni AFAM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto prospettato dall'On.le interrogante, si fa presente che nel 2015 sono stati rivisti in maniera significativa i criteri di riparto dei finanziamenti alle Istituzioni AFAM, al fine di valorizzare la qualità dell'offerta e dei percorsi di studio di ciascuna di esse. In tal senso, con decreto interministeriale n. 904 del 17 novembre scorso si è stabilito che una quota significativa delle risorse destinate al funzionamento di Accademie e Conservatori, complessivamente pari, in tale esercizio, a euro 12.711.985, venisse distribuita secondo indicatori premiali individuati in base al numero di studenti iscritti ai corsi di livello accademico, al livello di internazionalizzazione in relazione sia agli studenti stranieri iscritti che alla mobilità in ingresso e in uscita nei programmi Erasmus, alla numerosità dei corsi erogati, nonché alle politiche per il diritto allo studio.

Anche per quanto riguarda i fondi destinati alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, complessivamente pari nel 2015 a euro 4.069.705, il decreto ministeriale n. 602 dell'11 agosto scorso ha previsto parametri di valutazione delle istanze presentate maggiormente oggettivi e stringenti, al fine di ottimizzare l'assegnazione delle risorse disponibili.

Inoltre, il Ministero ha condotto nel corso del 2015 un'apposita rilevazione presso le Istituzioni AFAM tesa a fornire un quadro conoscitivo completo della situazione degli immobili utilizzati dalle stesse, al fine di verificarne in particolare il titolo di proprietà, le dimensioni e la

tipologia degli spazi, la descrizione delle caratteristiche e dello stato degli immobili, il costo della gestione.

Si ricorda poi lo stanziamento di 4 milioni di euro annui a partire dall'anno 2016, introdotto dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 107 (cd. Buona Scuola), per contributi pluriennali destinati al rimborso delle rate di ammortamento di mutui per interventi di edilizia di tali Istituzioni. È in corso di definizione il decreto MIUR-MEF che stabilirà le modalità attuative di tale norma, che consentiranno alle Istituzioni AFAM di disporre delle risorse necessarie per ottenere spazi adeguati alle esigenze delle attività e degli studenti.

Con riferimento ai rapporti tra Istituti AFAM e Province e in particolare agli oneri di manutenzione e gestione delle sedi utilizzate dagli Istituti, si fa presente che questo Ministero non può assumere, allo stato dell'arte, alcun impegno relativamente al finanziamento di tali oneri.

È perlomeno dubbio, allo stato attuale ritenere che siano venuti meno gli obblighi relativi a tali oneri da parte delle Province ai sensi della legge n. 23 del 1996, tenuto anche conto che l'attuazione del processo di riforma previsto dalla legge n. 508 del 1999 non è stato ancora completato e che non è possibile affermare che sussiste una completa equiparazione tra Università e Istituzioni AFAM.

Di tale avviso è anche l'Avvocatura generale dello Stato che sul punto si è espressa rinviando al Ministero la valutazione circa l'opportunità di sollecitare una più approfondita rimediazione dell'orientamento già espresso dalla Corte di Cas-

sazione con una sentenza (n. 19287) del 2014 in base alla quale i Conservatori dovrebbero farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in cui è fissata la loro sede, nell'ambito delle risorse trasferite dal MIUR.

L'ammontare delle risorse disponibili nel bilancio del Ministero per le Istituzioni AFAM non consentirebbe in alcun modo di far fronte al finanziamento dei predetti oneri. Pertanto, ove il sopraindicato chiarimento dell'attuale quadro normativo dovesse effettivamente stabilire il venir meno degli obblighi delle Pro-

vince ai sensi della legge n. 23 del 1996, un simile esito non potrebbe, allo stato, determinare alcun incremento dei trasferimenti a favore delle Istituzioni da parte del Ministero.

È, comunque, intenzione del Ministero affrontare, nell'ambito del più ampio quadro di riforma delle Istituzioni AFAM, anche questa rilevante questione. Non si può, tuttavia, sottovalutare il fatto che la soluzione concreta richiederebbe uno stanziamento aggiuntivo di rilevante dimensione rispetto alle attuali disponibilità ministeriali.

ALLEGATO 3

5-06055 Luigi Gallo: Sull'istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, al fine di sanare alcune criticità amministrativo-finanziarie che hanno caratterizzato per diverso tempo la gestione dell'Istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli, chiedono quali iniziative intenda assumere il Ministro suggerendo interventi quali la revisione dello statuto, la nomina di un commissario, la riorganizzazione e il rinnovo delle attività al fine di istituire servizi per diverse disabilità, convenzioni, corsi di formazione per l'autosufficienza e una casa alloggio.

Si ritiene opportuno premettere che l'Istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli, fondato nel 1873, è un Ente di diritto pubblico che, secondo lo statuto in vigore (articolo 1, commi 1 e 2), è qualificato come un « *Istituto di istruzione ed assistenza per i ciechi sottoposto alla vigilanza del M.P.I.* ».

Tuttavia, l'Istituto attualmente esercita, unicamente, un'attività limitata consistente nell'assistenza rivolta a un ridotto nucleo di anziani, ospitati in appositi alloggi all'interno dell'Istituto nonché un'attività di sostegno erogata a poche unità di giovani ipovedenti e non vedenti. Tale attività non si configura come attività di istruzione.

Pertanto, allo stato attuale, le finalità indicate all'articolo 3 dello statuto vigente dell'Istituto Martuscelli sono quasi completamente disattese.

Con riferimento al patrimonio dell'Ente, come riportato nella relazione ispettiva disposta dalla competente Direzione del MIUR e conclusasi nel maggio del 2015, si può osservare che esso è attualmente costituito da 161 unità immobiliari, oltre il complesso principale, sede dell'Istituto. Il valore stimato dell'intero

patrimonio, attualizzato all'anno 2000, ammonterebbe a circa 50 milioni di euro.

All'uopo occorre ricordare che gli organi di governo dell'Istituto, rispetto al prescritto controllo di legittimità sulle alienazioni immobiliari di competenza dell'allora Provveditorato agli Studi di Napoli, chiesero una verifica sulla fondatezza giuridica di detto controllo al Consiglio di Stato, il quale nel 1997 espresse l'avviso che l'Istituto poteva deliberare le alienazioni immobiliari senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

Il risultato di ciò, evidenziato in altra ispezione questa volta disposta dal competente Ufficio periferico del MIUR e conclusasi nel novembre del 2010, è che, nell'arco di 23 anni, i vari Consigli di amministrazione succedutesi nel tempo hanno deliberato l'alienazione di 76 unità immobiliari.

In tal modo il patrimonio dell'Istituto è stato impoverito, piuttosto che utilizzato come fonte di reddito da reinvestire nel perseguimento dei fini sociali. Infatti, la scelta operata dai Consigli di amministrazione dell'Istituto è stata quella di tamponare le crisi di liquidità attraverso l'istituto dell'alienazione patrimoniale, senza tuttavia effettuare una pianificazione di ampio respiro finalizzata al risanamento dell'Ente.

La presunta mancata vigilanza del MIUR sulla gestione amministrativa dell'Istituto indicata nell'atto di sindacato ispettivo, che avrebbe determinato l'attuale disavanzo di amministrazione, non può che essere formalmente respinta considerando i ripetuti pareri non favorevoli sui conti consuntivi e sui bilanci di previsione, le due citate ispezioni disposte nel giro di

cinque anni e nonostante la suddetta significativa circostanza che per circa un ventennio ha esautorato, dal controllo di legittimità sulle alienazioni immobiliari, gli Uffici preposti.

Con riguardo alla considerazione espressa dagli Onorevoli interroganti, basata anche su alcuni articoli di giornali, secondo la quale sarebbe inverosimile la coesistenza degli iperbolici disavanzi di amministrazione e di cassa (rispettivamente pari a euro 6.996.000 ed euro 262.207,20) e il consistente ammontare del patrimonio immobiliare stimato (circa 50 milioni di euro), occorre notare che i predetti risultati gestionali originano solo assai marginalmente dalla contrazione dei contributi pubblici e privati.

Infatti, la loro vera genesi è da rinvenirsi soprattutto nella significativa spesa per stipendi a favore di 43 dipendenti (dato al 1° maggio 2015 mentre nel 2006 si è registrata la punta massima con 61 dipendenti). I medesimi dipendenti, oltretutto, non sono posti in condizione di essere pienamente produttivi attesa l'attuale esiguità dell'attività dell'Istituto.

In merito alla soluzione dell'azzeramento del disavanzo, individuata dagli Onorevoli interroganti, attraverso ulteriori alienazioni immobiliari occorre subito precisare che essa non sembra di facile percorribilità.

Infatti, la disponibilità patrimoniale non può *sic et simpliciter* essere posta a copertura dei cospicui disavanzi senza considerare il necessario rispetto delle rigorose e complesse procedure di alienazione dei beni pubblici ed un attento ed articolato esame dei vincoli di destinazione dei lasciti dei beni costituenti il patrimonio stesso, i quali dispongono che essi siano

utilizzati per il buon funzionamento dell'Istituto secondo la meritevole e caritatevole missione sociale di assistenza di persone cieche o ipovedenti.

Inoltre, sempre in merito all'alienazione dei beni, è utile considerare il differente ruolo di *governance* ricoperto dal Consiglio di amministrazione, al quale sono rimesse tutte le scelte politiche e di gestione dell'Ente, rispetto a quello di vigilanza affidato invece al competente Ufficio periferico del MIUR.

Ciononostante, si evidenzia che il competente Ufficio periferico del MIUR ha sempre svolto un ruolo propositivo nell'avanzare più volte soluzioni, trasmesse a tutti gli organi competenti, individuate in una serie di iniziative urgenti ed indifferibili, che si possono riassumere come di seguito:

ridimensionare la pianta organica la quale deve essere calibrata sulle esigenze dell'utenza e sulle reali capacità finanziarie dell'Ente;

rinegoziare con gli Enti Locali gli importi delle rette attualmente riconosciute per i giovani ancora assistiti nella struttura;

adottare un sistema contabile rispettoso dei principi dettati dalla Ragioneria Generale dello Stato con il « Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici non Economici » di cui alla legge n. 70 del 1975.

Infine, si rende noto che è stato chiesto al Dipartimento della Funzione pubblica il competente parere in ordine all'applicabilità ai dipendenti dell'Istituto Martuscelli della c.d. « mobilità » di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

ALLEGATO 4

**5-06601 Di Benedetto: Sul corso-concorso per dirigenti scolastici
svoltosi nella regione siciliana.**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui si risponde fa innanzitutto riferimento alla situazione di quei soggetti che, ad oggi, abbiano un ricorso ancora pendente relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con il decreto direttoriale del 13 luglio 2011.

L'atto parlamentare ipotizza una presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al citato concorso i quali – pur non avendo ancora avuto una sentenza definitiva all'esito del contenzioso relativo al mancato superamento delle prove concorsuali – non sono individuati dalla legge n. 107 del 2015 quali destinatari della procedura di cui all'articolo 1, comma 87, della medesima legge, ed i partecipanti ai diversi concorsi precedentemente banditi con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006.

Al riguardo, si osserva che i commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della succitata legge n. 107 hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali, tuttora irrisolte.

Le suddette norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, al fine di soddisfare concrete esigenze di regolarizzare talune situazioni in cui si era verificato l'annullamento dell'intera procedura concorsuale ovvero la sussistenza di contenziosi risalenti da lungo tempo e non ancora conclusi.

A tal proposito si ritiene opportuno precisare che gli orientamenti politici ed

amministrativi in tal senso si protraevano già da diverso tempo e così anche le iniziative intese a sanare e porre fine all'ingente numero di posizioni di contenzioso pendente. Infatti, le stesse categorie di destinatari della previsione di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 107 del 2015 erano già state individuate dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2014, quali beneficiarie di una riserva di posti nell'ambito della prima tornata del nuovo corso – concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici da bandire ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.

Nello specifico, come anche rilevato dagli On.li interroganti, la previsione di cui al comma 88, lettera a), della citata legge n. 107 è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.

Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 i quali, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.

La previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 88 è volta, invece, a dirimere un numero limitato di conten-

ziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale.

Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006 ormai definito da tempo.

Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso.

A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006.

Con riferimento all'altra questione relativa ad una presunta gestione inefficiente del corso-concorso per dirigenti scolastici nella regione Sicilia, in contrasto con i principi di trasparenza, efficienza e buon andamento della pubblica amministra-

zione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha fornito i seguenti chiarimenti.

In ossequio ai principi di trasparenza è stato compilato l'elenco degli ammessi alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, sulla base dei dati relativi ai ricorsi pendenti risultanti al citato Ufficio, dandone regolare avviso di avvio della procedura anche con l'indicazione dei numeri telefonici dei funzionari competenti. Successivamente, l'USR ha provveduto a pubblicare l'elenco degli ammessi al corso specificando che coloro che non vi fossero inclusi e ritenessero di avere i prescritti requisiti, potevano produrre una apposita richiesta corredata da idonea documentazione. Con appositi avvisi l'USR ha, quindi, pubblicato sia la data di avvio del corso, con la specificazione della sede dove lo stesso si teneva, sia l'elenco definitivo degli ammessi al corso stesso.

La rilevazione delle presenze al corso di formazione, sempre secondo quanto riferito dall'USR, « è avvenuta sempre in modo regolare » e i fogli frequenza « sono stati regolarmente ritirati dagli addetti alla rilevazione delle presenze » e conservati giornalmente in un armadio blindato presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il citato Ufficio scolastico regionale ha rappresentato, inoltre, che tutti i soggetti inclusi nell'elenco dei vincitori hanno un ricorso giurisdizionale o al Presidente della Repubblica pendente nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202 del 2010, e che molti di essi hanno prodotto certificazione delle varie cancellerie e, comunque, l'Ufficio ha accertato il possesso dei requisiti con tutti i mezzi di cui dispone.

ALLEGATO 5

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

premessi che:

dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova normativa per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; in particolare, sulla base dell'articolo 8, sono entrate in vigore le nuove norme per il calcolo dell'ISEE degli studenti universitari relativamente alle prestazioni del diritto allo studio universitario erogate dalle aziende regionali e dalle università a partire dall'anno accademico 2015/2016;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto n. 486 del 14 luglio 2015, ha aggiornato per l'anno accademico 2015/2016 i limiti dell'ISEE e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) entro cui ciascuna regione deve fissare la soglia massima di ISEE e di ISPE per l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario, ma l'aggiornamento è stato operato esclusivamente sulla base della variazione annuale dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

di conseguenza le nuove modalità di calcolo dell'ISEE e dell'ISPE, pur avendo positivamente permesso di valutare con maggiore precisione il reale livello di benessere delle famiglie, hanno però provocato, a parità di condizioni economiche delle famiglie, un innalzamento dei valori dei loro indicatori ISEE e/o ISPE, col

risultato che, per superamento della soglia massima di uno o di entrambi gli indicatori, una quota non trascurabile di studenti nuovi o già beneficiari di borsa di studio non l'hanno ottenuta o mantenuta;

del resto, quanto alle tematiche del sostegno alle disabilità, si prende atto della sentenza del TAR Lazio (poi confermata dal Consiglio di Stato), che ha annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

per quanto riguarda l'ISPE, esso è stato introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 – sulla base dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 – come modalità integrativa di selezione rispetto all'ISEE per gli studenti universitari; questa modalità integrativa di selezione è stata successivamente ribadita dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo;

quest'ultimo decreto non è stato però mai emanato e, nel frattempo, l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2013 ha abrogato il decreto legislativo n. 109 del 1998 e ha chiarito e rafforzato la presenza dell'ISPE all'interno dell'ISEE;

considerato che:

l'articolo 1, comma 254, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha disposto di aumentare il fondo integrativo statale per la conces-

sione delle borse di studio del diritto allo studio universitario di euro 54.750.000 per il 2016 e di euro 4.750.000 a decorrere dal 2017;

l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario presenta attualmente una grande varietà di norme, di procedure e di scadenze nelle differenti regioni, col risultato di porre spesso in difficoltà gli studenti neo-immatricolati alle prese con informazioni carenti e con regole molto differenziate,

impegna il Governo:

a raccogliere quanto prima dalle regioni i dati definitivi relativi alle prestazioni del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2015/2016 e dalle università quelli relativi alle prestazioni di loro competenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

a predisporre, sull'esempio di altri paesi europei, un unico portale informatico nazionale di accesso al diritto allo studio universitario tramite il quale ogni studente possa ricevere tutte le informazioni necessarie e procedere in modo informato a presentare la propria domanda di borsa di studio nella sede prescelta, col risultato aggiuntivo di poter disporre tempestivamente e organicamente, sia a livello regionale che nazionale, di tutti i dati relativi;

a proseguire, tramite tavoli di lavoro già istituiti o da istituire, l'approfondimento delle complesse problematiche del diritto allo studio universitario, onde intervenire in modo efficace per migliorare il sistema di diritto allo studio universitario, che purtroppo vede l'Italia in ritardo rispetto ai maggiori Paesi europei;

ad emanare quanto prima il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, già in ritardo di tre anni, destinato a stabilire i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per le borse di studio, nonché l'importo della borsa di studio e i requisiti

di eleggibilità per ottenerla, al fine di dare completa attuazione alla riforma del diritto allo studio universitario stabilita dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;

ad accelerare altresì le procedure per l'attivazione dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 68 del 2012;

nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012:

a) a valutare l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di ridurre la valutazione della situazione economica delle famiglie per l'accesso alle prestazioni di diritto allo studio universitario al solo indicatore ISEE, non utilizzando più l'ISPE (peraltro già ricompreso all'interno dell'ISEE) che era un indicatore integrativo rispetto all'ISEE sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, poi abrogato dall'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 159 del 2013;

b) a fissare quanto prima – ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2012 e dell'articolo 5, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 – i valori monetari entro cui le regioni devono stabilire il limite massimo di ISEE ed eventualmente di ISPE per l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017, tenendo conto delle analisi tecniche condotte negli ultimi mesi e delle proposte provenienti sia dalle regioni, sia dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, al fine di poter estendere nel 2016/2017 la platea dei beneficiari e contrastare altresì le esclusioni intervenute nel 2015/2016;

c) a valutare l'opportunità di procedere gradualmente ad una ripartizione del fondo integrativo statale per le borse di studio effettuata sulla base del fabbisogno delle regioni, come disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012; a tal fine siano

individuati criteri omogenei per la definizione della platea degli idonei beneficiari;

a rivedere la normativa dell'ISEE per verificare l'opportunità di disporre l'esclusione delle borse del diritto allo studio universitario e dei corrispettivi per le attività a tempo parziale svolte dagli studenti universitari ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2012 dal calcolo dei redditi delle loro famiglie ai fini della determinazione dell'ISEE o, quantomeno, ad autorizzare i Centri di assistenza fiscale e l'INPS a detrarre automaticamente tali somme dal computo dei redditi nelle dichiarazioni ISEE specificamente destinate all'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 159 del 2013;

altresì, tenuto conto della sentenza del TAR Lazio sopra richiamata, ad esplicitare normativamente lo scorporo dell'ISEE dell'assegno di disabilità percepito dal nucleo familiare, nel caso di studenti disabili o appartenenti ad un nucleo fami-

liare in cui uno o più membri percepiscano tale assegno;

a rivedere la normativa dell'ISEE per verificare la possibilità, esclusivamente nel caso delle prestazioni del diritto allo studio universitario, di pesare in modo differente nell'ISEE familiare i redditi dei fratelli e delle sorelle degli studenti e per riconsiderare le condizioni affinché uno studente universitario coniugato o con figli a carico possa formare ai fini ISEE un nucleo familiare autonomo senza dover invece appartenere a quello di origine;

a prevedere interventi compensativi per gli studenti che siano rimasti esclusi dai benefici nell'anno accademico 2015/2016 sebbene non avessero modificato le condizioni economiche delle famiglie;

a rendere stabile, a decorrere dal 2017, un incremento di almeno 50 milioni di euro del fondo integrativo statale per le borse di studio, al fine di mantenere e, se possibile, aumentare lo stanziamento disponibile nel bilancio statale del 2016.

(8-00175) Ghizzoni, Pannarale, Vacca, Palmieri.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (<i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	92
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 (<i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	93

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08151 Baradello: Iniziative per un nuovo progetto di risanamento dell'area dell'ex arsenale nell'isola La Maddalena	94
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	97
5-08152 Segoni: Chiarimenti sulla Valutazione d'Impatto Ambientale effettuata da Enac e Toscana Aeroporti per il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze	94
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	99
5-08153 Pellegrino: Sull'attuazione degli impegni di Governo in materia di geotermia recati dalla risoluzione 8-00103	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	101
5-08154 Matarrese: Sulla problematica relativa alla localizzazione della vasca di sollevamento a Marina di Ostuni	95
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	102
5-08155 Zolezzi: Sulla possibilità per i comuni di autogestire il servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti solidi urbani	95
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	103
5-08156 Carrescia: Sulle linee guida da parte dell'ISPRA per la manutenzione di impianti di depurazione	95
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	105
5-08157 Grimoldi: Sulla prosecuzione dell'attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Caffaro	95
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	106

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza
del vicepresidente Tino IANNUZZI. — In-

terviene il viceministro delle infrastrutture
e dei trasporti, Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Atto n. 283.

(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Il Viceministro Riccardo NENCINI manifesta la disponibilità del Governo a tener conto dei rilievi che potranno essere formulati dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato nel merito dello schema di decreto legislativo in esame. Fa poi notare la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, considerato il termine di scadenza della delega fissato al prossimo 18 aprile che implica l'adozione in via definitiva del decreto da parte del Consiglio dei ministri entro il 10 o 11 aprile prossimi. Proprio in considerazione di tale ristrettezza dei tempi, fa notare che il Senato ha deciso, tra l'altro, di dedicare l'intera giornata del prossimo giovedì 24 marzo all'esame del provvedimento in questione. Nel sottolineare, altresì, la complessità della procedura prevista dalla legge delega, ricorda che il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata sono chiamati a pronunciarsi entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto legislativo. In conclusione, auspica che si pervenga, entro i tempi previsti, alla predisposizione di un parere frutto di un proficuo lavoro coordinato tra i vari soggetti coinvolti.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nel ringraziare il Viceministro Nencini per la sua presenza e le puntuali osservazioni rese, ricorda che, nella giornata odierna, alle

ore 15,30, in congiunta con la 8^a Commissione del Senato, si svolgerà l'audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'ambito dello schema di decreto legislativo in esame. Nel far presente, inoltre, che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato con i rappresentanti dei gruppi, la prossima settimana potrà avere luogo l'audizione del Ministro delle infrastrutture, Graziano Delrio, auspica l'espressione di un parere che rappresenti un'equilibrata e condivisa sintesi dei rilievi che i vari membri della Commissione vorranno avanzare e delle osservazioni che perverranno alle Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento. Chiede, infine, al viceministro di confermare se il Governo intenda adottare entro la data del 18 aprile prossimo un unico decreto legislativo volto ad attuare le direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni e, nel contempo, a procedere al riordino complessivo della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, considerato che la legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha conferito la delega al Governo prevedendo differenti termini di adozione dei decreti legislativi volti a conseguire le suddette finalità.

Il Viceministro Riccardo NENCINI conferma che il Governo intende adottare, entro il termine del 18 aprile prossimo, un unico decreto legislativo volto sia ad attuare le direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni sia a procedere al riordino complessivo della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, nel ringraziare il Viceministro Nencini per le puntualizzazioni rese, dà conto dell'impegno dei relatori a predisporre un parere sullo schema di decreto legislativo in esame il più possibile condiviso, omogeneo e tempestivo, in modo da garantire che il nuovo codice degli appalti possa entrare in vigore entro la scadenza prevista del 18 aprile. Fa quindi presente che i contributi scritti e gli elementi informativi fino a oggi

pervenuti evidenziano alcune criticità del provvedimento, anche in termini di coerenza dello stesso rispetto alla legge delega, nonché in merito a talune disposizioni che si ritiene necessitino di chiarificazione e approfondimento. Alla luce dell'esigenza di svolgere un'adeguata riflessione su tali contributi, nonché sul parere che dovrà rendere il Consiglio di Stato, auspica che la Commissione adotti il parere di competenza attraverso un proficuo raccordo con l'altro ramo del Parlamento e in uno spirito di massima collaborazione con il Governo, le regioni e gli enti locali, anche in aderenza con i contributi che eventualmente le altre Commissioni parlamentari vorranno fornire. Auspica, quindi, che, in questo percorso, la Commissione, operando in stretto raccordo con l'omologa Commissione del Senato, persegua l'obiettivo di addivenire alla formulazione di due pareri al Governo di analogo tenore. Evidenzia, infine, come nello schema di decreto in esame vi siano numerosi rinvii a decreti ministeriali per l'adozione dei quali non sono definiti tempi certi.

Angelo CERA (AP), *relatore*, concorda con le osservazioni testé espresse dalla collega Mariani, rilevando come, alla luce della ristrettezza dei tempi a disposizione, occorra procedere celermente, affinché il nuovo codice degli appalti possa entrare in vigore entro la scadenza prevista del 18 aprile. Alla luce delle numerose preoccupazioni evidenziate nei contributi scritti pervenuti, auspica che la Commissione, operando in armonia con il Governo e valutando i contributi forniti eventualmente dalle altre Commissioni, concluda il suo lavoro in maniera proficua, prendendo anche nella dovuta considerazione il parere che il Consiglio di Stato dovrà esprimere.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nel ringraziare il Viceministro Nencini per le considerazioni svolte, sottolinea che, alla luce della ristrettezza dei tempi a disposizione e della complessità e dell'ampiezza del provvedimento, risulta quantomai oppor-

tuno acquisire, prima dell'espressione del parere, il parere del Consiglio di Stato, organo giurisdizionale di secondo grado, di sindacato di legittimità e di merito sugli atti amministrativi. Ricorda poi che le Commissioni devono pronunciarsi in merito alla conformità dello schema di decreto legislativo recante il nuovo codice dei contratti pubblici, con i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega, così come previsto dall'articolo 76 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

Atto n. 279.

(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione acquisirà contributi scritti dai soggetti interessati dalla tematica oggetto del provvedimento, al fine di acquisire elementi di informazione e di valutazione utili per la predisposizione del parere.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ritiene utile acquisire elementi di informazione dai soggetti interessati, in particolare dall'ISPRA, con specifico riferimento alla caratterizzazione e ai limiti delle concentrazioni di inquinanti, onde evitare il rischio di un aumento della quantità di rifiuti e del relativo traffico, con conseguente incremento dei costi di smaltimento, e al fine di interrompere un inaccettabile « turismo » dei rifiuti, che alimenta il potere di alcune *lobby*.

Piergiorgio CARRESCIA, *relatore*, nel prendere atto dei rilievi formulati dal collega Zolezzi, evidenzia la necessità di un'accurata istruttoria, in particolare su alcune specifiche criticità del provvedimento in esame. Fa riferimento, in primo luogo, alla riduzione a 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico, del limite massimo di amianto che le terre e rocce da scavo possono contenere, che, a suo avviso, potrebbe incidere sulla produzione di rifiuti contenenti amianto, aumentandone la quantità e i costi. Meritano, a suo avviso, un ulteriore approfondimento anche le disposizioni recanti semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo; gli adempimenti richiesti per i cantieri di piccole dimensioni, che rischierebbero di assoggettare tali cantieri ad oneri eccessivamente gravosi da sostenere; le pratiche industriali previste per le operazioni di stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma. Nell'evidenziare, infine, i rischi ambientali derivanti dalla caratterizzazione chimico-fisica, auspica che la Commissione pervenga alla predisposizione di un parere il più possibile condiviso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere, entro il 31 marzo, il parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.25.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08151 Baradello: Iniziative per un nuovo progetto di risanamento dell'area dell'ex arsenale nell'isola La Maddalena.

Roberto CAPELLI (DsS-CD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto CAPELLI (DeS-CD) prende atto delle iniziative, enucleate nella risposta del Governo, poste in essere per superare le criticità descritte nell'interrogazione. Ricorda, quindi, che la decisione di svolgere il vertice G8 nell'isola de La Maddalena, al fine di rilanciare la zona in chiave turistica, seguì allo smantellamento in quell'area della base navale americana e che il Tribunale civile di Cagliari ha condannato lo Stato a un risarcimento, in favore della Mita Resort Srl del gruppo Marcegaglia, pari a 39.438.000 euro per i mancati guadagni. Confidando, quindi, nell'opera di accertamento delle responsabilità svolta dalla magistratura, auspica che il Ministero si adoperi per riconsegnare alle amministrazioni locali sarde il patrimonio di strutture ricettive e civili dell'area in questione, per rilanciarne l'attività economico-sociale attraverso un progetto di sviluppo e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente.

5-08152 Segoni: Chiarimenti sulla Valutazione d'Impatto Ambientale effettuata da Enac e Toscana Aeroporti per il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) sottolinea le molteplici criticità relative al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze, sulla cui realizzazione manifesta la propria contrarietà.

5-08153 Pellegrino: Sull'attuazione degli impegni di Governo in materia di geotermia recati dalla risoluzione 8-00103.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta della sottosegretaria, auspicando che il Governo, in tempi brevi, provveda a dare attuazione agli impegni previsti dalla risoluzione n. 8-00103. Evidenzia, inoltre, l'esigenza di sospendere le autorizzazioni *in itinere*, finché non vengano adottate le linee guida e gli interventi di riforma del settore, nonché la necessità di adottare in materia tecnologie innovative che non rechino alcun danno all'ambiente.

5-08154 Matarrese: Sulla problematica relativa alla localizzazione della vasca di sollevamento a Marina di Ostuni.

Bruno MOLEA (SCpI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Bruno MOLEA (SCpI) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale emerge

l'intenzione di realizzare la costruzione della vasca in un sito che, a giudizio degli interroganti, avrebbe un forte impatto ambientale.

5-08155 Zolezzi: Sulla possibilità per i comuni di autogestire il servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel sottolineare l'esigenza di assumere iniziative volte a valorizzare i territori, anche al fine di evitare ogni infiltrazione criminale nel settore dei rifiuti, fa presente che la propria parte politica si impegna a vigilare sui dati relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti, che presenta costi elevatissimi.

5-08156 Carrescia: Sulle linee guida da parte dell'ISPRA per la manutenzione di impianti di depurazione.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-08157 Grimoldi: Sulla prosecuzione dell'attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Caffaro.

Stefano BORGHESI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Stefano BORGHESI (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale non si evince alcun elemento di novità rispetto

alla situazione richiamata nell'interrogazione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-08151 Baradello: Iniziative per un nuovo progetto di risanamento dell'area dell'ex arsenale nell'isola La Maddalena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2007 ha dichiarato « Grande Evento » la Presidenza italiana del G8 per l'anno 2009, per il cui svolgimento veniva individuata l'area de « La Maddalena ».

Con la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (O.P.C.M.) del 19 novembre 2008, all'interno del territorio de La Maddalena è stato individuato come Sito di bonifica di interesse nazionale l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, molo carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua. Il soggetto competente allo svolgimento delle attività di bonifica nella suddetta area è stato individuato nel Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Successivamente, in seguito al sisma che ha colpito l'Abruzzo nell'aprile del 2009, anche al fine di contribuire al rilancio socio-economico della zona colpita, con d.l. n. 39 del 28 aprile 2009 è stato disposto che il « Grande Evento » del Vertice G8 si sarebbe tenuto non più nella città de La Maddalena, ma nel territorio della città de L'Aquila. Tuttavia, sono stati fatti salvi gli effetti prodotti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare il completamento delle opere programmate e in corso di realizzazione nella regione Sardegna.

In data 11 gennaio 2013, con decreto del Ministero dell'ambiente n. 7, il Sito di interesse nazionale de « La Maddalena » è stato declassificato a Sito di interesse

regionale (SIR), con conseguente trasferimento delle competenze in materia di bonifica a quest'ultima.

Inoltre, l'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale n. 7 del 2013 prevede che i finanziamenti non ancora disciplinati saranno regolamentati mediante il ricorso ad Accordi di Programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione e gli enti locali territorialmente competenti. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal citato decreto ministeriale n. 7 del 2013, in data 29 ottobre 2013 è stato sottoscritto, tra il Ministero dell'ambiente, la regione autonoma della Sardegna e il comune de La Maddalena, il Protocollo di intesa per il completamento delle opere di bonifica delle aree a mare antistanti l'ex arsenale militare de La Maddalena.

Tale Protocollo di Intesa disciplina l'utilizzo da parte del comune de La Maddalena, Ente titolare del procedimento di bonifica in base a legge regionale, la somma di Euro 11.236.996,99, di cui Euro 5.836.996,99 a valere su risorse ordinarie del Ministero dell'ambiente.

Si precisa, inoltre, che il Progetto definitivo di bonifica dello specchio acqueo dell'ex Arsenale militare è stato approvato con pareri favorevoli nella Conferenza di Servizi del 9 dicembre 2015 e adottato dal comune de La Maddalena in data 16 febbraio 2016.

Per l'assegnazione della gestione dell'ex Arsenale, il comune ha indetto apposita gara di appalto, aggiudicata dalla Mita Resort s.r.l. la quale, tuttavia, nel 2011 ha avviato una procedura arbitrale per ottenere la risoluzione della concessione. In

data 21 ottobre 2014 è stato pronunciato il lodo arbitrale che ha dichiarato risolta la concessione, obbligando la Mita Resort s.r.l. alla restituzione del complesso immobiliare.

Il Dipartimento della protezione civile ha successivamente impugnato il lodo arbitrale davanti la Corte di appello di Roma ed il relativo giudizio è stato rinviato per l'esame nel merito al novembre 2018. Nelle more delle vicende giudiziarie, il Dipartimento della protezione civile ha comunque avviato interlocuzioni con la

regione autonoma Sardegna, per consentire il ritorno del complesso immobiliare alla collettività locale. Tuttavia, la regione si è limitata a fornire solo una disponibilità di massima al rientro in possesso dell'immobiliare in questione, tenuto conto del contenzioso in atto.

Ad ogni modo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il Ministero dell'ambiente, unitamente a tutte le altre amministrazioni coinvolte, ha adottato tutte le iniziative possibili per il superamento delle criticità in atto.

ALLEGATO 2

5-08152 Segoni: Chiarimenti sulla Valutazione d'Impatto Ambientale effettuata da Enac e Toscana Aeroporti per il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, tenuto conto dei diversi aspetti tecnici che interessano la procedura, si rappresenta quanto segue.

L'ENAC, in data 24 marzo 2015, ha presentato la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto « Master Plan aeroportuale 2014-2029 » dell'Aeroporto di Firenze, che prevede la riqualificazione dell'aeroporto esistente.

La competente Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero, in data 1° aprile 2015, ha dato avvio all'istruttoria tecnica presso la commissione VIA/VAS e, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stato dato avviso al pubblico dell'avvio del procedimento di VIA e del deposito della documentazione progettuale sui quotidiani. Si fa presente, inoltre, che il procedimento comprende anche la valutazione di incidenza in quanto il progetto ricade all'interno dell'area naturale protetta SIC-ZPS « Stagni della piana fiorentina e pratese ».

Facendo seguito alle riunioni tecniche con gli enti coinvolti, il 21 luglio 2015, è stata formalizzata anche la richiesta di integrazioni su proposta della commissione CTVA. Tali integrazioni sono state consegnate in data 4 settembre 2015 e pubblicate sui quotidiani il 5 settembre 2015.

Successivamente, dopo aver avviato l'istruttoria tecnica sulla documentazione integrativa, in data 22 ottobre 2015, il Gruppo istruttore ha ritenuto opportuno convocare una riunione con il proponente

e tutti i soggetti che partecipano all'istruttoria tecnica, regione, MIBACT ed ISPRA, chiedendo un supporto tecnico alla CTVA sulle componenti ambientali (ambiente idrico, atmosfera, rumore e valutazione di incidenza). Ciò al fine di assicurare un efficace coordinamento delle istruttorie tecniche avviate, nonché al fine di definire la sede in cui dovessero essere definite le criticità riscontrate sul progetto, cioè se in fase di progettazione ovvero nell'ambito della procedura di VIA perché determinanti ai fini della compatibilità ambientale dell'infrastruttura stessa. Proprio in questa sede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha rilevato un'incongruenza tra il progetto e le previsioni del Piano di indirizzo territoriale della Toscana (PIT), con funzione di Piano paesaggistico, che tutela il lago di Peretola che si prevede di tombare.

La regione Toscana, con D.G.R. del 30/11/2015, ha espresso parere positivo con prescrizioni. L'ENAC, in data 11 marzo 2016, ha risposto trasmettendo puntuali controdeduzioni.

Per completezza di informazioni, si fa presente che sono stati conclusi i saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza archeologia di Firenze che ha espresso, al riguardo, il proprio parere endoprocedimentale. Le questioni paesaggistiche, afferenti la delocalizzazione del lago di Peretola, sono invece in via di definizione; esse devono essere oggetto di condivisione da parte della regione Toscana in quanto incidenti sul Piano paesaggistico copianificato.

L'istruttoria risulta attualmente in corso presso la commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e le osservazioni presentate da enti pubblici e da soggetti privati sono disponibili sul sito *web* di questo Ministero.

Si fa presente, comunque, che la normativa vigente in materia prevede la possibilità sia da parte del proponente di presentare integrazioni volontarie, sia da

parte dell'autorità procedente di chiedere in merito al progetto oggetto della procedura specifiche integrazioni e chiarimenti.

Ad ogni modo, mi preme sottolineare l'importanza del coinvolgimento delle comunità locali nella procedura autorizzativa di un intervento strategico e di notevole impatto come un aeroporto, nonché del confronto tra i diversi attori coinvolti a vario titolo nel percorso progettuale.

ALLEGATO 3

5-08153 Pellegrino: Sull'attuazione degli impegni di Governo in materia di geotermia recati dalla risoluzione 8-00103.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, tenuto conto della risoluzione 8-00103, si rappresenta quanto segue.

Con particolare riferimento alla questione relativa alla redazione delle linee guida finalizzate allo sfruttamento in sicurezza della risorsa geotermica, si fa presente che è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, a cui partecipa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il gruppo di lavoro ha coinvolto gli *stakeholder* istituzionali per il necessario supporto tecnico ed ha elaborato una bozza consolidata di linee guida.

Le linee guida sviluppano, in relazione a tutte le fasi progettuali, i requisiti tecnici necessari di progetto per garantire la tutela dell'ambiente con particolare riferimento alla tutela del suolo e della risorsa idrica, alla dualità dell'aria, nonché al monitoraggio e al controllo del campo geotermico, della microsismicità, della subsidenza e delle pressioni, di poro.

Si fa presente, inoltre, che nelle more dell'adozione delle linee guida possono essere sviluppate e concluse ulteriori, istruttorie. In particolare, si, evidenzia che, nel caso di specie, (ipotesi di una moratoria sugli impianti geotermici, pur essendo stata valutata, non ha trovato accoglimento.

La geotermia è un'importante risorsa energetica rinnovabile del nostro Paese. Essa rappresenta una risorsa strategica di interesse nazionale per la promozione del suo sviluppo rientra negli obiettivi stabiliti anche per rispettare il vincolo cosiddetto « 20-20-20 » imposto dall'Unione europea ai paesi membri (Direttiva 2009/28/CE).

Si fa presente infine che per quanto riguarda gli impianti pilota di competenza statale, la Valutazione di impatto ambientale (VIA), ad oggi, si è conclusa per n. 3 procedimenti:

Impianto pilota geotermico nell'area del permesso di ricerca « Cuma » nel comune di Bacoli (Napoli) – archiviato;

Impianto pilota geotermico denominato Castel Giorgio in comune di Castel Giorgio (Terni) con piano di utilizzo – concluso con esito positivo ma non ancora autorizzato;

realizzazione di un pozzo geotermico esplorativo a mare denominato « Marsili 1 » – permesso di ricerca « Tirreno Meridionale 1 » – da assoggettare a VIA (negativo all'esclusione dalla VIA).

Ad ogni modo, fermi restando i necessari tempi tecnici del gruppo di lavoro, le citate linee guida saranno poste al più presto all'approvazione dei Ministeri competenti.

ALLEGATO 4

5-08154 Matarrese: Sulla problematica relativa alla localizzazione della vasca di sollevamento a Marina di Ostuni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, tenuto conto in particolare delle informazioni acquisite dagli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.

Le opere d'intervento citate dall'Interrogante, si inquadrano e trovano la relativa copertura finanziaria tra i progetti individuati dall'Atto integrativo del 29 novembre 2007 dell'Accordo di Programma Quadro – « Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche » dell'11 marzo 2003, siglato tra Ministero dell'ambiente e regione Puglia, quest'ultima responsabile dell'attuazione dei medesimi.

Le opere in progetto hanno come principale obiettivo la realizzazione delle necessarie infrastrutture per dotare gli esistenti insediamenti costieri del territorio di Ostuni, di rete fognaria ed in particolare consentono di definire lo schema funzionale del sistema fognario per gli insediamenti costieri di Pilone, Rosa Marina e Monticelli. Il progetto in questione costituisce il proseguimento della rete di fognatura nera già esistente al servizio dell'insediamento di Diana Marina e prevede l'incremento delle opere a servizio delle marine, mediante la realizzazione, tra l'altro, di un impianto di sollevamento in località Pilone.

Con riferimento all'iter autorizzativo dell'opera, si evidenzia che il Servizio assetto del territorio della regione Puglia, con nota del 18 maggio 2011 emetteva il proprio parere evidenziando che « le opere in progetto, ed in particolare l'impianto di sollevamento, si pongono in contrasto con le prescrizioni di base del Piano urbanistico territoriale tematico « Paesaggio » (PUTT/P). Si concludeva, comunque, che « il progetto può comunque proseguire il

suo iter, poiché rientrante in una delle fattispecie previste dall'articolo 5, comma 7, del predetto Piano il quale fissa i criteri per eventuali deroghe (...) ».

Il Servizio ecologia della provincia di Brindisi, in data 10 giugno 2011 dichiarava di non sottoporre gli interventi in progetto alla fase di valutazione appropriata della valutazione di incidenza ambientale, poiché « l'intervento in questione, anche se non direttamente connesso alla gestione e conservazione del SIC IT9140002 denominato "Litorale brindisino", non lo interessa in maniera diretta e non determina effetti significativi sul sito in questione ». Il 18 maggio 2012, in sede di Conferenza di servizi sono stati acquisiti, tra gli altri assensi, anche il parere favorevole della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce e Taranto, il parere favorevole della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, nonché il parere favorevole della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia.

A seguito della complessa procedura, con nota 93015 del 1° agosto 2012 l'Acquedotto Pugliese ribadiva l'impossibilità di reperire soluzioni alternative.

Con delibera di giunta regionale del 18 settembre 2012 è stata rilasciata all'Acquedotto Pugliese S.p.a. l'Attestazione di compatibilità paesaggistica.

Ad ogni modo, la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente, ha richiesto uno specifico approfondimento sulle verifiche ex articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE *Habitat* in materia di valutazione di incidenza, per la quale si è in attesa di riscontro.

ALLEGATO 5

5-08155 Zolezzi: Sulla possibilità per i comuni di autogestire il servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti solidi urbani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La gestione dei rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dalle regioni, e ciò al fine di consentire, tra l'altro, il superamento della frammentazione delle gestioni stesse attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti e il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali. Le regioni provvedono alla delimitazione degli ATO, nel rispetto delle linee guida di competenza statale, oppure possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ATO, qualora predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza, rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa di settore, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 7 del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

In riferimento all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si richiamano inoltre le disposizioni contenute all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui, nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.

Solo nel caso in cui tali organismi non siano stati istituiti o designati, la gestione dei rifiuti può continuare ad essere esercitata dai gestori esistenti, come stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 152/2006 che nel merito prevede la continuità della gestione esistente fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito e dai comuni come previsto dall'articolo 198 del medesimo decreto legislativo.

Per quanto attiene alla possibilità di affidamento del servizio di raccolta, disgiuntamente dal servizio trasporto e smaltimento, si richiamano le disposizioni contenute all'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 che prevedono la possibilità di affidamento disgiunto, esclusivamente in capo all'autorità di ambito, del servizio di raccolta, commercializzazione, avvio a smaltimento e recupero dal servizio di gestione e realizzazione degli impianti.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che la forma organizzativa su scala vasta, tipica dell'ambito territoriale ottimale, corrisponde al soddisfacimento delle esigenze connesse all'efficientamento anche economico della gestione, favorendo le economie di scala, oltre che ai principi di solidarietà sociale, secondo cui, chi usufruisce di condizioni socio-economiche e territoriali favorevoli, supporta le utenze in condizioni di minor favore.

In tale ambito, il Ministero è impegnato nel favorire il processo di aggregazione tra comuni nonché l'attuazione di sistemi tariffari omogenei, sulla base di *standard* di livello nazionale.

In conclusione, si precisa che tali procedure debbano garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea sull'evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

ALLEGATO 6

5-08156 Carrescia: Sulle linee guida da parte dell'ISPRA per la manutenzione di impianti di depurazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La manutenzione degli impianti di depurazione è di fondamentale importanza per assicurare il costante raggiungimento nel tempo dei necessari livelli di efficienza degli impianti al fine di assicurare il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi. La corretta manutenzione permette, inoltre, di individuare in tempi rapidi la necessità di attivazione di interventi correttivi.

L'ISPRA ha da ultimo prodotto il manuale 81/2012 « Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane », approvata dal Consiglio federale nella seduta del 5 aprile 2012. Tale guida tecnica ha integrato le conoscenze maturate sull'argomento e fornito indicazioni metodologiche e tecniche in ordine alla progettazione e gestione dei sistemi di depurazione naturale per il trattamento delle acque reflue urbane.

In coerenza con il quadro normativo di riferimento, tale Guida Tecnica si aggiunge ai manuali ANPA, « Linee guida per la ricostruzione delle aree umide per il trattamento di acque superficiali » (2002) e APAT « Linee Guida per la progettazione e gestione di zone umide artificiali per la depurazione dei reflui civili » (2005).

Sempre nel 2012 è stato pubblicato da ISPRA il Manuale 80/2012: « Modello di indagine per la valutazione della fattibilità del riuso delle acque reflue depurate »; risultato di una convenzione stipulata dall'ISPRA con il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio e ambiente dell'Università degli studi di Brescia. Tale Guida contiene altresì una metodologia di valutazione dei livelli di performance, degli impianti di depurazione, basata su indicatori e indici numerici, che consente di formulare un giudizio oggettivo sulla funzionalità degli impianti e sulla fattibilità tecnico-economica del riutilizzo. Esso è inoltre corredato da 10 schede tecniche di analisi della fattibilità del riutilizzo delle acque reflue depurate presso altrettanti impianti.

In relazione all'esigenza di poter disporre di una Guida adeguata ad assistere i gestori delle tipologie di impianti maggiormente in uso nel nostro Paese, si informa che ISPRA, in collaborazione con il sistema agenziale, ha già assunto iniziative al fine di elaborare specifiche « Linee Guida » per la manutenzione delle diverse tipologie di impianti di depurazione delle acque reflue, la cui stesura è prevista che venga presentata al Consiglio federale entro la fine di questo anno.

ALLEGATO 7

5-08157 Grimoldi: Sulla prosecuzione dell'attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Caffaro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147), rispetto al processo di programmazione dei fondi 2014-2020, ha determinato la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che sarà destinato, in quota parte, al « finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali ». In attuazione di detta previsione normativa, il Ministero dell'ambiente ha provveduto ad elaborare, in raccordo con le regioni interessate, un quadro programmatico puntuale degli interventi e dei relativi fabbisogni finanziari per i settori di propria competenza, tra i quali la tematica delle bonifiche in area SIN.

Per quanto attiene al SIN di « Brescia Caffaro », la regione Lombardia, nel corso dell'anno 2014, ha segnalato un fabbisogno di 50 milioni di euro, poi rideterminato nel 2015 dalla medesima in 40 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle rogge, peraltro in corso di realizzazione e già disciplinato nell'Accordo di programma del 29 settembre 2009. Il Ministero dell'ambiente ha chiesto ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio l'assegnazione delle risorse occorrenti per l'ultimazione della bonifica del SIN di Caffaro e attualmente è in corso l'istruttoria.

Come è noto, al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel Sito contaminato di Interesse nazionale « Brescia - Caffaro », è stata prevista la nomina di apposito Commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013 (convertito con legge n. 9/2014), e dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito con legge n. 2 del 2009).

Per il SIN di Brescia è stato nominato il 17 giugno 2015 il dottor Roberto Moreni e allo stesso sono stati attribuiti i poteri necessari per la cura delle fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, nonché la promozione delle opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.

Con riferimento alla possibile delocalizzazione della Caffaro Brescia Srl dal sito di Brescia, il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente ha convocato una riunione per domani (18 marzo pv) con l'obiettivo di affrontare le criticità di carattere industriale, occupazionale ed ambientale connesse a tale annunciata delocalizzazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Regione Lazio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti della Regione Lazio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	113

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	115

INTERROGAZIONI:

5-06626 Mognato: Prosecuzione del programma « Superjet 100 » da parte di Finmeccanica .	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
5-06821 Zappulla: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.	
5-06842 Ferrara: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.	
5-07361 Paglia: Ipotesi di cessione della partecipazione di controllo di ENI in Versalis.	
5-07849 Ricciatti: Continuità produttiva e occupazionale del gruppo Versalis e dell'indotto.	
5-08102 Guidesi: Strategie di ENI nel settore dell'industria chimica italiana	110
<i>ALLEGATO 4 (Testo congiunto della risposta)</i>	121
5-07003 Lodolini: Piano di risanamento e di rilancio della società Saipem.	
5-07154 Ricciatti: Coerenza delle scelte strategiche dei vertici delle società ENI e Saipem rispetto alla politica industriale del Governo	111
<i>ALLEGATO 5 (Testo congiunto della risposta)</i>	123
5-07078 Crippa: Sospensione degli incentivi per alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili	111
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	125
5-07326 Fassina: Prospettive produttive e occupazionali del sito industriale Elettrocarbonium di Narni	112
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	127

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final e allegati)	112
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Atto n. 270.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a sollecitare al Governo l'applicazione dell'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012, in cui si prevede che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su schemi di atti normativi di recepimento di direttive europee (*vedi allegato 1*). Ritiene che le motivazioni della richiesta di parere parlamentare siano particolarmente necessarie nel caso di schemi di atti normativi come quello e in esame e gli altri cinque assegnati alla X Commissione (atti n. 271, 272, 273, 274 e 275) recanti normative tecniche e settoriali nelle quali la competenza delle Commissioni è limitata a prendere atto della conformità delle disposizioni di recepimento alla normativa europea.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se sia possibile rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana ritenendo utile

approfondire se nella categoria dei recipienti semplici a pressione siano ricompresi anche quelli per lo stoccaggio di idrogeno per autotrazione.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la proposta di parere del relatore che intende sottolineare la funzione sostanziale dell'attività parlamentare, ritiene si possa comunque accogliere la richiesta di chiarimento sulle specifiche tecniche dei recipienti semplici a pressione oggetto dello schema di decreto in esame.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, sottolinea che, a quanto risulta dalla documentazione fornita, si tratta di apparecchi a pressione semplici per aria e azoto che non hanno caratteristiche esplosive.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 30 marzo.

La seduta termina alle 13.20.**SEDE CONSULTIVA**

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 18/2016 – Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*). Dovendosi esprimere sul testo originario del decreto-legge per le motivazioni chiarite nella seduta di ieri dal Presidente Epifani, richiama l'attenzione dei colleghi, in particolare, sugli ultimi quattro capoversi delle premesse della proposta di parere in cui ha fatto riferimento ad emendamenti presentati dalla Commissione di merito nella seduta di ieri.

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea che è stata trovata nella fase emendativa una soluzione di equilibrio relativamente alla possibilità per BCC con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro di procedere alla trasformazione in società per azioni senza devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione e a fronte del versamento di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve (*cosiddetta way-out*). Evidenzia positivamente infine l'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere relativamente alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.30.

5-06626 Mognato: Prosecuzione del programma « Superjet 100 » da parte di Finmeccanica.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele MOGNATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Sottolinea che nell'aeroporto di Tessera vi è una situazione di oggettiva difficoltà con serie conseguenze dal punto di vista occupazionale. Aggiunge che l'aeroporto è il terzo nel Paese in ordine di grandezza e vede la presenza di un'importante industria aeronautica. Sottolinea pertanto la necessità di salvaguardare professionalità e competenze di un settore strategico per l'economia della zona.

Giudica parziale la risposta sul programma « Superjet 100 » relativamente al quale, stando a notizie di stampa, Finmeccanica avrebbe ridotto la propria quota. Sollecita il Governo a seguire con attenzione il programma « Superjet100 » cui sono interessati Francia, Iran e altri Stati.

5-06821 Zappulla: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.

5-06842 Ferrara: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.

5-07361 Paglia: Ipotesi di cessione della partecipazione di controllo di ENI in Versalis.

5-07849 Ricciatti: Continuità produttiva e occupazionale del gruppo Versalis e dell'indotto.

5-08102 Guidesi: Strategie di ENI nel settore dell'industria chimica italiana.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione Paglia 5-07361.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde alle interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe ZAPPULLA (PD), replicando, ringrazia la viceministra della risposta articolata che conferma l'impegno del Governo, ma anche le zone d'ombra della trattativa aperta tra l'ENI e il fondo statunitense SK Capital. Si dichiara particolarmente soddisfatto per i contenuti delle premesse in cui si è sottolineata la funzione strategica della chimica verde per il Paese. Esprime perplessità sulla politica industriale dell'ENI, sottolineando che da parte dei lavoratori non vi è alcuna posizione pregiudizialmente contraria nei confronti di *joint-venture* con grandi imprese straniere. Ritiene tuttavia che il fondo SK Capital non offra sufficienti garanzie sul terreno della solidità finanziaria dell'operazione. Ricorda che nello stabilimento di Priolo anni fa è stata fatta un'operazione con un colosso della petrolchimica mondiale, la Dow Chemical Company, la quale acquistò una parte della produzione solo per eliminare una concorrente sul mercato internazionale. Ritiene quindi che le preoccupazioni manifestate negli atti ispettivi in discussione siano tutte legittime e si sente rassicurato dalla dichiarazione che la chimica rappresenta un settore strategico per il Paese.

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando anche per le interrogazioni 5-06842 Ferrara e Paglia 5-07361, prende atto della risposta articolata e complessa, apprezzando che il Governo abbia voluto sottolineare il carattere strategico della filiera chimica italiana. Assicura che il proprio gruppo continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi delle politiche industriali di ENI nel settore chimico.

Guido GUIDESI (LNA) prende atto della risposta del Governo, e manifesta preoccupazione per l'attività di dismis-

sione da parte di ENI che provoca una situazione in alcuni casi di allarmismo, in altri di licenziamento. Ritiene che il fondo SK Capital non offra certezza sul piano degli investimenti e della tenuta dei livelli occupazionali. Sottolinea la necessità che Eni faccia chiarezza sugli obiettivi di politica industriale a fronte di una situazione di dismissione già in atto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, segnala che la Commissione riceverà in audizione il prossimo 6 aprile l'amministratore delegato dell'ENI.

5-07003 Lodolini: Piano di risanamento e di rilancio della società Saipem.

5-07154 Ricciatti: Coerenza delle scelte strategiche dei vertici delle società ENI e Saipem rispetto alla politica industriale del Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele LODOLINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e degli impegni assunti in questa sede dal Governo in merito al rilancio della Saipem e dei suoi stabilimenti italiani.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ed auspica che quanto affermato in questa sede rappresenti davvero un impegno per il Governo circa l'impatto del piano di razionalizzazione di Saipem sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e sul rilancio economico degli stabilimenti italiani.

5-07078 Crippa: Sospensione degli incentivi per alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Nel sottolineare che buona parte degli elementi di risposta sono già contenuti nelle premesse dell'interrogazione a sua firma, osserva come i tempi di risposta e di intervento attribuiti ad Enel Distribuzione non siano oggettivi perché spesso strumentalmente dilatati. Evidenzia altresì come nei settori dell'edilizia e della componentistica antincendio si applichi il sistema dell'autocertificazione da parte dei progettisti professionisti, mentre per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili è ancora vigente un sistema arretrato di controllo meramente documentale, per cui viene chiesto all'Enel di verificare la regolarità della documentazione prodotta e delle certificazioni relative agli impianti. Stigmatizza la sospensione dell'incentivo in fase di effettuazione del controllo soprattutto nei confronti dei soggetti che hanno dovuto adeguare gli impianti in base a sopraggiunte innovazioni normative. Riterrebbe preferibile passare anche per questo settore ad un sistema di autocertificazione e aumentare i controlli sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato, prevedendo eventualmente sanzioni pesanti, in caso di dichiarazioni mendaci, anche in capo ai professionisti.

5-07326 Fassina: Prospettive produttive e occupazionali del sito industriale Elettrocarbonium di Narni.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando, in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta che riguarda una vicenda assai complessa come quella del sito industriale di Narni in una regione già duramente colpita dalla crisi economica. Auspica pertanto che il Governo continui a monitorare la situazione e mantenga elevata l'attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento di Terni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nell'associarsi alle preoccupazioni espresse dalla collega Ricciatti circa le prospettive future dei lavoratori dello stabilimento di Narni, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final e allegati).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (Atto n. 270);

osservato che gli obiettivi del provvedimento, in linea con la nuova direttiva 2014/29/UE, sono volti a conseguire:

il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di recipienti non conformi alle norme di sicurezza, realizzando un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;

la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori;

una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità che assumono un ruolo incisivo nella realizzazione di un mercato sicuro;

tenuto conto degli effetti innovativi del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme generali di accreditamento e

vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE, recepiti nella modificazione apportata all'articolo 4 del decreto legislativo n. 311/1991;

rilevato che lo schema di decreto in esame fa riferimento a una normativa tecnica settoriale e che la valutazione della Commissione deve necessariamente limitarsi alla constatazione di una coerenza delle disposizioni relative ai recipienti semplici a pressioni con il quadro normativo europeo;

osservato infine che la relazione illustrativa (prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera *a*), della legge n. 234 del 2012) alla legge di delegazione europea 2014 non dà conto delle motivazioni della richiesta del parere parlamentare relativamente allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE, inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo, per il futuro, di prevedere che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea

chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su schemi di atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, lettera *a*), della legge n. 234 del 2012.

DL 18/2016 – Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio » (C. 3606);

rammentato che il provvedimento in argomento è suddiviso in quattro capi concernenti: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III), disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV);

sottolineato che la riforma del settore bancario cooperativo – di cui al capo I del provvedimento – è motivata dal fatto che tale settore « potrebbe dunque presentare – come si legge in sede di relazione di accompagnamento – oltre a esigenze di razionalizzazione della *governance*, anche esigenze di stabilità nel suo complesso e di rafforzamento patrimoniale a livello di singole banche di credito cooperativo (BCC) che potrebbero trovare ostacolo in alcuni tratti costitutivi della forma giuridica cooperativa in quanto tale (tra cui la ristrettezza della base sociale, i limiti al possesso azionario del socio, il voto capitaro) », e che, pertanto, « principio cardine » della riforma « è che – come ancora

si legge in sede di relazione di accompagnamento – l'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni », peraltro senza che ciò alteri « la qualificazione delle BCC come cooperative a mutualità prevalente »;

sottolineato altresì che la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) – di cui al capo II del provvedimento – ha lo scopo « di favorire – come annota la relazione di accompagnamento – lo sviluppo del mercato italiano dei “*non performing loans*” (NPL), facilitando l'accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l'ostacolo principale per la crescita di questo mercato », fermo restando che la suddetta garanzia potrà essere rilasciata solo a favore dei detentori di titoli *senior* con rating non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, e che il prezzo della garanzia assumerà a riferimento i *credit default swap* di società italiane con livelli di rischio corrispondenti a quello dei titoli *senior*;

richiamate, inoltre, le disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi – di cui al capo III del provvedimento – con

cui si dispone l'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi (articolo 14), si disciplina il regime fiscale della cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione (articolo 15), si modifica la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (articolo 16);

richiamate, infine, le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio – di cui al capo IV del provvedimento – con cui, all'articolo 17, si disciplina « l'attività di concessione di crediti – annota la relazione di accompagnamento – svolta in Italia da fondi di investimento alternativi (FIA), istituiti in Italia (FIA italiani) o presso Stati membri dell'Unione europea (FIA UE) », escludendo l'ambito di attività del credito al consumo, disponendo l'applicazione delle norme del TUF ai FIA italiani che concedono crediti, stabilendo – per i FIA UE che operino concessione diretta di crediti in Italia – procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali, assoggettando FIA italiani e FIA UE alle norme sulla trasparenza del TUB, e tutto ciò nel convincimento che la mancanza « di una disciplina nazionale organica e completa in materia – come conclude la relazione di accompagnamento – impedisce tra l'altro alle imprese italiane di far ricorso a un importante canale di finanziamento alternativo a quello bancario rappresentato dai fondi di credito esteri che, nell'incertezza sul quadro giuridico di riferimento, non operano nel nostro Paese »;

ravvisata – in riferimento all'articolo 1, comma 5, recante l'introduzione, nell'ambito del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei nuovi articoli 37-bis e 37-ter in materia di disciplina e di costituzione del gruppo bancario cooperativo – l'opportunità di prevedere – fermo restando il valore generale dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), laddove dispone che la maggioranza del capitale della capogruppo sia detenuta dalle BCC aderenti al gruppo – la possibilità di consentire alle BCC medesime di scendere sotto la soglia

di maggioranza, qualora ricorrano necessità patrimoniali tali da mettere a rischio la stabilità del gruppo o di sue componenti rilevanti, e – di conseguenza – positivamente valutata l'approvazione da parte della Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo la riformulazione proposta dal relatore – dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133, con cui si dispone, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze « al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia: a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo; b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo »;

ravvisata ancora – sempre in riferimento all'articolo 1, comma 5, recante l'introduzione, nell'ambito del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei nuovi articoli 37-bis e 37-ter in materia di disciplina e di costituzione del gruppo bancario cooperativo – l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), allo scopo di non limitare – in linea con i principi contabili internazionali (IFRS 10) e ferma restando la motivazione dell'intervento – i poteri della capogruppo in materia di nomina, opposizione alla nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo soltanto a casi eccezionali, e – di conseguenza – positivamente valutata l'approvazione da parte della Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo la riformulazione proposta dal relatore – degli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109, Petrini 1.139, con cui, appunto, all'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), si dispone la soppressione delle parole: « ed eccezionali »;

ravvisata inoltre – in riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo e terzo periodo, concernenti la c.d. *way-out*, cioè la possibilità, per BCC con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di procedere alla trasformazione in società per azioni senza devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione ed a fronte del versamento di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve – l'opportunità di rivedere tale meccanismo – tanto in considerazione di connessi rischi di eccessiva demutualizzazione e di instabilità del settore, quanto in ragione del principio di indivisibilità delle riserve mutualistiche e del possibile conflitto tra regime d'eccezione, tutela costituzionale della cooperazione e normative europee in materia di aiuti di Stato – e, di conseguenza, positivamente valutata l'approvazione da parte della Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo la riformulazione proposta dal relatore – degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, che prevedono termini temporali contenuti (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) per la facoltà di esercizio della *way-out* soltanto da parte di BCC che possiedano la richiesta dotazione patrimoniale (in caso di istanza congiunta, posseduta almeno da una delle banche istanti) già a fine esercizio 2015 e che, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio, conferiscano l'attività bancaria ad una società per azioni, con obbligo per le conferenti di modifica dell'oggetto sociale, di mantenimento delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile e di assicurazione ai soci di « servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la Spa conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza », fermo restando che l'inosservanza di tali obblighi determina la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

valutati altresì positivamente gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo le riformulazioni proposte dal relatore – in materia di gruppi bancari cooperativi costituiti da BCC aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano – con l'inserimento, all'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, dopo il comma 1, del comma 1-*bis* – nonché in materia di « fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo », volto a favorire – secondo le disposizioni recate dal nuovo articolo 2-*bis* – « processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo »,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle disposizioni di cui al capo II (GACS), valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, ai fini dell'efficienza delle operazioni di cartolarizzazione, strumenti di aggregazione di crediti in sofferenza quali l'acquisto infra-bancario di crediti per la loro successiva cartolarizzazione o la cessione diretta al veicolo da parte di più banche secondo lo schema della cartolarizzazione « *multioriginator* », nonché di ampliare – secondo lo schema di cui all'emendamento 3.24 presentato dal relatore nella seduta del 16.3.2016 – il perimetro degli intermediari finanziari cedenti crediti in sofferenza suscettibili della concessione della garanzia dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 15 concernenti il regime fiscale della cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'attuale previsione di applicazione della norma dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, che non ne consente, dun-

que, la fruibilità per gli interventi di risoluzione adottati nel novembre 2015;

c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16 concernenti la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare – secondo lo schema di cui all'emendamento 16.15 presentato dal re-

latore nella seduta del 16 marzo 2016 – la condizione del ritrasferimento entro un biennio – condizione la cui mancata realizzazione comporta il pagamento delle imposte in misura ordinaria, di interessi moratori e di una sanzione amministrativa del 30 per cento – per gli acquirenti che abbiano i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni « prima casa ».

ALLEGATO 3

5-06626 Mognato: Prosecuzione del programma « Superjet 100 » da parte di Finmeccanica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente evidenzio che il 3 Novembre 2015 il CdA di Finmeccanica ha approvato la nuova struttura organizzativa, basata su un modello divisionale « One Company », operativa dal 1° gennaio 2016.

Tale nuova struttura è articolata in quattro settori (Elicotteri, Aeronautica, Elettronica, Difesa Sistemi di Sicurezza e Spazio) e sette Divisioni (Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Sistemi Avionici e Spaziali, Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale, Sistemi di Difesa, Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni).

Con il nuovo modello organizzativo della One Company, Finmeccanica è diventata dal 2016 un'unica azienda, con un nuovo sistema di governance che ha superato il precedente modello della holding a capo di società controllate, articolato come già detto, in settori e divisioni operative.

In tale contesto si confermano le direttrici strategiche ed industriali, ivi comprese le mission individuate per i siti del settore Aeronautico di Finmeccanica in Campania e Puglia, che saranno attribuite alla Divisione Aerostrutture.

Riguardo tale segmento, il mercato di riferimento risulta essere altamente competitivo in ragione della presenza di importanti player a livello mondiale.

Riferisce la società Finmeccanica che, a seguito del nuovo piano industriale, l'eventuale riassetto di alcune attività non è mirato ad un impoverimento delle realtà territoriali, bensì a creare le condizioni per un loro effettivo rilancio e rafforzamento, salvaguardando le competenze specifiche.

In questo contesto nel particolare di quanto richiesto nell'atto in discussione, il sito di Venezia Tessera rappresenta un presidio produttivo di Finmeccanica dedicato attualmente ai Settori Aeronautica ed Elicotteri.

Relativamente al Settore Aeronautica Finmeccanica ha informato che presso il sito di Tessera sono in chiusura le attività di revisione e trasformazioni dei velivoli.

Il Piano Industriale del 2011 firmato dall'allora Alenia Aeronautica con le organizzazioni sindacali prevedeva già la chiusura delle attività per fine 2013. Attività addizionali hanno permesso di rimandare la chiusura a fine 2015. A partire da gennaio 2016, circa 130 addetti sono senza attività e si sta valutando la possibilità di applicare gli ammortizzatori sociali più idonei legati alla chiusura del sito, atti a mitigare gli impatti sociali.

La società sta altresì valutando la ricerca di imprenditori e/o partner interessati a installare attività manutentive in campo aeronautico che potrebbero assorbire una quota del personale dell'impianto.

Per quanto riguarda Superjet International che, come noto agli interroganti, è una *joint venture* italo-russa costituita da Finmeccanica-Alenia Aermacchi e Sukhoi finalizzata alla commercializzazione ed al supporto del velivolo regionale SSJ100 ai Clienti Occidentali, Finmeccanica ha informato che sono in corso trattative con il *partner* russo per rivedere i termini della collaborazione, all'esito delle quali saranno ridefiniti gli aspetti industriali e di business.

Relativamente invece al Settore Elicotteri sul sito si svolgono le attività relative al Montaggio Finale degli elicotteri NH90, che garantiranno continuità nei carichi di lavoro ancora per qualche anno.

Il Governo, in qualità di azionista di riferimento di Finmeccanica, nell'ambito

delle proprie competenze, potrà in essere ogni iniziativa e vigilerà affinché il nuovo modello di organizzazione della società, vada nella direzione dello sviluppo e del rilancio produttivo dei settori costituenti una risorsa strategica e irrinunciabile per l'intero Paese.

ALLEGATO 4

5-06821 Zappulla: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.

5-06842 Ferrara: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.

5-07361 Paglia: Ipotesi di cessione della partecipazione di controllo di ENI in Versalis.

5-07849 Ricciatti: Continuità produttiva e occupazionale del gruppo Versalis e dell'indotto.

5-08102 Guidesi: Strategie di ENI nel settore dell'industria chimica italiana.

TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente agli atti in esame aventi tutti il medesimo argomento.

Per il Governo la chimica è certamente una filiera strategica che va non solo mantenuta ma anche potenziata.

Proprio per questo motivo stiamo seguendo con grande attenzione i piani di ENI e di Versalis, al fine di perseguire lo sviluppo di lungo periodo non solo dell'azienda in questione ma di tutto il settore e di tutto l'indotto che naturalmente gravita attorno a questo importante asse strategico.

La vicenda si colloca in uno scenario internazionale del settore della chimica in cui i fattori che maggiormente favoriscono la competitività globale, ossia il basso costo delle materie prime, l'accesso a mercati in fase di crescita economica e la disponibilità di tecnologie adeguate, sono tutti attualmente presenti in alcuni Paesi (Stati Uniti e Paesi nel Golfo Persico), che hanno così visto crescere i relativi ambiti industriali.

Lo svantaggio dell'Europa nella chimica di base, che si è ridotto nel breve termine

grazie alla contrazione del prezzo del petrolio e a dinamiche di cambio favorevole, è ancora ampio e strutturale.

Si è così affermata l'importanza delle partnership che favoriscono sia lo scambio tecnologico e la possibilità di ingresso in altri mercati, sia il superamento di limiti strutturali e finanziari per sostenere gli enormi investimenti necessari.

Al riguardo non si può non evidenziare il caso della recente fusione tra la Dow Chemical e la Dupont che darà vita ad un colosso del settore da 130 miliardi di dollari di capitalizzazione e 90 miliardi di dollari di fatturato annuale.

In questo quadro, l'intento del Governo è quello di promuovere la qualificazione e la reindustrializzazione dei poli chimici, favorendo, in un'ottica di sostenibilità ambientale, il consolidamento della petrolchimica presente, lo sviluppo delle specialità e l'insediamento in queste aree di nuove attività produttive di filiera e, comunque, ad elevato contenuto innovativo.

Richiamo, a tale riguardo, i progetti di investimento contenuti nei protocolli sottoscritti presso il Ministero dello sviluppo

economico per il polo petrolchimico di Porto Torres e per quello di Gela e l'Accordo di programma per Porto Marghera, che pongono una particolare attenzione anche alle produzioni chimiche *bio based* (la cosiddetta chimica verde), basate sull'utilizzo di biomasse.

Per quanto riguarda, nello specifico la vicenda ENI-Versalis, segnalo che il 12 gennaio c'è stato un incontro con i vertici delle due società, alla presenza dei sindacati confederali e dei chimici, al quale è seguito, al Ministero dello sviluppo economico, un tavolo presieduto dal Ministro Federica Guidi, insieme ai Presidenti e agli Assessori delle Regioni coinvolte nei piani di ristrutturazione (Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Veneto, Sicilia e Sardegna).

In quella sede l'amministratore delegato di Versalis ha illustrato anche le prospettive dell'azienda alla luce della recente evoluzione del settore.

Il piano, predisposto dall'azienda, verte principalmente su tre pilastri:

l'ottimizzazione delle piattaforme produttive;

la riallocazione del portafoglio su prodotti a maggior valore aggiunto e nuovi prodotti, inclusa naturalmente la « chimica verde »;

lo sviluppo del business a livello internazionale.

Le prime fasi di attuazione di questo Piano hanno già dato buoni risultati.

Tuttavia è necessario un forte supporto di capitale che consenta di assicurare gli investimenti (pari a circa 1,2 miliardi di euro) previsti da questo piano quinquennale.

Nelle attuali condizioni di mercato petrolifero, quindi, la società ha la necessità di individuare un partner industriale con cui sviluppare sinergie e proseguire il percorso di crescita internazionale.

Nell'ambito di questo processo il Governo ha avuto modo di incontrare il fondo statunitense SK Capital, interessato all'acquisizione di una partecipazione in Versalis. Il Fondo ha in portafoglio un pool di aziende che generano nove miliardi di dollari di ricavi, con novemila dipendenti e oltre cento impianti produttivi in 32 Paesi.

Il fondo è specializzato nel settore della chimica, biochimica, igiene ambientale e sanità e non ha mai venduto fino a oggi le attività che ha acquisito. Al momento, comunque, non esiste alcuna operazione già conclusa. Sono in corso ancora alcune valutazioni finalizzate a garantire le migliori prospettive future di Versalis.

Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le parti e i territori interessati, continuerà a lavorare con l'obiettivo di valutare il mantenimento e valorizzare il rilancio delle attività oggi esistenti in Versalis e il mantenimento della chimica nel nostro Paese, in ragione della strategicità che riveste per l'Italia tale comparto.

ALLEGATO 5

5-07003 Lodolini: Piano di risanamento e di rilancio della società Saipem.**5-07154 Ricciatti: Coerenza delle scelte strategiche dei vertici delle società ENI e Saipem rispetto alla politica industriale del Governo.****TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in esame trattando gli stessi il medesimo argomento.

In relazione a quanto riportato dagli on.li Interroganti occorre premettere che a seguito del mutato assetto societario che ha portato Saipem ad uscire dal perimetro di ENI Spa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricevuto una serie di dati informativi che si illustrano di seguito.

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore *oil & gas* a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde.

Come riferito dagli onorevoli, il 27-28 ottobre 2015, la società ha annunciato una nuova strategia, volta a consolidare la leadership dell'azienda in un contesto di mercato negativo.

Tra gli elementi di questa strategia la citata società ha evidenziato:

un piano di razionalizzazione che ha l'obiettivo di conseguire ottimizzazioni cumulative per euro 1,5 miliardi nel periodo 2015-2017;

un processo, recentemente conclusosi, di consolidamento della struttura patrimoniale, che comprende un aumento di capitale di euro 3,5 miliardi, ed il rifinanziamento del debito residuo.

In occasione della presentazione del Piano Strategico è stato annunciato da Eni

– fino ad allora azionista di riferimento di Saipem con il 42,9 per cento delle azioni
– la cessione al Fondo Strategico Italiano (CDP) del 12,5 per cento di tali quote e la contestuale costituzione di un patto di controllo fra il Fondo e la stessa Eni. Tale operazione si è recentemente conclusa.

Riguardo alle attività della società in Italia e alle conseguenti preoccupazioni espresse dagli On.li Interroganti per le possibili ripercussioni sui livelli occupazionali, segnalo che l'azienda alla quale si è provveduto a chiedere informazioni espressamente, ha precisato che il piano di razionalizzazione non avrà impatti significativi sull'occupazione italiana.

Nello specifico Saipem ha evidenziato:

di ritenere Fano un centro di eccellenza ingegneristica di primaria importanza per lo svolgimento di tutte le attività di Saipem nel mondo, assolutamente da preservare;

di aver trasferito il ramo d'azienda costituito dai centri di esecuzione progetti di Vibo Valentia e Roma a Tecnomare (Eni), in quanto le risorse operanti nei centri erano impegnate in buona parte su progetti per Eni;

di continuare ad operare per cercare di assicurarsi commesse e per poter alimentare il lavoro dei propri siti di costruzione fra i quali Arbatax risulta particolarmente importante sia per la collocazione geografica relativamente al Mare del Nord, sia per l'alta specializzazione e professionalità dei lavoratori ivi impiegati.

Per quanto di competenza, il Ministero dello Sviluppo Economico segue già con particolare attenzione la situazione di tutti i siti, non solo quelli di particolare interesse per il Ministero dello Sviluppo Economico, ossia quelli della raffinazione e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ma, monitora costantemente l'evoluzione del rispetto dei protocolli d'intesa (Gela e Porto Marghera) in modo da agevolare e favorire le condizioni per un rilancio dei siti stessi.

ALLEGATO 6

5-07078 Crippa: Sospensione degli incentivi per alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si premette che il processo di adeguamento degli impianti fotovoltaici aventi potenza compresa fra i 6 kW e 50 kW ha avuto inizio nel 2012 ed è nato dall'esigenza di garantire l'esercizio in sicurezza della rete elettrica a seguito della vertiginosa crescita delle installazioni di impianti fotovoltaici registrata in quegli anni e delle conseguenti difficoltà segnalate, da Terna, all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Analoghi processi hanno avuto luogo in tutta Europa. L'associazione dei gestori di rete europea (ENTSO-E), già nel 2011, aveva evidenziato al Commissario all'energia della Commissione Europea che l'incremento di generazione fotovoltaica avrebbe potuto provocare criticità nell'esercizio in sicurezza dei sistemi elettrici nazionali, qualora non si fossero modificate le normative nazionali in merito agli standard di connessione di tali impianti.

Pertanto, al fine di garantire sicurezza alla rete e, al contempo, dare spazio all'ingresso di ulteriore produzione da fonti rinnovabili, l'Italia ha adottato le opportune disposizioni in materia. In particolare, dapprima, nel decreto interministeriale 5 maggio 2011, è stato previsto che tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 dovessero essere in grado di prestare determinati servizi di rete secondo modalità definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

Successivamente, il decreto interministeriale 5 luglio 2012 ha previsto che l'Autorità definisse modalità e tempi affinché gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 30 giugno 2012, venis-

sero ammodernati al fine di prestare i servizi di rete necessari a garantirne la sicurezza.

L'Autorità è quindi intervenuta con deliberazione 84/2012/R/eel dell'8 marzo 2012 in attuazione del decreto interministeriale 5 maggio 2011, prevedendo modalità e tempi di adeguamento per l'ammodernamento degli impianti di potenza superiore a 50 kW (c'era tempo fino al 31 Marzo 2013).

Successivamente, la stessa Autorità ha adottato la deliberazione 243/2013/R/eel del 6 giugno 2013 con cui ha proseguito, in attuazione del citato decreto interministeriale 5 luglio 2012, il processo di adeguamento dei vecchi impianti, definendo tempi e modalità nel caso di impianti di potenza fino a 50 kW entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012. Si tratta dell'insieme di impianti di cui chiede riscontro l'onorevole interrogante.

Nello specifico, i produttori erano tenuti ad adeguare:

a) entro il 30 giugno 2014, gli impianti di potenza compresa fra 20 e 50kW;

b) entro il 30 aprile 2015, gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW.

Dalla procedura di adeguamento sono stati esclusi gli impianti di potenza fino a 6 kW connessi alle reti di bassa tensione poiché per tali impianti, molto numerosi e tipicamente nella titolarità di utenze domestiche, vi erano maggiori difficoltà di adeguamento ed al contempo erano poco rappresentativi in termini di potenza complessivamente installata.

Si precisa quindi che sono stati interessati dalla sospensione solo coloro che, nonostante l'ampio preavviso, non hanno adeguato gli impianti negli ampi tempi previsti: 1 anno circa per gli impianti da 20 a 50 kW e 2 anni circa per gli impianti da 6 a 20 kW.

Solo in questi casi di ritardo da parte degli operatori è stato previsto il sopralluogo del distributore, da effettuare entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inoltrata dal produttore, per riattivare l'erogazione degli incentivi.

In ogni caso sono stati acquisiti elementi dall'Autorità, soggetto deputato al controllo del processo e all'eventuale irrogazione di sanzioni, e da Enel Distribuzione, che hanno dato i seguenti risultati:

L'Autorità non ha ad oggi alcuna segnalazione o procedimento contro i ritardi dei gestori di rete, né a seguito di segnalazioni di singoli produttori né a seguito di documentazione presentata da associazioni di categoria;

Enel Distribuzione ha comunicato che il tempo medio di attesa per i sopralluoghi effettuati, in caso di corretta e completa documentazione, è stato di 32

giorni lavorativi, e quindi inferiore ai 40 a disposizione, e che, con cadenza settimanale, la stessa Enel Distribuzione comunica al GSE il dettaglio degli impianti per i quali è possibile ripristinare l'erogazione dell'incentivo a seguito dell'esito positivo del sopralluogo.

In merito, infine, all'ultima osservazione circa l'effetto negativo di scadenze massive, si ritiene che il quadro fornito possa chiarire la questione: il processo di adeguamento, infatti, è stato previsto da una norma del 2012, è stato scaglionato negli anni proprio per evitare gli effetti massivi evocati, sono stati previsti termini ampi, differenziati per ciascuna categoria e crescenti al diminuire della taglia dell'impianto.

Sarà, comunque, cura del Ministero continuare a verificare anche in futuro l'eventuale insorgenza di casi problematici che vengano segnalati all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico quale soggetto deputato al controllo del processo di adeguamento.

ALLEGATO 7

5-07326 Fassina: Prospettive produttive e occupazionali del sito industriale Elettrocarbonium di Narni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della comunicazione della multinazionale tedesca SGL Carbon della cessazione dell'attività dello stabilimento di Narni, il Ministero dello sviluppo economico ha aperto nel corso dell'anno 2014 un tavolo di confronto finalizzato a ricercare una soluzione diversa dalla mera liquidazione dello stabilimento.

Tale vicenda ha suscitato una forte tensione nel territorio per il venir meno di oltre 110 posti di lavoro che si sarebbero sommati a quelli delle numerose aziende in difficoltà.

Dopo un difficile confronto, nell'ambito del quale sono state monitorate alcune manifestazioni di interesse, si è intesa individuare una soluzione che prevedeva la cessione degli immobili e degli impianti del sito produttivo di Narni ad un imprenditore che, pur non operando direttamente nel settore, aveva dato garanzia di immediata continuità produttiva.

Tuttavia, come noto, negli ultimi mesi sono sorte problematiche di varia natura che il Ministero dello sviluppo economico, in accordo con la Regione Umbria e il Comune di Narni, sta cercando di affrontare per evitare la chiusura dello stabilimento.

Nello specifico dell'Elettrocarbonium Srl le problematiche attengono soprattutto la disponibilità di adeguate risorse finan-

ziarie per garantire una produzione che necessita di capitale circolante molto consistente soprattutto se paragonato ai volumi produttivi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha seguito con grande impegno tale crisi e nel corso dell'ultimo incontro del 4 marzo scorso, tenutosi presso lo stesso Ministero, che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Umbria, del sindaco di Narni e delle Organizzazioni Sindacali, le parti hanno convenuto tale cronoprogramma: se entro l'11 marzo 2016 non fosse stata trovata un'intesa tra le due aziende per garantire la continuità produttiva del sito, sarebbe stato convocato presso il Ministero dello sviluppo economico un confronto con i vertici tedeschi di SGL Group.

Lo scorso 14 marzo, infatti, a seguito della comunicazione di rottura delle trattative tra le due società da parte del liquidatore della SGL Carbon, gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico hanno inviato all'amministratore delegato di SGL Group una richiesta di incontro urgente.

Come si evince, in quanto detto, l'impegno del Ministero dello Sviluppo Economico in questa vicenda è massimo e si sta operando per ricercare, nel breve periodo, possibili soluzioni al fine di favorire la ripresa produttiva del sito di Narni.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07930 Baruffi: Iniziative per promuovere la continuità produttiva nello stabilimento Maserati di Modena	128
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	131
5-08075 Lombardi: Licenziamento di dipendenti e utilizzo di ammortizzatori sociali da parte di Alitalia – Società Aerea Italiana	129
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

5-07930 Baruffi: Iniziative per promuovere la continuità produttiva nello stabilimento Maserati di Modena.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide BARUFFI (PD), pur ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, fa presente di non potersi dichiarare pienamente soddisfatto, in quanto l'azienda si sta dimostrando latitante sia nel confronto con le parti sociali, sia nel dialogo con il Governo e le Istituzioni regionali. Pur rilevando che l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles,

Sergio Marchionne, ha oggi fornito rassicurazioni sull'aggiornamento del *business plan*, facendo presente che esso non comporterà alcun ridimensionamento dei *target* economici e perseguirà l'obiettivo di piena occupazione degli stabilimenti, osserva che l'amministratore delegato, che non ha voluto neppure incontrare i rappresentanti sindacali che volevano consegnargli una lettera, non ha fornito indicazioni precise sul futuro dello stabilimento Maserati di Modena.

In proposito, evidenzia che, pur non trattandosi di una situazione emergenziale, i volumi di produzione non garantiscono i livelli occupazionali e la prossima uscita di produzione dei modelli Gran Cabrio e Gran Turismo pone molti interrogativi sul futuro degli stabilimenti, in assenza di chiarimenti precisi da parte della proprietà. Auspica, pertanto, che il gruppo FCA voglia assicurare un futuro adeguato al marchio Maserati, che vanta una gloriosa storia ultrasecolare, e mostri maggiore disponibilità nella condivisione delle informazioni con le parti sociali e le Istituzioni.

5-08075 Lombardi: Licenziamento di dipendenti e utilizzo di ammortizzatori sociali da parte di Alitalia – Società Aerea Italiana.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberta LOMBARDI (M5S), dichiarandosi insoddisfatta della risposta, che fa proprie le informazioni fornite da Alitalia, osserva che allo stato la maggioranza dei licenziamenti effettuati da Alitalia-Cai è stata dichiarata illegittima per aver violato le norme sui criteri e sulle procedure di selezione. Fa presente, tuttavia, che molti lavoratori non vengono reintegrati, ma solo compensati monetariamente, per effetto delle norme introdotte dalla « legge Fornero ». Solo in alcuni casi i giudici hanno imposto la reintegrazione, che viene comunque disattesa da Alitalia-Sai.

Osserva che, nel frattempo Alitalia-Sai, oltre ad aver assunto oltre 600 dipendenti, procederà a breve, per sua stessa ammissione al quotidiano *Il Tempo*, con centinaia di ulteriori assunzioni. Si tratta di lavoratori assunti grazie agli sgravi contributivi, con la promessa di un contratto a tempo indeterminato che però, a suo avviso, è destinata a rivelarsi ingannevole, in quanto il *Jobs Act* non ha creato un effettivo aumento dei posti di lavoro stabili, avendo eliminato una serie di garanzie per il lavoratore, tra cui la tutela in caso di licenziamento ingiustificato. In sostanza, si stanno licenziando o collocando in cassa integrazione i lavoratori tutelati dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e si assumono nuove leve che costano meno e che possono essere licenziate in qualsiasi momento. Giudica, inoltre, particolarmente grave il trattamento riservato ai lavoratori disabili, ricordando che la legge n. 68 del 1999 prescrive una quota obbligatoria di assunzioni riservata alle cosiddette categorie protette, non rispettata da Alitalia-Cai fino alla fine del 2014. Sottolinea, inoltre, che tra i lavoratori licenziati dopo l'estate del 2014 si contano tantissime persone disabili, Nel

segnalare che in alcuni casi i giudici hanno ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, fa presente che, al momento, mancano dati certi sull'entità numerica dei licenziamenti in questione, in quanto dal mese di gennaio 2016 il servizio SILD (Servizio inserimento al lavoro disabili) del Centro dell'impiego di Roma e provincia non consente di verificare la quantità dei lavoratori delle suddette categorie attualmente alle dipendenze di Alitalia-Sai, rifiutando di rispondere alle richieste di accesso ai dati presentate da alcuni lavoratori interessati. Il semplice accesso a tali dati, che sarebbe bloccato dal *restyling* della banca dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consentirebbe di verificare la reale consistenza numerica dei licenziamenti operati da Alitalia-Cai di personale appartenente alle categorie protette, attraverso un semplice raffronto tra il numero di lavoratori impiegato in Alitalia-Cai e quello dipendente da Alitalia-Sai.

Giudica, in ogni caso, grave che un'enorme massa di denaro pubblico sia stata utilizzata per la ristrutturazione di un'azienda privata, nell'interesse esclusivo degli investitori, anche attraverso un massiccio utilizzo di ammortizzatori sociali, che accompagnano l'uscita di personale che viene, di fatto, sostituito da colleghi precari o comunque a più basso costo e con minori diritti. Ulteriori oneri per la finanza pubblica derivano, inoltre, dalle prestazioni del Fondo speciale del trasporto aereo, dall'investimento regionale per l'attivazione dei contratti di ricollocazione e, non ultimo, dagli sgravi contributivi che accompagnano il *Jobs Act*. A suo avviso, si tratta di una ingente quantità di denaro che si sarebbe potuta investire per tutelare l'occupazione e creare altri posti di lavoro, peraltro in un settore che si espande e che continua a confermare gli alti tassi di crescita registrati negli anni precedenti.

Da ultimo, auspica che si assumano iniziative volte a contrastare licenziamenti illegittimi, motivati dalla necessità del

buon esito di cessione dell'azienda, in contrasto con la normativa interna e con il diritto dell'Unione europea.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

**5-07930 Baruffi: Iniziative per promuovere la continuità produttiva
nello stabilimento Maserati di Modena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo stabilimento Maserati di Modena facente capo al gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) produce autovetture a marchio Maserati e a marchio Alfa Romeo.

Chiarisco, altresì, che la società nello stabilimento di Modena produce i modelli Maserati GranTurismo, Maserati GranCabrio e Alfa Romeo C4.

Dalle informazioni acquisite dalla competente Direzione territoriale del lavoro, la produzione di autovetture dei due marchi nello stabilimento di Modena è stato di 6.254 nell'anno 2014, di 6.425 nell'anno 2015, di 837 nei primi due mesi dell'anno 2016 con la previsione di ulteriori 396 autovetture nel mese di marzo.

Da quanto rappresentato dagli uffici territoriali, nel mese di febbraio la società ha fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria per quattro giorni che ha interessato 250 operai e 55 impiegati, mentre per i mesi di marzo e aprile, è stata aperta la procedura per la richiesta di ulteriori nove giorni che interesseranno 250 operai e 54 impiegati.

Per quanto riguarda la sostituzione dei modelli fino ad ora prodotti, la Società ha precisato che eventuali nuovi modelli da assegnare allo stabilimento di Modena saranno oggetto di valutazione nel quadro dell'attuazione del complessivo piano industriale del gruppo Fiat Chrysler.

Va considerato che Maserati è un marchio di grande prestigio, che opera sui mercati internazionali, sensibili, tuttavia, alle fluttuazioni dell'economia globale e alle difficoltà che tuttora attraversano alcuni mercati di sbocco.

Segnalo, altresì, che la Regione Emilia Romagna, a conoscenza delle preoccupazioni più volte sollecitate anche dalle organizzazioni sindacali del comparto relativa alla diminuzione del numero di autovetture prodotte e alle tipologie di modelli in produzione, ha avviato un dialogo con i vertici dell'azienda, per approfondire le questioni oggetto della interrogazione ed avere un quadro puntuale della situazione e delle prospettive concernenti il futuro della produzione.

In proposito, il Governo registra positivamente la conferma dell'obiettivo di piena occupazione negli stabilimenti italiani comunicata ieri da Fiat Chrysler Automobiles a seguito di un incontro dei vertici aziendali con le organizzazioni aziendali.

In ogni caso, il Governo continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, auspicando che il prestigioso marchio Maserati continui ad essere valorizzato come merita per la sua tradizione e il suo potenziale anche a livello internazionale.

ALLEGATO 2

5-08075 Lombardi: Licenziamento di dipendenti e utilizzo di ammortizzatori sociali da parte di Alitalia – Società Aerea Italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo in ordine alle vicende occupazionali di Alitalia-Società Aerea Italiana (SAI).

A tale proposito, Alitalia ha reso noto che gli esuberi di personale sono riconducibili alla situazione organizzativa di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana (CAI) e non all'operazione che, successivamente, ha coinvolto Alitalia SAI.

Alitalia CAI si trovava in regime di sospensione dagli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68 del 1999 in conseguenza dell'attivazione degli ammortizzatori sociali prima delle procedure di licenziamento collettivo concordate in ambito istituzionale.

Alitalia ha altresì precisato che i licenziamenti collettivi, che hanno anche riguardato trentadue lavoratori appartenenti alle categorie protette, sono stati effettuati nel rispetto della normativa e dei criteri concordati con le organizzazioni sindacali.

La medesima società ha reso noto che la maggioranza dei provvedimenti adottati dal tribunale di Civitavecchia hanno confermato la legittimità della risoluzione dei rapporti di lavoro.

Il Tribunale di Roma, invece, con ordinanza del 15 gennaio scorso, ha disposto la reintegrazione di cinque lavoratori nei confronti della cessionaria Alitalia SAI, dichiarando la nullità del licenziamento collettivo, intimato da Alitalia CAI. In tale caso il Giudice precedente ha ritenuto che il licenziamento, giustificato dalla cessione di azienda, era stato disposto in violazione dell'articolo 2112 del codice civile e del-

l'articolo 4 della direttiva 2001/23/CE. Avverso tale ordinanza pende attualmente giudizio di opposizione. Il medesimo Tribunale ha accolto, con la stessa motivazione, un analogo ricorso, disponendo però la reintegrazione nei confronti della cedente Alitalia CAI. Si fa presente, inoltre che in altre occasioni i giudici del Tribunale di Roma hanno accolto i ricorsi dei lavoratori, anche in sede di opposizione, con altre argomentazioni, dichiarando l'illegittimità dei licenziamenti intimati e condannando, tuttavia, Alitalia CAI al solo pagamento di un'indennità risarcitoria. Quanto ai licenziamenti impugnati da lavoratori appartenenti alle categorie protette, un unico ricorso è stato iscritto e accolto dal predetto Tribunale, che ha reintegrato il lavoratore presso la cessionaria Alitalia SAI, sotto il profilo della violazione della quota di riserva normativamente prevista.

Alitalia SAI ha reso noto inoltre che nel rispetto della normativa vigente, sta completando l'iter di attivazione di una convenzione, con decorrenza 2017, volta a consentire gradualmente le coperture dei posti riservati alle categorie dei disabili.

Infine, Alitalia SAI ha reso noto che anche grazie a nuovi investimenti, di aver proceduto ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato in conformità alla normativa vigente e agli accordi sottoscritti in materia, nel rispetto dei diritti di precedenza in capo al personale collocato in mobilità.

Ciò posto, in relazione a quanto evidenziato dall'interrogante ricordo che con il *Jobs Act* i licenziamenti sono diminuiti. Infatti, nel 2015 i rapporti di lavoro cessati

a causa di un licenziamento sono stati 841.781, con un calo dell'8,14 per cento rispetto al 2014. La diminuzione più consistente riguarda l'ultimo trimestre in cui si sono registrati 42.487 licenziamenti in meno rispetto all'ottobre-dicembre del 2014 con un calo pari al 14,9 per cento.

Proprio un anno fa con la nuova disciplina del cosiddetto contratto a tutele crescenti, applicabile ai nuovi assunti, è stato ribadito che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma ordinaria di contratto di lavoro. La nuova disciplina ha consentito di assorbire, la maggiore parte, della nuova domanda di lavoro mediante l'utilizzo di contratti a tempo indeterminato, abbattendo le forme di precariato più diffuse (contratto a termine, lavoro accessorio, co.co.co. e co.co.pro.) e garantendo le tutele proprie di tale tipologia contrattuale. A tale proposito i numeri indicano che nel quarto trimestre del 2015 l'aumento dei contratti a tempo determinato è di oltre il 100 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014 (371.519 in più). Nell'intero 2015 sono stati attivati 2.346.101 nuovi contratti a tempo indeterminato con un aumento del 43,5 per cento sul 2014 (+711.620 assunzioni stabili). Inoltre, i dati Istat sull'occupazione a gennaio, indicano un aumento degli occupati pari a settantamila unità rispetto a dicembre 2015 e di 299.000 unità rispetto a gennaio dello scorso anno. Pertanto, dopo anni difficili dal punto di vista occupazionale, il bilancio della riforma del lavoro è molto positivo e indicativo di un cambiamento netto nel sistema socio-economico del Paese.

A ciò si aggiunga che l'Istat ha rivisto il dato del PIL al +0,8 per cento, mentre la stima provvisoria indicava un +0,7 per cento. La sostanza è che l'Italia, dopo tre anni di calo consecutivo, torna a vedere il segno più davanti alla dinamica del prodotto interno lordo. L'Italia è ripartita e sebbene sia presto per considerare conclusa la lunga fase di stagnazione della nostra economia, è arrivato il momento di guardare al futuro con sempre più otti-

mismo. Sono tutti segnali forti a dimostrazione che il Paese è in grado di ribaltare positivamente i numeri della crisi. Certo come sono, che per cogliere appieno i segnali non più timidi di ripresa occorra la collaborazione attiva di tutte le istituzioni e le parti sociali, abbandonando una volta per tutte i risentimenti del passato.

Il *Jobs Act*, inoltre, opera in stretta sinergia con le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 e 2016 che introducono significativi sgravi contributivi proprio per agevolare le assunzioni a tempo indeterminato.

Ricordo inoltre, che con il *Jobs Act* è stato rivisto il sistema delle integrazioni salariali prevedendo una maggiore compartecipazione contributiva da parte delle imprese utilizzatrici. È prevista, infatti, l'applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all'organico dell'impresa, ma connesso all'effettivo utilizzo del trattamento (cosiddetto meccanismo del « chi usa di più paga di più »).

Rispetto al passato, è preclusa la possibilità di un utilizzo prolungato delle integrazioni salariali in assenza di prospettive di ripresa dell'attività aziendale.

Ricordo, infine, che la concessione degli ammortizzatori è subordinata alla verifica della effettiva sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente che prevede anche specifici accertamenti da parte degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel 2015, infatti, sono state effettuati circa 3.000 accertamenti in materia di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, e di contratti di solidarietà.

Da ultimo, nell'evidenziare che la questione segnalata non può che trovare una compiuta definizione sul piano giudiziario, non posso che garantire la disponibilità del Ministero che rappresento a monitorare la vicenda occupazionale dei lavoratori di Alitalia e la disponibilità ad intervenire, per quanto di competenza, laddove emergessero eventuali problematiche.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 1716-3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A 134

INTERROGAZIONI:

5-05298 Spessotto: Situazione organizzativa e funzionale della Croce rossa italiana nella regione Veneto 134

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 137

5-07114 Burtone: Prevenzione e cura dell'ipercolesterolemia familiare 135

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 138

5-07265 Di Vita: Ritardi nella realizzazione di un centro di eccellenza materno-infantile a Palermo 135

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 140

RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche (Seguito della discussione e rinvio) 135

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti .. 136

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 17 marzo 2016.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 1716-3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A.

Il Comitato si è riunito dalle 8.50 alle 9.

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 marzo 2016 — Presidenza del vicepresidente Marco RONDINI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

5-05298 Spessotto: Situazione organizzativa e funzionale della Croce rossa italiana nella regione Veneto.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, dichiara che si sarebbe aspettata

una risposta più articolata, evidenziando al riguardo che l'alienazione dell'immobile sito nel comune di Jesolo è stata decisa in maniera unilaterale dalla Croce rossa nazionale, senza tenere conto del punto di vista del Comitato regionale del Veneto. Sottolinea che tale immobile, che rischia di essere oggetto di azioni speculative, svolge un ruolo importante per l'accoglienza dei profughi e l'assistenza sanitaria e sociale nel territorio. Osserva che la situazione locale rispecchia la disastrosa procedura di privatizzazione in corso su scala nazionale, rilevando che il suo gruppo ha presentato in proposito molti atti di sindacato ispettivo rispetto ai quali la prima risposta data dal Governo è quella odierna, peraltro insoddisfacente.

5-07114 Burtone: Prevenzione e cura dell'ipercolesterolemia familiare.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, esprime soddisfazione per la risposta, che testimonia l'impegno a rendere più efficace l'opera di prevenzione delle malattie cardiovascolari.

In questo quadro, ricorda che l'arteriosclerosi rappresenta uno dei principali fattori di rischio, evidenziando l'importanza di uno *screening* efficace per quanto riguarda la familiarità. Segnala che sono ipotizzabili complicazioni in relazione al cosiddetto « decreto appropriatezza », che potrebbe ostacolare una capillare azione di monitoraggio sul territorio per individuare fattori come l'ipercolesterolemia.

5-07265 Di Vita: Ritardi nella realizzazione di un centro di eccellenza materno-infantile a Palermo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia DI VITA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per le informazioni molto precise, segnalando che i dati forniti dalla regione Sicilia appaiono assai diversi, in particolare per quanto riguarda la cifra impegnata per la realizzazione del centro di eccellenza materno-infantile a Palermo, che risulta essere di 16 milioni in luogo dei 53 milioni dichiarati a livello regionale. Nel ricordare che la Giunta regionale siciliana fornisce dati inesatti sullo stato di realizzazione e che il suo gruppo ha presentato esposti alla Corte dei Conti e alla procura competente in relazione a numerose irregolarità, rileva che la situazione reale appare assai deludente e sottolinea che in tal modo vi è un aggravio per la regione e per i pazienti costretti al ricovero in altre regioni.

Marco RONDINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Marco RONDINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 1° luglio 2015.

Marco RONDINI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali nell'ambito della discussione della risoluzione, che si è concluso l'8 marzo scorso.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO comunica che è in corso un approfondi-

mento da parte del Ministero della salute per puntualizzare alcuni aspetti relativi al tema oggetto dell'interrogazione.

Giulia GRILLO (M5S), alla luce della comunicazione del rappresentante del Governo, ritiene che il seguito dell'esame della risoluzione possa essere rinviato alla settimana successiva.

Marco RONDINI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 17 marzo 2016.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-05298 Spessotto: Situazione organizzativa e funzionale della Croce rossa italiana nella regione Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ha precisato quanto segue.

Il Comitato per la predisposizione degli atti di gestione del patrimonio della Croce Rossa Italiana, con verbale n. 6 del 9 settembre 2014, ha preso atto dell'inserimento nel piano di alienazione sia dell'immobile sito in Roma, via Toscana n. 12, che dell'immobile sito nel comune di Jesolo (VE), via Levantina, n. 100, entrambi sedi istituzionali, rispettivamente del Comitato Centrale CRI di Roma e del Comitato Regionale CRI Veneto.

Detto Ente, pertanto, ha provveduto alla predisposizione degli atti propedeutici per l'alienazione dell'immobile sito in Jesolo e, avvalendosi del Consiglio Nazionale del Notariato, come da convenzione del 23 luglio 2014, ha proceduto ad espletare n. 2 aste pubbliche telematiche, al prezzo stimato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Veneto (Ufficio Provinciale di Venezia-Territorio) in data 7 novembre 2014, rispettivamente:

in data 11 marzo 2015, importo euro 42.074.000,00;

in data 13 luglio 2015, importo euro 42.074.000,00.

In considerazione che, ove i tentativi d'asta vengano dichiarati deserti, si può procedere alla riduzione prevista per legge – *ex* articolo 538 c.p.c. (quando una cosa

messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente), si è provveduto ad applicare quanto dettato dall'articolo citato, suddividendo il ribasso nei due tentativi di seguito riportati:

27 ottobre 2015, importo euro 37.866.600,00, pari al prezzo ribassato di un primo 10 per cento rispetto al prezzo fissato dalla perizia dell'Agenzia delle Entrate;

28 ottobre 2015, importo euro 34.079.940,00, pari al prezzo ribassato dell'altro 10 per cento rispetto al prezzo fissato nell'asta del 27 ottobre 2015.

Avendo già applicato il massimo ribasso consentito, si è richiesto un aggiornamento di perizia all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne l'alienazione degli immobili « con ribassi di quasi l'84 per cento », la CRI ha rilevato che il dato è privo di fondamento, in quanto la reale lettura dei dati è che, a fronte di una previsione di bilancio 2013/2014 per un importo di patrimonio alienabile pari ad euro 36.447.862,00, ne sia stato alienato solo per euro 6.519.000,00, cosa ben diversa dalla interpretazione per la quale un patrimonio stimato pari a circa 36 milioni di euro sia stato venduto per soli 6 milioni di euro.

ALLEGATO 2

5-07114 Burtone: Prevenzione e cura dell'ipercolesterolemia familiare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le malattie cardiovascolari sono ancora oggi tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Il peso delle malattie cardiovascolari sui ricoveri ospedalieri è in aumento; i dati di dimissione indicano che più della metà dei ricoveri per queste malattie sono dovuti ad evoluzione cronica e complicazioni di eventi acuti, nonché a complicità dell'ipertensione, del diabete e della malattia renale cronica.

Oggi sono noti sia i cosiddetti determinanti di salute, cioè le condizioni, legate allo stile di vita, predittive di malattie degenerative tra cui quelle cardiovascolari (alimentazione ricca di grassi prevalentemente saturi, sale e calorie, eccesso di alcool, inattività fisica, fumo di sigaretta), sia i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari arteriosclerotiche: quelle condizioni che, se presenti in individui senza manifestazioni cliniche di patologia, ne favoriscono l'insorgenza (livelli elevati di pressione arteriosa e di colesterolemia, dislipidemie, diabete mellito, sovrappeso e obesità, indicatori di infiammazione, fattori trombotogenici).

Tra questi fattori alcuni, come la colesterolemia, la pressione arteriosa, il sovrappeso e l'obesità, sono largamente influenzati dallo stile di vita e quindi potenzialmente modificabili. I fattori di rischio non modificabili sono rappresentati dall'età, dal sesso e dalla familiarità.

Sulla base dell'indagine condotta dall'Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare, tra il 2008 e il 2012, e dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Associazione Italiana Medici Cardiologi Ospedalieri, è stato possibile stimare in 20 regioni, attraverso misure dirette effettuate su campioni rappresentativi della

popolazione adulta, la prevalenza standardizzata di queste condizioni, che ha evidenziato come in età adulta (35-79 anni) sono ipertesi il 52 per cento degli uomini (di cui il 37 per cento non consapevoli) e il 40 per cento delle donne (di cui il 32 per cento non consapevoli); l'ipercolesterolemia è presente nel 39 per cento degli uomini (il 34 per cento di questi sono inconsapevoli) e nel 42 per cento delle donne (37 per cento inconsapevoli).

Il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP), già nel 2005, ha incluso tra le aree prioritarie di intervento le malattie cardiovascolari attraverso una strategia complessiva di prevenzione, che comprende la promozione della salute e dei corretti stili di vita della popolazione e l'identificazione precoce dei soggetti in condizione di rischio.

Il nuovo PNP 2014-2018, adottato nella Conferenza Stato – regioni con l'Intesa 13 novembre 2014, al fine di ridurre la morbosità, la mortalità e le disabilità premature delle malattie croniche non trasmissibili, tra cui le malattie cardiovascolari, ha per la prima volta individuato per tutte le regioni l'obiettivo dell'identificazione precoce (popolazione *target*: soggetti di età 45-60 anni) delle persone in condizioni di rischio aumentato per tali malattie.

Per le malattie cardiovascolari, l'obiettivo citato trae origine da una « *best practice* » valorizzata nell'ambito del Programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) 2009: « Attivazione di un progetto di prevenzione cardiovascolare primaria sul modello dei programmi di screening oncologico (IV screening) » e 2013 « Programma organizzato di screening del rischio cardiovascolare finalizzato alla pre-

venzione attiva nei soggetti cinquantenni » (Cardio 50) che, partendo dalla regione Veneto, oggi coinvolge 22 Aziende Sanitarie Locali in 12 regioni italiane.

I progetti hanno utilizzato il modello organizzativo degli « *screening* » oncologici di popolazione per intervenire sui fattori di rischio modificabili attraverso un approccio coordinato, multidisciplinare e integrato, orientato ad offrire una risposta sistemica e strutturata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il PNP prevede, una volta individuata una o più condizioni a rischio: soggetto in sovrappeso, iperteso, dislipidemico, iperglicemico, fumatore, sedentario, consumatore di bevande alcoliche, che il soggetto sia indirizzato, se necessario, verso una adeguata presa in carico sistemica, in grado di potenziare le risorse personali (« *empowerment* » individuale) per l'adozione consapevole degli stili di vita corretti o, quando necessario, verso idonei percorsi terapeutico-assistenziali multidisciplinari.

Le azioni del PNP, perciò, si attuano sia attraverso strategie di popolazione (di comunità) che strategie sull'individuo.

Le strategie di comunità prevedono programmi di promozione della salute e, in particolare, di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute della popolazione.

Tali programmi sono finalizzati a creare le condizioni per rendere agevole l'adozione di comportamenti salutari, attraverso l'impiego di diverse componenti: ciclo di vita, « *setting* » (scuole, ambienti di lavoro, comunità locali, servizio sanitario), e intersettoriale (politiche educative, sociali, di pianificazione urbana, dei trasporti, dell'agricoltura, ecc.), con il coinvolgimento (« *empowerment* » di comunità) di tutti i livelli interessati, dai responsabili politici alle comunità locali.

Dette strategie fanno riferimento al Programma « Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari », approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, che ha avviato tale processo « intersettoriale » per interventi

volti sia a modificare i comportamenti individuali non salutari (alimentazione non corretta, sedentarietà, tabagismo, uso dannoso di alcol) sia a creare condizioni ambientali atte a favorire l'adozione di corretti stili di vita, e quindi ridefinire l'assetto urbanistico per favorire gli spostamenti a piedi o in bicicletta, migliorare l'offerta di alimenti sani, migliorare la qualità dell'aria, garantire ambienti di lavoro sicuri e sani, seguendo l'idea di diffondere salute in tutte le politiche.

Il programma « Guadagnare salute » ha dato luogo alla collaborazione tra diversi settori, mediante lo sviluppo di intese e accordi nazionali con soggetti non sanitari, che hanno trovato ulteriore declinazione e rinforzo su scala regionale nei Piani Regionali di Prevenzione (PRP).

Le strategie individuali sono basate sulla prevenzione dei fattori di rischio, comportamentali e intermedi, attraverso la loro identificazione precoce, la conseguente auspicabile modificazione delle condizioni di rischio individuate e l'applicazione di interventi trasversali, integrati con i percorsi terapeutico – assistenziali di presa in carico, allo scopo di prevenire o ritardare l'insorgenza delle complicanze più gravi.

È quindi essenziale, per la riduzione del rischio di mortalità e di disabilità evitabili nel breve – medio termine, l'identificazione più precoce possibile dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili (comprese le dislipidemie familiari per patologie cardiovascolari) o di quelli che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti, e la loro conseguente presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Documento di valutazione del PNP, adottato in Conferenza Stato – regioni con l'Accordo del 25 marzo 2015, prevede che tutte le regioni predispongano entro il 2018 programmi di fattibilità per questo obiettivo e procedano anche alla loro realizzazione.

ALLEGATO 3

5-07265 Di Vita: Ritardi nella realizzazione di un centro di eccellenza materno-infantile a Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, per quanto di competenza del Ministero della salute, si precisa quanto segue.

In data 12 luglio 2012, la regione Sicilia aveva trasmesso a questo Ministero una proposta di Accordo di programma contenente il Documento Unitario di programmazione sanitaria, con il quale definiva la programmazione delle risorse assegnate nell'ambito del programma d'investimenti di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988.

Detto documento prevedeva n. 79 interventi, per un valore complessivo dell'investimento pari ad euro 983,5 mln, finanziato per euro 803,1 mln dalle risorse a carico dello Stato (95 per cento) e per euro 138,1 mln da risorse provenienti dall'alienazione di beni e dal cofinanziamento da parte di privati.

La proposta di Accordo di programma è stata positivamente esaminata dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in sanità in data 12 ottobre 2012, e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze in data 20 novembre 2012, per l'acquisizione del prescritto assenso tecnico-finanziario.

Con nota del 14 febbraio 2013 questo Ministero ha comunicato la momentanea impossibilità di sottoscrizione del citato Accordo, a causa della drastica riduzione delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con nota del 18 marzo 2014, la regione Sicilia proponeva un « *Addendum* » al documento, contenente un primo stralcio, che individua n. 74 interventi, per un

finanziamento a carico dello Stato pari ad euro 375.630.324.79, per un valore complessivo pari ad euro 441.500.341.87.

In data 5 giugno 2015, si è svolta presso il Ministero della salute una riunione con una rappresentanza regionale, tra cui l'Assessore della salute « *pro tempore* », avente ad oggetto l'Autorizzazione all'anticipazione/proposta di sottoscrizione dell'Accordo stralcio circa l'Istituto Mediterraneo per l'Eccellenza Pediatrica-ISMEP, e nel corso della riunione è stata effettuata una rappresentazione della nuova struttura che si intende realizzare.

Il Governo regionale ha recentemente adottato il Decreto Assessoriale n. 2153 del 15 dicembre 2014, che riunifica tutte le attività specialistiche di interesse pediatrico nel nuovo Istituto Mediterraneo per l'Eccellenza Pediatrica (ISMEP); pertanto, questo Ministero, considerata l'importanza dell'opera che si intende realizzare, conviene sulla necessità di aggiornare l'Addendum in funzione delle nuove scelte programmatiche, anticipando ad una prima fase di attuazione, gli interventi n. 80 « ISMEP – realizzazione del nuovo ospedale pediatrico ex Centro di Eccellenza Materno Infantile-CEMI di Palermo », per un importo a carico dello Stato di euro 16.150.000,00 e n. 81 « Realizzazione II stralcio di completamento Ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo », per un importo a carico dello Stato di euro 12.350.000,00, affinché si realizzi il percorso di integrazione già individuato.

La regione Sicilia, pertanto, a seguito delle indicazioni del Ministero della salute, ha trasmesso in data 17 settembre 2015

una Nuova proposta di Addendum, da ultimo modificata in data 12 ottobre 2015, e successivamente inserita, per il previsto parere nel Sistema SIVEAS (prot. 165/2015 del 20 ottobre 2015).

In riscontro alla richiesta di parere di cui sopra, questo Ministero, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa, ha formulato delle osservazioni, alle quali la regione, ad oggi, non ha ancora dato seguito.

Pertanto, allo stato attuale, appare impossibile che l'ISMEP possa essere funzionante già dal 2018, così come riportato sul sito istituzionale dell'ISMEP stesso.

Premettendo che i fondi di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988 vengono stanziati ed erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre per l'articolo 71 della legge n. 448/1998 le liquidazioni sono effettuate da questo Ministero, risulta, nel sistema Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità, riguardo a quanto sino ad oggi erogato a carico del bilancio, quanto segue:

CEMI: a valere su articolo 71 legge n. 448/1998, liquidati euro 16.779.112,96 con D.D. 9 settembre 2013, e D.D. 25 giugno 2015, risultano ancora da erogare euro 19.142.473,39, con una ulteriore previsione di spesa sino al 2017;

Centro di eccellenza oncologico di Messina: il monitoraggio risulta concluso, con un importo a carico dello Stato pari ad euro 27.214.439,53 interamente liquidato (ammesso a finanziamento con D.D. 31 gennaio 2008).

Centro di eccellenza ortopedico di Catania: a valere sui fondi articolo 20 legge n. 67/1988, sono previsti complessivi euro 96.437.049,53 a carico dello Stato, per i quali risultano già liquidati euro 75.665.468,30, con una ulteriore previsione di spesa sia per il 2015 che per il 2016. A valere sui fondi di cui all'articolo 71 legge n. 448/1998, risultano interamente liquidati con D.D. del 5 settembre 2014 euro 4.699.757,30, a carico dello Stato.

Da ultimo, a questo Ministero non risultano provvedimenti ministeriali posti in essere, in particolare nella fase di passaggio dal progetto iniziale CEMI al successivo ISMEP.

Inoltre, il Ministero della salute non ha avuto, oltre quello del 5 giugno 2015, né ha in programmazione, ulteriori incontri con i rappresentanti regionali in merito alla questione ISMEP, ma si è tuttora in attesa del documento Addendum definitivo, al fine di addivenire alla sua sottoscrizione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate dalla Commissione</i>)	144

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.10.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha cominciato l'esame delle proposte emendative e che si passerà ora

all'esame delle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri. Invita pertanto il relatore Agostini ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi Benedetti 8.01, Oliverio 9.01, Venittelli 28.01 e Zaccagnini 29.01.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Benedetti 8.01, Oliverio 9.01, Venittelli 28.01 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zaccagnini 29.01, la cui materia è già oggetto di delega al Governo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente che il Governo si rimette alla Commissione per gli articoli aggiuntivi Benedetti 8.01, Oliverio 9.01, Venittelli 28.01 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zaccagnini 29.01.

Luca SANI, *presidente*, avverte che porrà in votazione per primo l'articolo aggiuntivo Oliverio 9.01, e che qualora dovesse essere approvato non sarà posto in votazione l'articolo aggiuntivo Benedetti 8.01, di analogo contenuto normativo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Oliverio 9.01 e Venittelli 28.01 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Zaccagnini 29.01: s'intende vi abbiano rinunciato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative ed avverte che il testo risul-

tante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338
e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Licenza di pesca).

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

2. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che

comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

4. Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, può richiedere all'ufficio marittimo competente una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.

9. 01. Oliverio.

ART. 28.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Pesca del tonno rosso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 17 aprile 2015, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento.

2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comu-

nitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantic tuna*), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quanti-

tativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (*by-catch*) nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.

3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

28. 01. Venittelli.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Relazione per l'assemblea approvata dalla Commissione</i>)	161

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	147
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	150
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	153
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	157
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>).	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
– È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016
Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017)
– Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, sulla base del dibattito svoltosi nel corso della seduta di ieri, ha apportato alcune integrazioni alla propria proposta iniziale. Formula quindi una nuova proposta di relazione per l'Assemblea (*vedi allegato*).

Sergio BATTELLI (M5S), nel rinviare al successivo dibattito in Aula per una discussione più approfondita sui documenti in esame, manifesta la posizione contraria del proprio gruppo sulla proposta di relazione presentata dalla relatrice; ciò in ragione sia del richiamo al cosiddetto *Piano Juncker*, che giudica uno strumento inaccettabile e non adeguato alla complessa situazione italiana, sia per il riferimento al TTIP. Non ha peraltro ricevuto risposta alla domanda rivolta al sottose-

gretario Gozi, in occasione della sua audizione sui documenti programmatici, sulle motivazioni di sostegno del Governo a tale accordo.

Preannuncia quindi il voto contrario del M5S sulla proposta di relazione formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 8.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Atto n. 261.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rileva che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere su tre schemi di decreto legislativo (Atti del Governo nn. 261, 262 e 263) recanti norme in materia di giustizia e cooperazione penale, volti a dare attuazione nell'ordinamento interno a tre Decisioni quadro, che – in maniera combinata – costituiscono la base giuridica su cui si fonda la circolazione e l'uso dei *curricula* criminali nel diritto dell'Unione europea.

Tenuto conto della connessione dei tre provvedimenti svolgerà un'unica introduzione, per poi soffermarsi specificamente

solo sull'Atto n. 261. I successivi punti all'ordine del giorno saranno dedicati all'illustrazione degli Atti n. 262 e 263.

Si tratta, più precisamente, della Decisione quadro 2008/675/GAI, che mira a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri; della Decisione quadro 2009/315/GAI, che introduce il certificato penale europeo con il quale è possibile chiedere informazioni sulle condanne e le interdizioni iscritte nei casellari nazionali (la cui attuazione è rimessa all'Atto del Governo n. 262) e della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) per lo scambio di tali informazioni (la cui attuazione è rimessa all'Atto del Governo n. 263).

Risulta evidente, infatti, che per parlare di parità di trattamento tra precedenti penali nazionali e europei (di cui all'Atto del Governo n. 261) occorre che sia pienamente operativo il casellario europeo (di cui agli Atti del Governo nn. 262 e 263). L'operatività del casellario europeo è altresì determinante per conoscere – oltre alle condanne – eventuali interdizioni derivanti dalla condanna così da evitare, ad esempio, che il condannato in uno Stato per reati sessuali commessi su minori possa esercitare un'attività connessa alla cura dei minori in un altro Stato dell'Unione europea.

Pur in assenza di un'attuazione legislativa da parte del nostro Paese, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari è già operativo dal 2012 e trova per l'Italia il suo fondamento nella Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 1959 (la cui ratifica da parte dell'Italia è stata autorizzata con la legge 215/1961). Con il sistema ECRIS – *European Criminal Records Information System*, il sistema informativo del Casellario europeo consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli stati membri, in un formato standard comune a tutti. Attualmente, dunque, l'Ufficio del Casellario giu-

diziario del nostro Paese è interconnesso con il sistema ECRIS, scambiando informazioni praticamente in tempo reale, per via telematica, con tutti i Paesi membri (esclusi Malta, Portogallo e Slovenia). Le sentenze pronunciate all'estero però possono essere inserite nel casellario giudiziale solo dopo il riconoscimento (delibazione *ex* articolo 730 del codice di procedura penale); prima del riconoscimento, la sentenza straniera non ha quindi valore certificativo. Ricordo altresì che fin dal 2005, alcuni stati membri (Francia, Germania, Spagna, e Belgio) avevano realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento, denominata: *Network of Judicial Registers* (NJR) – Rete dei Registri Giudiziari, che ha coinvolto progressivamente 16 stati membri, di cui 10 pienamente operativi.

Con le decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI si è inteso, pertanto, dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei, ridisegnando ECRIS sulla traccia della rete NJR e sancendo sostanzialmente la nascita del Casellario europeo.

Segnala inoltre che il termine per dare attuazione a ciascuna delle tre decisioni quadro risulta già scaduto, e che occorre procedere senza indugio al recepimento degli atti in esame al fine di evitare di incorrere in procedure di infrazione. A partire dal 1° dicembre 2014, infatti, la mancata attuazione delle misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI) da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione europea, rendendo così obbligatorio il recepimento.

Ricorda che la delega per l'attuazione delle tre decisioni quadro è stata conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) prevedendo, per ciascun atto, specifici principi e criteri direttivi di delega, contenuti – rispettivamente – agli articoli 19, 20 e 21. Il termine per l'espressione dei pareri delle Camere – cui gli schemi di decreto legislativo sono stati assegnati il 15 febbraio 2016 – è il 26 marzo 2016.

Di seguito, procederà come detto, ad una breve illustrazione del contenuto dell'Atto del Governo n. 261, volto a dare attuazione alla Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, finalizzata a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri. Si tratta di uno strumento normativo che consente di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di utilizzo – secondo le regole proprie di ciascun sistema penale – dei precedenti penali pronunciati in ordinamenti diversi da quello in cui si svolge un nuovo procedimento.

La Decisione quadro 2008/675/GAI si compone di sei articoli. La finalità è limitata «allo stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri». A differenza di altri strumenti, la Decisione quadro 2008/675/GAI non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri. Pertanto, l'obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale. In tal modo è fatta salva la libertà di ciascuno Stato di scegliere quali effetti far derivare dalle preve decisioni di condanna su un nuovo giudizio contro la stessa persona per fatti diversi. Per condanna si intende «ogni Decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato»; sono quindi escluse le mere pendenze giudiziarie (i cosiddetti carichi pendenti). La decisione quadro sancisce il principio di assimilazione, per il quale ciascuno Stato membro deve assimilare alle condanne riportate in ambito nazio-

nale quelle riportate negli altri Stati membri, applicabile all'intero procedimento penale. Inoltre, la rilevanza dovrà essere assicurata sia per gli aspetti processuali, sia per gli aspetti di diritto penale sostanziale. Sono stabiliti i limiti entro i quali può darsi rilevanza alla precedente condanna subita in altro Stato membro, escludendo esplicitamente che i giudici di uno Stato membro possano interferire con il contenuto e gli effetti della Decisione presa in altro Stato membro, salvi i casi di trasferimento nel diverso Stato membro dell'esecuzione tout court della precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro. La Decisione quadro in esame sostituisce, tra gli Stati membri, l'articolo 56 della Convenzione dell'Aja del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (ratificata in Italia con legge n. 305 del 1977). Il termine per la procedura di adeguamento è scaduto il 15 agosto 2010.

La disposizione di delega (articolo 21 della legge di delegazione europea 2014) prevede che il Governo adotti un decreto legislativo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima (15 agosto 2014). I principi e criteri direttivi specifici di delega, stabiliscono che: la definizione di «condanna» coincida con quella della Decisione quadro (lettera a); siano prese in considerazione le precedenti sentenze di condanna pronunciate in altri Stati membri nei confronti di una stessa persona, sottoposta a processo penale per fatti diversi (rispetto a quelli oggetto della condanna) e di cui siano ottenute informazioni in virtù di reciproca assistenza giudiziaria. Inoltre, gli effetti giuridici da attribuire a tale precedenti condanne devono essere equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali (es. la recidiva), conformemente al diritto nazionale (lettera b); è escluso che tale presa in considerazione possa interferire con le decisioni già assunte, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia (lettera c).

Lo schema di decreto legislativo n. 261 si compone di 4 articoli. L'articolo 1

delinea la finalità dello schema di decreto legislativo. L'articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende « ogni Decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato ». L'articolo 3, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere. Tali condanne hanno rilevanza anche nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena. L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Fa osservare che nel sistema italiano vigente, prima del riconoscimento la sentenza straniera non ha valore; si prevede infatti che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di riconoscimento (articolo 730 del codice di procedura penale), prima di essere inserita nel certificato del casellario ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane. Con lo schema di decreto n. 261 si dà rilievo a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri anche in assenza di tale riconoscimento. Peraltro le finalità del riconoscimento sono individuate all'articolo 12 codice penale: 1) dichiarazione di recidiva, abitudine, professionalità o altro effetto penale; 2) applicazione di una pena accessoria; 3) applicazione di una misura di sicurezza personale; 4) a fini civili. Le finalità della « assimilazione » disciplinata dalla Decisione quadro in esame sembrano rientrare esclusivamente sotto il n. 1 dell'articolo 12 citato.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.

Atto n. 262.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, per l'introduzione generale al provvedimento, rinvia a quanto testé illustrato in sede di esame dell'Atto n. 261.

Introduce quindi lo schema di decreto legislativo n. 262, volto al recepimento nell'ordinamento della Decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale. La delega legislativa è prevista dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015). La decisione quadro, dunque, non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri, bensì quello di creare una interconnessione telematica tra i casellari giudiziari, rendendo effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti.

Ricorda che la Decisione quadro 2009/315/GAI – che abroga la precedente decisione 2005/876/GAI – si prefigge i seguenti obiettivi: definire le modalità attraverso le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro (« Stato membro di condanna ») trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato di cittadinanza della persona condannata (« Stato membro di cittadinanza »); definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni e precisare le procedure da seguire per le richieste di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale; definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle

condanne. A tal fine, la Decisione quadro chiede agli Stati membri di designare un'Autorità centrale, che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne. Le informazioni possono essere scambiate ai fini di un procedimento penale o per altri scopi, ad esempio per la selezione del personale. Mentre le risposte alle richieste ai fini di un procedimento penale sono obbligatorie, quelle per altri scopi dovrebbero essere fornite conformemente al diritto nazionale. Lo Stato membro richiedente può usare i dati personali trasmessi solo ai fini per cui sono stati richiesti, tranne che il fine sia adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità centrali devono essere formulate usando il modulo allegato alla decisione quadro. Il termine per l'attuazione è scaduto il 27 aprile 2012. Alla data del 19 gennaio 2016, 22 Stati membri hanno attuato la decisione quadro e 6 Stati – tra i quali l'Italia – non hanno ancora provveduto.

La delega per l'attuazione della Decisione quadro 2009/315/GAI è stata conferita dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) che detta una serie di principi e criteri direttivi specifici. Tali principi e criteri stabiliscono che: il decreto legislativo riprenda le definizioni di condanna, procedimento penale e casellario giudiziario della Decisione quadro (lett. a); l'autorità centrale nazionale sia il Ministero della Giustizia (lett. b); il Ministero della Giustizia debba comunicare allo Stato di cittadinanza ogni condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale (lett. c), nonché ogni successiva modifica a tale iscrizione (lett. d). La stessa autorità centrale dovrà, se richiesta dallo Stato di cittadinanza, fornire copia della sentenza e qualsiasi altra informazione relativa (lett. e); se l'Italia è Stato di cittadinanza deve, attraverso il Ministero della Giustizia, conservare tutte le informazioni ricevute al fine di poterle ritrasmettere dietro richiesta di altri Stati (lett. f); le modalità

per richiedere le informazioni al casellario giudiziale nazionale siano, pur nel rispetto del modulo allegato alla Decisione quadro, diverse in ragione del soggetto che effettua la richiesta (autorità centrale, cittadino o residente UE, autorità giudiziaria) (lett. g); anche le modalità di risposta alle richieste di informazioni sulle condanne estratte dal casellario siano diverse a seconda se relative a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, a un cittadino italiano ove la richiesta provenga da un Paese terzo, a un cittadino di altro Paese o apolide (lett. h); le risposte debbano essere date nel rispetto dei termini previsti dalla Decisione quadro (lett. i); i dati personali trasmessi possano essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati richiesti, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza (lett. l); nello scambio di informazioni si usi la lingua ufficiale di uno degli Stati o una lingua accettata da entrambi (lett. m); alcune informazioni contenute nel casellario giudiziale debbano sempre essere trasmesse (es. quelle relative alla condanna e al reato in base alla lett. n)) o debbano essere trasmesse se disponibili (informazioni supplementari in base alla lett. p); che altre informazioni possano essere facoltativamente trasmesse (lett. o) e q); lo scambio di informazioni debba avvenire per via elettronica e con un formato standard, ovvero che trasmesse in maniera che ne risulti traccia scritta per consentire di verificarne l'autenticità (lett. r).

Lo schema di decreto legislativo n. 262 si compone di 13 articoli, ripartiti in 3 capi e 2 allegati. Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta le disposizioni generali e, in primo luogo, definisce l'obiettivo dell'intervento legislativo (articolo 1). L'articolo 2 introduce alcune definizioni e aggiunge la definizione di Paese terzo (ovvero Paese che non è membro dell'UE). L'articolo 3 individua l'autorità centrale nazionale nell'ufficio presso il Ministero della giustizia che ha competenze per il casellario giudiziale in base al Testo Unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 313 del 2002; si tratta del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio (Ufficio III) competente per il casellario. Il Capo II (articoli da 4 a 10) concerne gli obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni a carico dell'autorità centrale. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che, se è condannato in Italia un cittadino di altro Stato UE, allo Stato di cittadinanza dovranno essere comunicate le informazioni elencate dall'articolo 5-ter del Testo Unico sul casellario, nonché ogni successiva modifica di tali iscrizioni e, previa richiesta, copia della sentenza e ogni altra informazione pertinente. Viceversa, quando la condanna di un cittadino italiano è pronunciata in altro Stato UE, l'autorità centrale deve conservare i dati e le informazioni ricevute. L'articolo 6 disciplina le modalità per presentare la richiesta di informazioni, prevedendo la trasmissione attraverso il modulo allegato allo schema; anche la risposta deve essere trasmessa in conformità allo standard allegato allo schema. L'articolo 7 precisa la tipologia di informazioni che possono essere trasmesse, distinguendo a seconda della cittadinanza dell'interessato e dell'appartenenza o meno all'Unione europea dello Stato richiedente l'informazione. L'articolo 8 individua il termine entro il quale l'autorità centrale deve rispondere. L'articolo 9 circoscrive l'utilizzabilità dei dati personali ricevuti da altro Stato membro alle finalità per le quali sono stati trasmessi salva l'utilizzabilità incondizionata a fini di prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza. L'articolo 10 stabilisce che la richiesta di informazioni debba essere fatta dall'Italia nella lingua dello Stato richiesto, mentre la risposta alle informazioni possa essere redatta in italiano o in altra lingua concordata con lo Stato richiedente. Il Capo III dello schema di decreto legislativo (articoli da 11 a 12) contiene le modifiche alle vigenti norme di attuazione del codice di procedura penale e al Testo Unico sul casellario giudiziale (decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 313 del 2002). L'articolo 11 inserisce il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato (articolo 110 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.). L'articolo 12 inserisce nel Testo Unico il riferimento al casellario giudiziale europeo, definito come «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani» (lett. a), b), e), f), h) e p)) e inserisce un nuovo titolo dedicato al casellario giudiziario europeo, composto da 3 articoli (lett. c). In particolare, il nuovo articolo 5-bis individua i provvedimenti che devono essere iscritti nel casellario; l'articolo 5-ter riguarda l'estratto del provvedimento inscrivibile e prevede che tutte le informazioni che giungono dallo Stato estero di condanna (sia quelle obbligatorie, che le facoltative, che le supplementari) debbano essere iscritte nel casellario; l'articolo 5-quater riguarda l'eliminazione delle iscrizioni a seguito di comunicazione dell'autorità centrale di un altro Stato membro.

Inoltre, l'articolo 12: integra le competenze dell'Ufficio centrale per il casellario giudiziale (lett. d), a cui dovranno rivolgersi le autorità interessate di altri Stati membri (lett. o); disciplina l'acquisizione, da parte dell'autorità centrale di altro Stato UE del certificato del casellario europeo, prevedendo che tale autorità straniera possa accedere tanto alle iscrizioni contenute nel casellario giudiziale italiano quanto alle condanne iscritte nel casellario europeo (lett. g); disciplina la richiesta del certificato del casellario europeo da parte dell'interessato (lett. i); disciplina la richiesta del certificato del casellario da parte della pubblica amministrazione (lett. m); demanda ad un decreto dirigenziale la definizione delle modalità di rilascio dei certificati (lett. n) e delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari europei. Questo ultimo aspetto

dovrà essere regolamentato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sentito tra gli altri il Garante per la protezione dei dati personali (lett. q). Il Capo IV, composto dall'articolo 13, contiene la clausola di invarianza finanziaria. Infine, i due allegati contengono, rispettivamente, il modulo per presentare la richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale e il modulo per rispondere a una richiesta di informazioni.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

Atto n. 263.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, per l'introduzione generale al provvedimento, rinvia a quanto testé illustrato in sede di esame dell'Atto n. 261.

Introduce quindi lo schema di decreto legislativo n. 263, volto al recepimento nell'ordinamento della Decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che mira a costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri di dati contenuti nei casellari giudiziali europei. In particolare, la decisione quadro per consentire di comunicare informazioni in un modo facilmente comprensibile definisce un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

La Decisione quadro 2009/316/GAI istituisce ECRIS, un sistema informatico de-

centrato basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro. Non viene istituita una banca dati centralizzata, in quanto tutti i dati estratti dai casellari sono conservati unicamente presso gli Stati membri; le autorità centrali degli Stati (per l'Italia il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia) non avranno un accesso diretto ai casellari. Il Sistema ECRIS è infatti composto da un *software* di interconnessione conforme ad un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni tra le banche dati di casellari giudiziali e una infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata (la rete di comunicazione s-TESTA). Quanto al formato di trasmissione delle informazioni, gli Stati membri dovranno menzionare il codice di trasmissione delle informazioni sia in relazione ai reati che alle condanne, utilizzando codici predefiniti previsti dall'allegato A alla Decisione quadro. Se il reato non trova corrispondenza specifica nei codici, dovrà essere selezionata la voce « categoria aperta » o « altri reati ». Analogamente si procederà per la pena irrogata e per le altre conseguenze penali (i relativi codici sono elencati nell'allegato B). Ulteriori disposizioni riguardano gli obblighi informativi degli Stati membri al segretariato generale del Consiglio europeo, in relazione ad esempio all'elenco dei reati nazionali previsti e delle diverse tipologie di pene e misure di sicurezza. Sono previste consultazioni tra le diverse autorità degli Stati membri per la redazione di un manuale che definisca le modalità procedurali per lo scambio di informazioni all'interno di ECRIS nonché un coordinamento operativo tra le stesse autorità per le azioni volte allo sviluppo e all'esercizio di ECRIS. Alla Commissione europea spettano obblighi di relazione periodica sugli scambi di informazioni e statistiche acquisite tramite ECRIS. Ricordo che il termine di recepimento delle disposizioni era fissato al 7 aprile 2012.

La delega per l'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI è contenuta nell'articolo 20 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), in

forza del quale il Governo deve osservare i seguenti specifici principi e criteri direttivi: introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci col sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari; attribuzione all'autorità centrale istituita presso il ministero della giustizia della responsabilità della gestione del sistema informatizzato; previsione di una serie di formati standard di trasmissione delle informazioni tanto in relazione ai reati per i quali è pronunciata la condanna, quanto in relazione alle pene applicate. In particolare, il Governo è chiamato a confrontare l'elenco dei reati e delle pene applicabili allegati alla Decisione quadro con le fattispecie penali vigenti nel nostro ordinamento e le possibili conseguenze penali della condanna, prevedendo inoltre la possibilità di comunicare anche informazioni sul livello di realizzazione del reato e sulla partecipazione ad esso del condannato nonché sull'eventuale recidiva o cause di esonero (anche parziale) della responsabilità.

Lo schema di decreto legislativo n. 263 si compone di 5 articoli, ripartiti in 3 capi, e 2 allegati. In particolare, il Capo I contiene le disposizioni generali e definisce l'oggetto dell'intervento legislativo (articolo 1) e alcuni termini chiave (articolo 2). Il Capo II istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia (articolo 3). La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati. L'articolo 4 specifica che, quando tra una condanna pronunciata in Italia e tali codici manchi una specifica corrispondenza, nella trasmissione delle informazioni si dovrà utilizzare la voce « categoria aperta » per una fattispecie o pena simile o « altro reato », « altra pena » in mancanza di ipotesi similari. Le ultime due voci dell'Allegato A sono relative a « Altri reati dolosi » e « Altri reati colposi ». Si consente infine l'utilizzo del parametro « decisioni non

penali » quando, a fronte di una richiesta italiana di informazioni sulle condanne, lo Stato interpellato comunichi, spontaneamente, non solo le decisioni penali ma anche altre pronunce. Infine, il Capo III (articolo 5) prevede la clausola di invarianza finanziaria. L'allegato A allo schema di decreto legislativo contiene la tavola comune delle categorie di reato, con i relativi codici, e l'Allegato B la tavola comune delle categorie delle pene e delle misure.

Segnala – tra i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, nell'ambito della disciplina relativa al casellario giudiziale europeo – la proposta di direttiva della Commissione europea del 19 gennaio 2016 (COM(2016)7 final) volta a modificare la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

La *ratio* dell'intervento risiede nel fatto che sebbene sia attualmente possibile scambiare tramite ECRIS informazioni sulle condanne a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi, mancherebbe tuttavia una procedura/meccanismo efficiente. Poiché i cittadini di paesi terzi non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, per ottenere informazioni complete sui precedenti penali di una determinata persona occorre inviare una richiesta a tutti gli Stati membri di condanna (« richieste generalizzate »), determinando un onere amministrativo per tutti gli Stati membri stimato in circa 78 milioni di euro l'anno. La proposta di direttiva prevede per gli Stati membri la possibilità di conoscere in anticipo quali siano gli altri Stati membri che possono dare riscontro ad una richiesta di casellario giudiziale circa un determinato cittadino extra UE, e di indirizzare tale richiesta esclusivamente a questi ultimi.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.

Atto n. 273.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015).

Anche questa direttiva, come quelle oggetto di esame la scorsa settimana, deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

La Direttiva 2014/32/UE, che consta di 54 articoli ed è corredata da 13 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 2004/22/UE poiché questa nel tempo ha subito modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni.

La nuova Direttiva disciplina gli strumenti per misurare nuovi, prodotti da un fabbricante stabilito nell'UE, o quelli nuovi o usati, importati da un paese terzo,

stabilendo requisiti di conformità uniformi con un approccio di armonizzazione massima.

A tal fine introduce:

1) misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;

2) il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento di misura con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;

3) norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;

4) misure volte a garantire la qualità dell'operato degli « organismi di valutazione della conformità » (OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività;

5) il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008;

6) misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

Quanto Lo schema di decreto legislativo in esame, si compone di 3 articoli e di 2 Allegati (A e B) e interviene novellando il

decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 attuativo della precedente Direttiva nella medesima materia.

Rinvia alla scheda predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento.

Si limita qui a ricordare, in estrema sintesi, che il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 1 modifica il D.Lgs. n. 22 del 2007 al fine di correggerne la terminologia per renderne conforme il testo alla nuova Direttiva. Vengono inoltre specificati i requisiti tecnici degli strumenti e introdotte disposizioni in materia di obblighi per i fabbricanti, e in materia di identificazione degli operatori economici. Ulteriori disposizioni intervengono in materia di presunzione di conformità degli strumenti, di procedure di valutazione della conformità, di dichiarazione di conformità UE, di marcatura di conformità CE, in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di organismi di valutazione della conformità e in materia di autorità di notifica nazionale, confermata nel Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 2 fissa la decorrenza di applicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016) e armonizza i riferimenti alla nuova normativa.

L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto in esame dispone la modifica e la sostituzione di alcuni allegati del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti e il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili. Inoltre è introdotto il nuovo allegato XIII in materia di dichiarazione di conformità.

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto

della direttiva. Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa, nello schema sono state esercitate alcune delle opzioni rimesse dalla Direttiva alla decisione dei singoli Stati membri.

In particolare:

è stata confermata ed estesa la facoltà di prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, nonché di prevedere delle eccezioni (articolo 3 della direttiva); più precisamente, all'articolo 1, comma 1, lettera hh) dello schema di decreto legislativo è stata introdotta un'ulteriore eccezione con riguardo ai distributori di acqua potabile, che si aggiunge a quella già vigente relativa ai distributori per la vendita di latte crudo (articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 22/2007);

è stata confermata ed estesa la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale (artt. 6, 8, 10, 11 e 19 della direttiva) con riferimento alle informazioni e alla documentazione, agli obblighi per gli operatori, nonché alla traduzione della dichiarazione di conformità UE (artt. 4, 4-*bis*, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 8-*bis* dello schema di decreto);

con la previsione del ricorso ad un organismo unico di accreditamento (articolo 1, comma 1, lettera p) dello schema di decreto) lo Stato italiano si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 24 della direttiva, di attribuire ad un organismo nazionale di accreditamento la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità.

Diversamente, le seguenti opzioni non sono state esercitate:

eventuale introduzione di limiti giustificati dalle condizioni climatiche locali e particolari classi di accuratezza (articolo 7 della direttiva);

possibilità di notificare comunque organismi di certificazione anche nel caso in

cui non si ritenga di adottare prescrizioni nazionali per gli strumenti e le funzioni di misura (articolo 23 della direttiva);

possibilità di adottare soluzioni alternative per la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità (artt. 31 e 32 della direttiva).

Tenuto conto dei contenuti del provvedimento e del carattere tecnico delle disposizioni recate, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Atto n. 274.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame provvede a recepire la Direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in virtù della delega sancita con la Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).

Anche questa direttiva, come quelle oggetto di esame la scorsa settimana e quella testé illustrata dalla collega Iacono, deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercia-

lizzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

Quanto allo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva, è interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 (che attuava la precedente direttiva 94/9/UE), mantenendo così una disciplina unitaria della materia e salvaguardando il più possibile la corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate. Consta di 28 articoli e di dieci allegati.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione ed elenca le pertinenti definizioni. Le norme si applicano ad apparecchi e sistemi di protezione che per le loro caratteristiche possono causare un'esplosione nonché ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione per il funzionamento sicuro degli stessi apparecchi e sistemi.

L'articolo 2 stabilisce che i prodotti devono rispettare quanto stabilito dall'allegato II, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza e salute; ai sensi dell'articolo 3 si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti contenuti nel medesimo allegato II. Le competenze nazionali, in assenza di armonizzazione europea, sono traslate sul MiSe, di concerto con il Ministero dell'interno.

L'articolo 4 subordina al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che devono, comunque, essere correttamente installati, utilizzati per gli scopi previsti e sottoposti a regolare manutenzione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, i fabbricanti, al momento della commercializzazione, garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal succitato allegato II, e l'articolo 6 li specifica anche in rapporto ai loro rappresentanti autorizzati.

Gli articoli 7 e 8 recano gli obblighi, posti in capo, rispettivamente, agli importatori ed ai distributori; essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 9.

Infine, l'articolo 10 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente apparecchiature conformi alla normativa, così come lo devono essere anche i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi.

L'articolo 11 dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008.

L'articolo 12 contiene diversi richiami agli allegati da III a IX, al fine di definire le procedure per valutare la conformità degli apparecchi. L'allegato X reca il modello della dichiarazione di conformità UE, come disciplinata dall'articolo 13.

L'articolo 14 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità nazionale di notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi della valutazione della conformità; il medesimo Ministero è anche individuato quale autorità di controllo degli organismi notificati.

L'articolo 15 reca prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati di valutazione della conformità.

Seguono disposizioni che si applicano ad organismi affiliati a quelli notificati (articolo 16), nonché disposizioni circa la procedura di notifica (articolo 17); sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati ed i ricorsi contro le loro decisioni (articolo 18). Specifici obblighi di informazione, in particolare nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sono posti in capo agli stessi organismi notificati (che partecipano anche al sistema di coordinamento e cooperazione con gli omologhi organismi europei) dall'articolo 19.

L'articolo 20 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi.

Gli articoli da 21 a 24 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, preven-

dendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico. Sono inoltre previste procedure speciali per quei sistemi o apparati che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, siano ritenuti rischiosi all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 21.

L'articolo 25 reca le sanzioni amministrative (da 500 euro a 1500 euro per ciascun prodotto commercializzato e messo in servizio senza i requisiti prescritti), l'articolo 27 contiene disposizioni transitorie e finali, l'articolo 28 la clausola di invarianza finanziaria.

Con l'articolo 26 si propone l'abrogazione della disciplina attualmente vigente.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Atto n. 275.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, evidenzia come con il presente schema di decreto legislativo si provveda a recepire la Direttiva 2014/35/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, in virtù della delega sancita dalla Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).

Anche questa direttiva, come quelle oggetto di esame la scorsa settimana e le due testé illustrate dai colleghi Iacono e Bergonzi, deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

La direttiva 2014/35/UE abroga la precedente Direttiva 2006/95/UE, anche al fine di adeguare la normativa in vigore al cd. pacchetto merci adottato nel 2008 e sopra ricordato. Analogamente, l'articolo 19 dello schema di decreto propone l'abrogazione della vigente normativa nazionale (la legge 18 ottobre 1977, n. 791; il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626; il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277).

Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli e di tre allegati.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, fissando quindi i limiti di tensione e stabilendo che il materiale elettrico posto sul mercato debba soddisfare requisiti che offrano un livello elevato di protezione di sicurezza. Lo stesso articolo richiama l'Allegato I recante i principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 dispone in ordine agli obblighi dei fabbricanti che garantiscono, tra l'altro, che il materiale elettrico sia progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 1 e all'allegato I. I fabbricanti possono inoltre nominare con mandato scritto propri rappresentanti ai sensi dell'articolo 4, per una serie di adempimenti.

Gli articoli 5 e 6 recano gli obblighi posti in capo, posti in capo, rispettivamente, agli importatori ed ai distributori; essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 7.

L'articolo 8 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici.

Ai sensi dell'articolo 9 si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza prescritti.

Gli articoli 10 e 11 recano similmente norme sulla presunzione di conformità, rispettivamente, sulla base di norme internazionali e sulla base di norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato il materiale, quando viene garantito un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.

L'articolo 12 dispone in ordine alla marcatura CE e l'articolo 13 stabilisce che deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile.

L'articolo 14 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi. Il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti, previa intesa dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle altre amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Gli articoli da 15 a 18 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevenendo, tra l'altro, misure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico. Sono inoltre previste procedure speciali per il materiale elettrico che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, sia ritenuto rischioso all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 15. La procedura di salvaguardia dell'Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato

membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.

L'articolo 19 dello schema di decreto propone, come sopra ricordato, l'abrogazione della vigente normativa nazionale; l'articolo 20 contiene disposizioni transitorie e finali e l'articolo 21 la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva in conclusione che lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva, tranne che per quelle disposizioni della direttiva che non richiedono recepimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final) – Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) – Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15)

**RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha svolto l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2016 « È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione » (COM(2015)610 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n.4) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017).

L'attività conoscitiva ha riguardato l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nonché di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ed ha consentito di acquisire utili elementi di valutazione.

Sono state trasmesse inoltre, ai sensi della legge n. 234 del 2012, le risoluzioni approvate dalle regioni Lazio e Friuli-Venezia Giulia.

Tutte le Commissioni permanenti, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso i pareri dei quali si dà conto in questa relazione.

Va rilevato, innanzitutto, che in questa occasione il Parlamento è stato messo nelle condizioni di fornire un contributo

utile entro il primo semestre dell'anno cui sono riferiti i documenti programmatici, avendo il Governo trasmesso la Relazione programmatica nel mese di dicembre 2015, entro i termini di legge.

Si tratta di un dato particolarmente positivo, che consente di definire una cornice strategica coerente per la politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee d'intervento prioritarie.

Il **Programma di lavoro della Commissione**, il secondo del suo mandato, presentato il 27 ottobre 2015, si pone in una linea di continuità rispetto agli orientamenti politici dell'anno precedente, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014.

Unitamente al discorso sullo stato dell'Unione, il Programma della Commissione riporta lo stato dell'arte delle principali misure messe in atto finora dalla Commissione e prospetta le prossime azioni che si intendono intraprendere.

La Commissione europea sottolinea che gli eventi dell'ultimo anno – tra cui la crisi greca, la pressione migratoria sempre più forte alle frontiere UE, gli attacchi terroristici, l'instabilità che regna nel vicinato dell'UE – hanno rafforzato la determinazione a puntare su queste priorità e a

optare per un metodo di lavoro che vada oltre l'ordinaria amministrazione, basato su una coraggiosa azione pragmatica e sull'impegno a collaborare con il Parlamento europeo e con il Consiglio per conseguire i risultati che gli europei si attendono.

Ci si trova di fronte, è evidente a tutti, ad una fase decisiva per il futuro delle istituzioni europee e della stessa Unione europea. Da come l'Europa saprà affrontare i fenomeni migratori e il pericolo terrorista, ma anche dall'esito della questione *Brexit*, si deciderà il futuro della costruzione europea. In tale quadro, la capacità concreta di produrre la discontinuità a cui la Commissione si è impegnata diventa decisiva per superare la crisi del rapporto tra Europa e cittadini europei e tornare a far percepire l'Europa come una opportunità e non come un vincolo o un problema.

Il Programma di lavoro si suddivide in 10 capitoli, corrispondenti a determinate priorità politiche, e reca sei allegati; in particolare, nel corso dell'esame in Commissione, ci si è soffermati sul primo, che raccoglie le 23 iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2016.

La **Relazione programmatica del Governo per l'anno 2016** è invece strutturata in cinque parti:

gli impegni che il Governo intende assumere sulle questioni istituzionali e macroeconomiche;

le priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, e settoriali, quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini;

la dimensione esterna dell'Unione (politica estera e di sicurezza comune, allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi);

le strategie di comunicazione e di formazione sull'attività dell'Unione europea e la partecipazione italiana all'Unione europea;

il ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei (CIAE) e il tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

Sono infine allegate al testo quattro Appendici con riferimenti ai documenti programmatici delle istituzioni europee.

Il Programma di 18 mesi delle tre Presidenze olandese, slovacca e maltese, presentato il 3 dicembre 2015, riprende la struttura dell'Agenda strategica adottata dal Consiglio europeo del 27 giugno 2014.

Si compone di cinque capitoli:

1) Occupazione, crescita e competitività, a sua volta suddiviso in Mercato unico, Imprenditorialità e creazione di posti di lavoro, Investire nel futuro, Attrattiva globale, Unione economica e monetaria;

2) Un'Unione che responsabilizza tutti i suoi cittadini e li protegge;

3) Verso un'Unione dell'energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima;

4) Libertà, sicurezza e giustizia;

5) L'Unione come attore forte sulla scena mondiale.

Obiettivo primario, secondo il Trio di Presidenze, rimane quello della crescita economica e della creazione di posti di lavoro. Le iniziative che figurano nel Programma del Consiglio coincidono in gran parte con quelle della Commissione.

L'esame congiunto dei richiamati documenti, insieme alle puntuali indicazioni recate nei pareri espressi dalle Commissioni permanenti nei rispettivi settori di interesse e emerse nel corso dell'attività conoscitiva, consente di individuare, nell'ambito delle condivisibili priorità indicate dalla Commissione europea, alcune iniziative cui attribuire particolare rilevanza.

Nell'ambito della priorità « **1. Un nuovo impulso all'occupazione alla crescita e agli investimenti** », si sottolinea, in riferimento all'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici di cui al cd. « piano Juncker », la necessità di una politica economica europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro. Appare a tal fine opportuno potenziare e accelerare gli investimenti del citato Piano, anche alla luce del suo andamento, definito « deludente » dall'OCSE, per ottenere l'effetto moltiplicatore complessivo stimato dalla Commissione europea.

Per il nostro Paese, come sottolineato dal Governo, le risorse del FEIS dovrebbero prevalentemente finanziare progetti per infrastrutture, investimenti ambientali, la *Digital Agenda*, investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione con il settore industriale privato, il finanziamento a piccole e medie imprese e *Mid-caps*.

Quanto alla revisione della Strategia UE 2020, emerge la necessità di individuare tempestivamente obiettivi che tengano conto dei profondi mutamenti intervenuti nel contesto macroeconomico, rispetto al momento dell'adozione della Strategia stessa. Per favorire in particolare occupazione, sviluppo e inclusione sociale, appare prioritario – oltre a concludere celermente *l'iter* delle proposte in materia impiego, mobilità dei lavoratori e integrazione dei mercati del lavoro – promuovere, nell'ambito della revisione di medio termine del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, l'estensione dell'efficacia dell'Iniziativa europea per l'occupazione giovanile, in modo da assicurare continuità alle misure adottate a livello nazionale nell'ambito del Programma operativo nazionale « Iniziativa occupazione giovani ».

Il Governo italiano indica inoltre come prioritario il rafforzamento degli interventi di politica attiva a sostegno dell'occupazione giovanile e dell'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà.

Appare altresì utile avviare una riflessione, vista la complessità di un simile

intervento, sulla possibilità di introdurre un sussidio europeo di disoccupazione, da finanziare tramite un rafforzato bilancio dell'UE (parere V commissione).

Rispetto alla revisione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020 la Commissione sottolinea che si rifletterà su come assegnare i finanziamenti in modo più mirato, in funzione delle priorità cui l'UE deve fare fronte.

Un ulteriore ambito di intervento è rappresentato dalla promozione degli investimenti nel capitale umano lungo tutto l'arco della vita, che si tratti di formazione professionale, istruzione superiore, competenze digitali e di alta tecnologia.

Nel quadro dell'Agenda per le nuove competenze per l'Europa – che incide significativamente sulle competenze delle regioni, come emerso nell'ambito dell'audizione della Conferenza delle Assemblee legislative regionali – occorre potenziare una forte alleanza sistemica scuola-mondo del lavoro, tra istruzione e formazione professionale, tra cultura generale e competenze specialistiche. Appare questa la principale linea di intervento nel contrasto contro la disoccupazione giovanile, attraverso un sistema educativo che permetta una integrazione dell'apprendimento in aula ed in azienda.

Il sistema duale appare infatti l'antidoto strutturale alla disoccupazione come occasione per rilanciare, anche con il contributo delle nuove tecnologie, quel concetto di cultura unitaria tra teoria e pratica, studio e lavoro, volto ad assicurare i livelli più elevati possibili di sviluppo economico, sociale e civile.

Inoltre, il riconoscimento delle qualifiche professionali e l'implementazione delle procedure amministrative per il rilascio della tessera professionale europea, su cui il Governo italiano ha mostrato una notevole tempestività di azione, sono strumenti importanti non solo per semplificare, ma anche per agevolare la mobilità dei professionisti, condizione imprescindibile per lo sviluppo di competitività, innovazione, crescita e qualità dei servizi, all'interno del mercato unico.

In tale contesto non debbono naturalmente essere tralasciate le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per quanto concerne la priorità « **2. Un mercato unico digitale connesso** », nel corso dell'ultimo anno la Commissione europea ha presentato numerose iniziative, nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale – diritto d'autore, commercio *online*, semplificazione e armonizzazione dei regimi IVA, registrazione online, anche transfrontaliera, delle imprese, portabilità dei contenuti tutelati da *copyright* – tutte condivisibili e all'attenzione del Parlamento.

Nella Relazione il Governo ricorda di aver presentato nel novembre 2014 la Strategia per la crescita digitale 2014-2020, che identifica le azioni prioritarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e il recupero del ritardo del nostro Paese rispetto allo *scoreboard* dell'Agenda digitale europea. Prospetta altresì l'adozione di una serie di iniziative in materia di sviluppo delle tecnologie *cloud* per una completa virtualizzazione dei servizi e delle infrastrutture; di audiovisivo; di amministrazione digitale e di diffusione sul territorio degli accessi *broadband*.

Occorre infatti – tenuto conto del fatto che l'obiettivo della Commissione europea è di presentare tutte le proposte legislative necessarie entro la fine del 2016 – promuovere l'adozione di misure volte ad assicurare un elevato livello comune per la sicurezza delle reti e delle informazioni, la definizione di *standard* comuni per favorire l'interoperabilità all'interno dell'Unione, la rimozione delle barriere che ancora ostacolano lo sviluppo dei mercati *online*, la protezione dei consumatori su tali mercati.

A tale impegno dovrebbe corrispondere, in ambito nazionale, un impulso decisivo all'attuazione delle misure organizzative e strumentali che permettano ai cittadini di accedere *online* al complesso dei servizi pubblici, mediante il Sistema pubblico di identità digitale, nonché di

conseguire benefici in ambito sanitario e sociale, eminentemente di competenza regionale.

La priorità « **3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici** » si articola intorno ad un'ambiziosa politica per il clima, in grado di garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Obiettivo dell'Unione dell'energia è quello di trasformare i 28 mercati nazionali in un unico mercato integrato, basato sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse, che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere.

A partire dal pacchetto di misure presentate nel febbraio 2015, la Commissione europea ha adottato molte delle iniziative annunciate nella tabella di marcia, sulle quali si sono espresse anche le competenti Commissioni di Camera e Senato, esprimendosi in senso favorevole e sollecitando la tempestiva adozione, in particolare, di tutte le misure attuative dell'Unione dell'energia, con particolare riguardo alla sicurezza degli approvvigionamenti del gas e dell'energia elettrica, in vista del dibattito politico previsto per il 6 giugno 2016 al Consiglio energia.

A questo proposito, il Governo preannuncia il suo impegno affinché tutte le proposte che saranno presentate dall'esecutivo europeo siano corredate da adeguate analisi di impatto che tengano conto degli effetti incrociati e delle interrelazioni delle varie politiche. Si sottolinea inoltre l'esigenza di disporre di un sistema di reportistica comune che usufruisca di indicatori atti a valutare le *performance* degli Stati membri nel raggiungere gli obiettivi al 2030.

Ulteriore priorità del Governo sarà la proposta di revisione della decisione sullo scambio di informazioni in materia di accordi intergovernativi con paesi terzi (IGA), sulla quale si sosterrà una posizione di contrarietà sul controllo *ex ante* obbligatorio da parte della Commissione europea per gli Accordi intergovernativi con i Paesi terzi.

Sulla revisione del regolamento dell'Agenzia europea dei regolatori (ACER), il Governo sosterrà un ruolo più forte della stessa nell'ambito della gestione del mercato interno dell'energia.

Infine, altra priorità del Governo nell'ambito dell'Unione dell'energia sarà quella di concludere i negoziati sulla proposta di regolamento sull'etichettatura energetica.

Per quanto riguarda le **politiche sul clima**, il Governo italiano intende impegnarsi nella definizione degli atti legislativi necessari ai fini dell'applicazione del Quadro 2030 per l'energia e il clima adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014. In tale contesto, il Governo, nell'ambito dell'*iter* di modifica della direttiva 2003/87/CE relativa al sistema di scambio quote emissioni (ETS), intende garantire che il sistema ETS si rafforzi, adotti regole di assegnazione gratuita che riflettano il progresso tecnologico e siano a favore degli impianti più efficienti, divenga più armonizzato per quanto riguarda la gestione del « *carbon leakage* diretto » ovvero la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in paesi con limiti di emissione meno severi, nonché si doti di regole più lineari, procedure meno laboriose e semplificazioni amministrative.

L'esame parlamentare delle proposte della Commissione ha evidenziato, oltre ai suddetti aspetti, la necessità, relativamente al pacchetto sull'economia circolare, di sostenere con adeguate misure sistemi virtuosi di gestione del ciclo dei rifiuti, anche mediante l'introduzione di una tassazione sulle emissioni di carbonio, i cui proventi dovrebbero essere destinati al finanziamento di politiche ambientali, come prospettato anche dal Governo italiano nella Relazione programmatica.

Un ulteriore invito riguarda l'opportunità di procedere, nei termini prospettati nella relazione del Governo affinché la Commissione europea provveda a presentare le iniziative preannunciate in materia di protezione del suolo e della biodiversità.

Si evidenzia infine, con riferimento alla piena e corretta attuazione degli obiettivi contenuti nel pacchetto sull'economia cir-

colare, con particolare riferimento all'impatto sul sistema italiano delle autonomie, l'opportunità di addivenire a definizioni puntuali e di univoca interpretazione nella proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e alle discariche (COM 2015 – 595 final).

La priorità « **4. Un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida** » è volta a consolidare i punti di forza del mercato unico, con particolare attenzione alle iniziative in materia di economia collaborativa e di introduzione di un piano d'azione sull'IVA che introduca un regime « definitivo, efficiente e a prova di frode ».

In tale ambito l'esame parlamentare ha evidenziato l'esigenza di tradurre concretamente la Strategia sulla rinascita industriale, da tempo delineata dalle Istituzioni europee, attraverso l'adozione di misure concrete, con particolare riguardo al settore manifatturiero e alla realizzazione del Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, anche rafforzando l'efficacia delle politiche a favore delle piccole e medie imprese. Particolare attenzione merita inoltre l'iniziativa della Commissione europea su Industria 4.0, al fine di massimizzare i benefici delle tecnologie digitali in ogni settore industriale in Europa.

In tema di sicurezza dei prodotti, Governo e Parlamento concordano sulla particolare importanza dell'adozione di una normativa europea nei termini prospettati dall'attuale articolo 7 della proposta di regolamento di cui alla comunicazione COM(2013)78, che prevede l'obbligo per fabbricanti e produttori di indicare la provenienza di origine per i prodotti non alimentari venduti nel mercato europeo. (X Commissione).

Con specifico riferimento, infine alla proprietà industriale, nella Relazione programmatica il Governo ricorda, l'imminente entrata in vigore del cosiddetto « pacchetto marchi » (direttiva 2015/2436/UE e regolamento 2015/2424/UE). Oltre a rendere più accessibile, efficiente e meno oneroso per le imprese il deposito di

marchi industriali, il pacchetto istituisce l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo).

L'Italia continuerà, inoltre, a dare il suo contributo alla lotta alla contraffazione, seguendo le linee strategiche dell'Unione europea, anche attraverso i piani operativi dell'EU Policy Cycle (il ciclo programmatico dell'Unione europea per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, adottato nel 2010), dove il Governo italiano ha il ruolo di coordinatore della priorità « contraffazione di merci con impatto sulla salute e sicurezza pubblica ». In tale ambito il Governo si propone di sostenere in sede europea l'introduzione dell'indicazione obbligatoria dell'origine, non in via generale, ma all'interno delle normative dell'UE che disciplinano i singoli settori merceologici.

La priorità « **5. Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa** » si concentra innanzitutto su una serie di misure attuative della Relazione dei cinque Presidenti sul tema « Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa ».

In sede di esame parlamentare dei documenti, è stata evidenziata – in via generale – l'opportunità di garantire maggiore flessibilità sia nella gestione dei conti pubblici e nelle politiche di investimento comuni, sia nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici.

Con specifico riferimento al sistema creditizio è invece emersa l'esigenza di adoperarsi per il completamento dell'Unione bancaria, con l'introduzione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro della garanzia comune europea sui depositi bancari, in aggiunta ai due pilastri già attuati del meccanismo unico di vigilanza europea e del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Inoltre, è stata evidenziata l'opportunità che il Governo continui gli approfondimenti in sede europea su questioni di fondo quali quelle riguardanti: la ridotta disponibilità di credito bancario; il problema dei crediti in sofferenza delle banche; la connessa disciplina del *bail-in* (di

cui alla direttiva 2014/59/UE); la creazione di un Tesoro europeo, nonché le misure in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, a sostegno dell'erogazione del credito per le PMI.

La priorità « **6. Un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti (TTIP)** » vede proseguire in negoziati tra Ue e USA su temi particolarmente sensibili.

La Commissione europea, come richiesto in più occasioni anche dal Parlamento italiano, ha acconsentito ad estendere l'accesso ai documenti negoziali ai parlamentari nazionali. Inoltre, la Commissione proseguirà ad attuare la propria agenda sugli **scambi bilaterali**, che già coinvolge 27 partner negoziali e che integra il sistema multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio. In particolare, nel 2016, la Commissione cercherà di pervenire all'applicazione provvisoria di un certo numero di nuovi accordi, tra cui quelli conclusi con il Canada e con diverse regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Tali accordi possono costituire un'opportunità per il nostro paese, che tuttavia deve esigere la piena tutela della qualità dei propri prodotti, considerato che, specie nel settore agroalimentare, la biodiversità italiana e l'attenzione alle produzioni di qualità e attente alle esigenze ambientali non possono essere messe in discussione.

La priorità « **7. Uno Spazio di libertà, sicurezza, giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia** » si concentra sulla risposta dell'UE nei confronti del terrorismo e della radicalizzazione, della criminalità organizzata e della criminalità informatica. Il programma si riferisce ad alcune iniziative dirette ad attuare l'Agenda sulla sicurezza (riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo; proposta sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti; revisione del quadro legislativo per il controllo delle armi da fuoco). Il Programma prevede inoltre il perfezionamento del processo di adozione della riforma in materia di pro-

tezione dei dati e affronta il tema dell'istituzione della Procura europea e della riforma di Europol.

Sul versante della minaccia terroristica, il Governo italiano nella Relazione programmatica, sottolinea il proprio impegno a tradurre in pratica la Strategia europea di sicurezza nei tre settori chiave del contrasto al terrorismo, della criminalità organizzata e della criminalità informatica attraverso azioni concrete e mirate.

Particolare importanza viene attribuita alla prevenzione dell'estremismo radicale violento mediante iniziative di contro-narrativa rivolte al pubblico di riferimento degli estremisti. Il Governo intende inoltre sviluppare forme avanzate di cooperazione pubblico/privato tra le strutture di law enforcement, i providers, nonché i gestori dei *social network* al fine di limitare l'abuso dello spazio telematico per scopi di radicalizzazione, nonché promuovere la cooperazione operativa tra autorità anti-terrorismo dei Paesi dell'Unione europea, affinché esse possano attivarsi tempestivamente in caso di rilevazione sul territorio dell'Unione di *foreign fighters* e/o di *returnees*, valorizzando l'azione di prevenzione di Europol.

Il Governo continuerà, inoltre, a perseguire la sicurezza delle frontiere come obiettivo primario dell'Unione europea, ritenendo importante la rapida approvazione della direttiva che consente alle Forze di Polizia l'accesso ai dati PNR (*Passenger Name Record*) dei passeggeri su tutti i voli intraeuropei.

Nell'ambito della priorità « **8. Verso una nuova politica della migrazione** », la Commissione evidenzia che la priorità più urgente resta quella della crisi dei rifugiati, e richiama le misure già adottate nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015.

Per quanto concerne la posizione del Governo riguardo al tema delle migrazioni, la strategia complessiva mira alla valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale collaborazione e fiducia reciproca che devono ispirare anche l'azione dell'Unione europea ed i rapporti tra gli Stati membri. Obiettivo del Go-

verno, con la collaborazione degli altri Stati membri, sarà – oltre alla piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione – una effettiva applicazione delle decisioni relative alla cosiddetta *relocation* dei richiedenti protezione internazionale.

In quest'ottica, è intenzione del Governo sottolineare l'esigenza di un rafforzamento dell'Agenzia Frontex, che passi anche attraverso una riforma del suo mandato, e la necessità di sviluppare una concreta politica europea in materia di rimpatri. Il Governo, quindi, sosterrà e stimolerà l'Unione europea per accrescere gli sforzi volti alla definizione di nuovi accordi di riammissione con Paesi terzi e all'attuazione di quelli già conclusi.

L'Italia ribadirà, inoltre, l'importanza di concentrare l'azione dell'Unione europea, oltretutto sui richiedenti protezione internazionale, anche nei confronti dei cosiddetti migranti economici, nella convinzione che, per una concreta politica europea in materia migratoria, occorra sviluppare strategie complessive e organiche che tengano conto di tutte le componenti dei flussi.

Infine, nell'ambito del riesame di medio termine del Quadro Finanziario pluriennale (QFP) UE 2014-2020, che sarà presentato dalla Commissione europea nel corso del 2016, il Governo potrà sostenere la necessità di adeguare la programmazione finanziaria dell'Unione europea ai mutati scenari economici, politici e sociali, al fine di rafforzare, sia giuridicamente che finanziariamente, le politiche comunitarie a favore del controllo e della gestione dei fenomeni migratori e della cooperazione verso l'area mediterranea, medio-orientale e subsahariana.

In considerazione delle evidenti criticità, dimostrate dall'attuale sistema di Dublino, di fronte alle situazioni di emergenza della crisi migratoria tuttora in corso, il Governo sosterrà infine il progetto di riforma del Regolamento Dublino, presentato dalla Commissione europea il 9 settembre 2015 (COM(2015) 450), finalizzato a creare, in casi di crisi, un sistema

obbligatorio di *relocation* di richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri.

Appare opportuno sottolineare in questo quadro l'evidente l'impatto di tali politiche sulla dimensione regionale e locale, soprattutto in merito alla prima accoglienza, e la conseguente necessità di tenere adeguatamente conto delle istanze dei territori maggiormente interessati.

La priorità « **9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale** », evidenzia la necessità generale di rafforzare la coerenza dell'**azione esterna dell'Unione**.

A tal fine, la Commissione individua obiettivi e linee d'azione prioritarie: pieno sostegno all'Alta Rappresentante e Vicepresidente nei lavori per la predisposizione di una nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, che dovrebbe essere presentata in occasione del Consiglio europeo del giugno 2016; impegno proattivo a sostegno degli attori internazionali, primi fra tutti Nazioni Unite e OSCE, onde far fronte alle più gravi crisi internazionali, quali i conflitti in Siria, Libia e Ucraina.

Nella Relazione programmatica, il Governo ribadisce il proprio sostegno alla politica dell'allargamento tesa a: prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali e della Turchia, con particolare riferimento all'apertura di nuovi capitoli negoziali con Serbia e Montenegro; attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Kosovo; impegno nel cammino di integrazione europea e nei processi di riforma in atto in Albania; rilancio del processo di integrazione europea della Macedonia; prosecuzione del processo di riforme avviato in Bosnia-Erzegovina dopo l'entrata in vigore, nel luglio 2015, dell'Accordo di stabilizzazione e associazione; capitoli negoziali con la Turchia con l'obiettivo di incoraggiare Ankara a recepire e allinearsi ai valori fondanti dell'UE in tema di stato di diritto e libertà fondamentali.

In sede parlamentare, con specifico riferimento al settore della difesa, è emersa l'esigenza che il Governo accentui il suo impegno affinché l'Europa mantenga

costante l'attenzione sui Paesi dell'area balcanica ed in particolare sulla Bosnia, che è divenuta il quarto Paese per provenienza dei combattenti stranieri (*foreign fighters*) che si sono uniti all'ISIS.

Prendendo spunto dalla positiva esperienza della missione EUNAVFOR MED « Sophia », che vede per la prima volta 22 Stati membri dell'Unione europea partecipare congiuntamente a un'operazione militare di interesse comune, è stata rilevata inoltre l'opportunità che il Governo si adoperi affinché l'Unione europea arrivi a dotarsi di una struttura di comando integrata e permanente che eserciti il raccordo con gli assetti militari di tutti i Paesi membri, in modo da garantire la rapida attivazione, in caso di necessità, di dispositivi militari.

Si auspica altresì che il Governo sostenga, nell'ambito dell'Unione europea, le politiche volte a favorire lo sviluppo di convergenze delle industrie nazionali di produzione dei sistemi d'arma, in modo da promuovere la formazione di un'industria europea della difesa.

La priorità « **10. Un'Unione di cambiamento democratico** » si incentra principalmente sulla conclusione dei negoziati sul nuovo accordo interistituzionale « **Legiferare meglio** ».

L'accordo prevede una cooperazione più stretta tra le istituzioni nell'ambito della programmazione legislativa, il rafforzamento delle valutazioni d'impatto delle nuove iniziative ed una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'*iter* legislativo.

Nell'ambito del rafforzamento della **trasparenza del processo decisionale interno all'Unione**, la Commissione ribadisce l'intenzione già annunciata per il 2015, di voler presentare una proposta di accordo interistituzionale per l'obbligatorietà di un registro per la trasparenza obbligatoria, per tutti i rappresentanti di interessi (lobby), in modo da garantire che tutte le istituzioni europee indichino chiaramente chi influenza il processo decisionale europeo.

Infine, la Commissione esprime la volontà di proseguire e intensificare il coin-

volgimento dei Parlamenti nazionali nel dialogo politico e nel processo decisionale europeo, nonché di ampliare i « dialoghi con i cittadini » che consentono alla Commissione di ascoltare direttamente i cittadini nelle loro regioni e di rispondere alle domande che stanno loro a cuore.

Nella Relazione programmatica, il Governo attribuisce importanza primaria al tema di un ritorno a una **piena adesione al progetto europeo**, che deve tornare ad essere percepito dai cittadini come utile, efficace e a loro vicino, anche in vista del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma del 1957.

Ulteriori priorità indicate dal Governo sulle **questioni istituzionali** sono le seguenti:

perseguire il rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni UE nel quadro del « doppio binario democratico » costituito da un lato dal Parlamento europeo, dall'altro da Consiglio europeo e Consiglio UE;

perseguire il lavoro per il consolidamento della cooperazione interistituzionale, in favore di una rafforzata collaborazione del Consiglio con la Commissione e con il Parlamento europeo;

favorire, nell'ambito dei negoziati per la permanenza del Regno Unito nell'UE, l'avvio di un ampio dibattito sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea, con la disponibilità da parte del Governo italiano a valutare un accordo che possa risultare accettabile sia per gli Stati membri che intendono approfondire l'integrazione, sia per gli Stati membri che intendono limitare la cooperazione principalmente ai settori riguardanti il mercato unico. Il governo indica che tale percorso potrebbe condurre ad una Europa a « cerchi concentrici », con al centro una Eurozona rafforzata aperta, in prospettiva, ad una evoluzione verso una Unione politica;

promuovere, attraverso il dialogo annuale in sede di Consiglio, la tutela dello stato di diritto nell'UE e la difesa dei suoi valori fondamentali, nonché la conclusione

del processo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Meritano infine un richiamo alcuni temi che hanno ricevuto particolare attenzione nella Relazione programmatica del Governo, nel programma del Consiglio e nel corso dell'esame parlamentare, e che non trovano riscontro nel programma di lavoro della Commissione, anche perché oggetto di proposte che sono in una fase avanzata dell'*iter*.

Si tratta, in primo luogo, delle politiche in materia di **trasporti stradale ferroviario e aereo**.

Il Programma del Consiglio si sofferma in particolare sul « quarto pacchetto ferroviario », relativamente al quale è opportuno che il Governo prosegua l'impegno per la definizione e l'approvazione del « Pilastro politico », sulla base dei principi di apertura dei mercati dei servizi ferroviari e di reciprocità interna all'Unione europea, in modo da pervenire a un'adeguata disciplina degli obblighi di servizio pubblico, assicurare la trasparenza degli affidamenti diretti della gestione delle infrastrutture ferroviarie e l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura stessa e definire misure che, sotto il profilo normativo e finanziario, favoriscano il rinnovo del materiale rotabile.

Per quanto concerne il trasporto stradale, sarà necessario considerare con attenzione le proposte che la Commissione intende presentare nell'ambito del pacchetto stradale, sostenendo l'adozione di misure volte a una regolazione del settore dell'autotrasporto, che tenga conto delle esigenze di riequilibrio intermodale e che assicuri la parità di trattamento e di condizioni per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore in tutti gli Stati membri.

In linea generale è opportuno sostenere interventi organici di contrasto al cabotaggio abusivo all'interno dell'Unione, così da prevenire iniziative dei singoli Stati membri non coordinate o, addirittura, contrastanti. Relativamente alla proposta della Commissione di regolamentare alcuni aspetti della *sharing economy* nel

trasporto di persone, è opportuno – come emerso anche in sede parlamentare – sostenere le iniziative volte a regolamentare a livello europeo e a promuovere il *car sharing* e il *car pooling*, al fine di pervenire a una regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico non di linea che tenga conto della diffusione di tali modalità di trasporto.

Per quanto concerne il trasporto marittimo, è ampiamente condivisibile la definizione di una politica marittima integrata, a partire dalla realizzazione di un sistema di condivisione delle informazioni relative ai trasporti marittimi, nonché un maggiore sostegno finanziario a progetti quali le « Autostrade del mare ».

Per quanto concerne il trasporto aereo, l'accesso al mercato degli operatori e gli investimenti, con particolare riferimento ai collegamenti internazionali e ai rapporti con i Paesi terzi, l'efficienza dell'utilizzo dello spazio aereo e dei servizi a terra, dovranno essere disciplinati da misure che assicurino standard elevati di sicurezza, anche sotto il profilo informatico e attraverso l'implementazione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché una migliore protezione dei diritti dei passeggeri.

Nel complesso, sia a livello europeo sia a livello nazionale, emerge l'esigenza di una politica complessiva dei trasporti e della logistica rivolta a sostenere l'intermodalità, a favorire i sistemi di trasporto sostenibili, a garantire l'adeguatezza e l'efficienza nello svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale e a ridurre i livelli di congestione del traffico, in particolare in ambito urbano.

In questo ambito, con specifico riferimento al semestre di **Presidenza olandese**, sarà dato avvio all'Agenda urbana europea, attraverso la prevista conclusione, il 30 maggio 2016, del « Patto di Amsterdam ». In vista di tale evento, la Presidenza ha in programma di stabilire *partnership* tra Stati membri, città, Commissione europea e altri attori, sui temi della qualità dell'aria, degli alloggi, della povertà e dell'integrazione dei rifugiati e degli immigrati. Sarà svolto anche un

Consiglio informale congiunto Ambiente e Trasporti, il 14 e 15 aprile 2016, sulle tecnologie e le politiche innovative per trovare soluzioni di trasporto intelligenti e verdi, tra cui la guida automatizzata (*smart mobility*). Potrebbe essere questa l'occasione per sollecitare una attenta riflessione sulla gestione dei dati relativi al trasporto, anche al fine di pervenire all'elaborazione di uno standard unico per la comunicazione di tali dati, valido all'interno di tutta l'Unione.

Nella Relazione programmatica, il Governo si sofferma infine, opportunamente, sulle iniziative in materia di **politiche sanitarie**, con particolare attenzione alla tutela della salute delle popolazioni migranti e alla prevenzione delle malattie infettive, nonché in materia di sicurezza alimentare.

Il nostro Paese è da sempre in prima linea e deve continuare ad esserlo nel settore dei controlli al fine di garantire la massima tutela ai consumatori e di prevenire le frodi.

Il Governo fa altresì riferimento ai programmi europei per la salute dei giovani e in materia di sanità pubblica, ma nei documenti in esame – si tratta di una lacuna che deve essere sottolineata – non vi sono riferimenti a specifici piani di intervento per la disabilità.

Occorre sottolineare, in conclusione, come l'esame dei documenti programmatici del Governo e delle Istituzioni dell'Unione rappresentino una occasione unica per svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione Europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo.

L'utilità di tali atti è particolarmente utile per il nostro Paese che, anche rispetto ai maggiori partner, patisce le conseguenze di processi decisionali estremamente farraginosi e spesso gravati dalla difficoltà di ricondurre le singole decisioni entro un quadro più ampio e coerente di strategie e indirizzi.

L'Unione Europea vive una fase estremamente difficile; da più parti si afferma che si tratterebbe del momento di maggiore difficoltà dall'avvio del processo di integrazione.

L'anniversario della stipula dei Trattati di Roma, che cadrà il prossimo anno, offrirà l'opportunità di verificare l'idoneità dell'attuale assetto dell'Unione Europea e delle sue politiche a rispondere adeguatamente alle sfide e ai problemi che siamo chiamati ad affrontare.

Si tratta di sfide e problemi di dimensioni globali che, lo abbiamo detto tante volte, non possono essere affrontati dai singoli Stati ma richiedono necessariamente una risposta comune.

L'impressione generale è che la Commissione Juncker abbia avviato la sua attività mossa da una seria intenzione di segnare una svolta rispetto alla precedente Commissione, concentrando le sue iniziative su alcune grandi questioni.

Anche la scelta delle priorità – appena illustrate – è apparsa pienamente condivisibile: l'Agenda per la migrazione; l'avvio del cosiddetto piano Juncker per la ripresa degli investimenti; l'Unione per l'energia; il completamento dell'Unione bancaria e l'avvio di una discussione sulla flessibilità per quanto concerne le regole di finanza pubblica sono stati tutti segnali positivi che hanno alimentato un largo giudizio favorevole nei confronti della Commissione europea.

Alla individuazione di queste priorità ha contribuito peraltro in misura decisiva l'iniziativa di alcuni Paesi membri, tra i quali in primo luogo l'Italia, che ha ripetutamente segnalato l'esigenza di una azione più decisa da parte dell'Unione Europea per ricollocarla al centro degli scenari internazionali e consentire al complesso dei Paesi membri di recuperare tassi accettabili di crescita e di realizzare effettivamente gli obiettivi che erano indicati nella Strategia Europa 2020, a cominciare dalla riduzione della quota di collazione al rischio povertà e dell'aumento dell'occupazione, che sino ad ora hanno trovato soltanto una limitata attuazione.

L'indicazione di obiettivi e priorità condivisibili si accompagna tuttavia alla evidente difficoltà della Commissione europea di proseguire con coerenza lungo le linee indicate: è diffusa l'impressione che la Commissione europea abbia perso la sua capacità di azione di fronte alle resistenze e alle perplessità manifestate da alcuni Paesi membri.

Si fa riferimento alle vicende che hanno fino ad oggi rallentato il programma di ricollocamento dei migranti per l'attuazione dell'Agenda sulla migrazione, alle iniziative unilaterali di numerosi Stati per la chiusura delle frontiere interne che rischiano di mettere in discussione l'accordo di Schengen sulla libera circolazione, uno dei principi fondanti dell'Unione su cui poggia l'intero progetto europeo, ai contrasti che stanno segnando il completamento del progetto dell'Unione bancaria che implica una parziale mutualizzazione e a talune contraddittorie pronunce delle Istituzioni europee relativamente ai progetti di collaborazione con i paesi fornitori in materia energetica.

Inoltre, la perdurante crisi economica, soltanto parzialmente in via di soluzione, considerate le gravissime conseguenze sul piano produttivo e sociale che essa ha determinato; l'instabilità dei mercati finanziari che espone alcuni paesi europei (quelli più indebitati sia dal punto di vista della finanza pubblica che da quella privata al rischio di attacchi speculativi); il rafforzamento della competitività dei sistemi economici europei di fronte alla concorrenza agguerrita delle cosiddette economie emergenti, pone l'Unione europea di fronte al centrale problema della crescita.

Se l'Europa crescesse di più la crisi migratoria peserebbe meno sia sotto il profilo finanziario che dal punto di vista dei timori e delle ansie che suscita nei cittadini dei paesi membri. In tal senso occorre lavorare e sostenere con determinazione l'azione del governo italiano affinché, accanto al Piano Juncker per incrementare gli investimenti nei settori strategici, si giunga a sperimentare ulteriori strumenti atti a finanziare progetti di

sostegno alla crescita dell'Unione, ricorrendo a emissioni di debito congiunte (come *eurobond* e *project bond* europei).

Eppure si deve registrare la situazione paradossale per cui le Istituzioni europee continuano a reagire con scetticismo alle richieste italiane perché si riorientino le politiche europee verso la crescita. Crescita della domanda interna, in primo luogo, attraverso un rilancio degli investimenti, perché economie mature come sono quelle europee non possono fondare le loro prospettive di sviluppo soltanto sulle esportazioni.

Senza una crescita della domanda interna il tasso di inflazione non tornerà ai livelli fisiologici che il Presidente della BCE spera di conseguire e l'Europa resterà destinata ad una triste e prolungata fase deflazionistica, mentre non si esclude all'orizzonte una nuova crisi che metterebbe ancora più in difficoltà il nostro Continente che non ha ancora recuperato il terreno perso in questi anni, a differenza degli Stati Uniti.

Proprio le scelte della BCE dimostrano che la volontà politica può cambiare l'interpretazione delle regole, rendendole dinamiche e rispondenti alle esigenze dei tempi.

Riguardo alla richiamata revisione intermedia del QFP e dell'attuale sistema UE delle risorse proprie, anche sulla base dei risultati del Gruppo di lavoro ad alto livello, presieduto da Mario Monti, che saranno presentati nel mese di giugno 2016, sarà opportuno cogliere l'occasione per sostenere un'eventuale rimodulazione delle risorse sulla base degli impegni assunti dall'Ue in una fase successiva al momento della definizione del Quadro stesso, caratterizzata dal culmine della crisi economica e finanziaria.

Occorre quindi svolgere un'azione di forte sollecitazione perché la Commissione europea non rinunci al ruolo decisivo che i Trattati le conferiscono, di motore dell'iniziativa legislativa e non subisca la pressione verso il sistema intergovernativo che attualmente, per l'evidente squilibrio che si registra all'interno dell'Unione Europea privilegia nettamente alcuni Stati membri a scapito di altri.

Per questo motivo, l'esame dei documenti programmatici rappresenta per il Parlamento italiano un'opportunità decisiva per contribuire a fornire al Governo utili indicazioni affinché nelle sedi negoziali europee gli interessi primari del nostro Paese possano trovare adeguato spazio e non vengano sacrificati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.25 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO	174
--	-----

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO

Giovedì 17 marzo 2016.

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle 14.05 alle 15.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	175
------------------------------------	-----

*Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 10.20.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali interviene il senatore CASSON (PD).

La seduta termina alle 10.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, Luciano D'Emmanuele (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
AVVERTENZA	177

Giovedì 17 marzo 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, Luciano D'Emmanuele.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Luciano D'Emmanuele, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, che ringrazia per la presenza.

Luciano D'EMMANUELE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES (M5S), Laura PUPATO (PD), i deputati Stefano VIGNA-

ROLI (M5S), Miriam COMINELLI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luciano D'EMMANUELE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino*, risponde ai quesiti posti, indi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor D'Emmanuele per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	178
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale.	
Audizione del Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale.

Audizione del Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Claudio VINCELLI, *Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute*, svolge una relazione sui temi oggetto del-

l'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, le deputate Susanna CENNI (PD) e Colomba MONGIELLO (PD), e i deputati Filippo GALLINELLA (M5S) e Vincenzo GAROFALO (AP).

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Comandante Vincelli, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione di polizia relativamente alle attività di contrasto dei Nuclei armati proletari descritte nell'audizione del dottor Alfonso Noce;

delegare il dottor Salvini ad acquisire sommarie informazioni testimoniali da alcuni ex appartenenti alle Forze dell'ordine al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione sulle indagini svolte nel 1978 in relazione alla tipografia di via Pio Foà;

incaricare il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona coinvolta nei fatti;

incaricare il generale Scriccia di svolgere una ricerca documentale sul colonnello Stefano Giovannone;

incaricare il generale Scriccia, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire dal Tribunale di Roma la documentazione giudiziaria disponibile sulla tipografia di via Pio Foà.

Comunica inoltre che in data odierna il dottor Salvini ha depositato una nota istruttoria, riservata, contenente proposte di approfondimento sulle indagini svolte nel 1978 sulla tipografia di via Pio Foà e un compendio di documenti, riservato, consegnati dal maresciallo Angelo Incandela.

Illustra infine il programma di audizioni della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	180
Seguito dell'audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi (Svolgimento e rinvio)	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, la cui prima parte si è svolta nella seduta dello scorso 3 marzo.

Carlo MAGRASSI, *Segretario generale del Ministero della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, rispondendo ai quesiti posti nella precedente seduta.

Intervengono, per porre ulteriori domande e formulare osservazioni, i deputati Diego ZARDINI (PD), Edmondo CIRIELLI

(FdI-AN), Ivan CATALANO (MISTO), Roberto CAPELLI (DeS-CD) e Gianluca RIZZO (M5S), la deputata Maria Chiara CARROZZA (PD) e il presidente Gian Piero SCANU.

Carlo MAGRASSI, *Segretario generale del Ministero della difesa*, fornisce ulteriori precisazioni e chiarimenti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia l'audito e, in considerazione della quantità degli approfondimenti richiesti,

rinvia il seguito dell'audizione ad una ulteriore seduta.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Esame e rinvio</i>)	4
AVVERTENZA	10

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283), del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
SEDE REFERENTE:	
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	19
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Misto-Alternativa libera-Possibile</i>) .	22
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62 Gelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

In relazione all'esame delle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome	17
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ...	17

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione	17
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Nuovo testo Doc. XXII, n. 62 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	43
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	44
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
AVVERTENZA	47

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	68
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di correzioni di forma</i>)	72

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-04809 Giancarlo Giordano: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.	
5-05463 Di Benedetto: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica	74
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-05914 Ghizzoni: Sulla problematica di gestione del bilancio da parte di talune istituzioni AFAM	75
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	82
5-06055 Luigi Gallo: Sull'istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli	75
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-06601 Di Benedetto: Sul corso-concorso per dirigenti scolastici svoltosi nella regione siciliana	75
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	86

SEDE REFERENTE:

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani (<i>Esame e rinvio</i>) ...	76
---	----

RISOLUZIONI:

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00175</i>)	79
--	----

ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca	79

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio)	92
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 (Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio)	93

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08151 Baradello: Iniziative per un nuovo progetto di risanamento dell'area dell'ex arsenale nell'isola La Maddalena	94
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	97
5-08152 Segoni: Chiarimenti sulla Valutazione d'Impatto Ambientale effettuata da Enac e Toscana Aeroporti per il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze	94
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	99
5-08153 Pellegrino: Sull'attuazione degli impegni di Governo in materia di geotermia recati dalla risoluzione 8-00103	95
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	101
5-08154 Matarrese: Sulla problematica relativa alla localizzazione della vasca di sollevamento a Marina di Ostuni	95
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	102
5-08155 Zolezzi: Sulla possibilità per i comuni di autogestire il servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti solidi urbani	95
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	103
5-08156 Carrescia: Sulle linee guida da parte dell'ISPRA per la manutenzione di impianti di depurazione	95
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	105
5-08157 Grimoldi: Sulla prosecuzione dell'attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Caffaro	95
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	106

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Regione Lazio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	115

INTERROGAZIONI:

5-06626 Mognato: Prosecuzione del programma « Superjet 100 » da parte di Finmeccanica .	110
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	119
5-06821 Zappulla: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.	
5-06842 Ferrara: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.	
5-07361 Paglia: Ipotesi di cessione della partecipazione di controllo di ENI in Versalis.	
5-07849 Ricciatti: Continuità produttiva e occupazionale del gruppo Versalis e dell'indotto.	
5-08102 Guidesi: Strategie di ENI nel settore dell'industria chimica italiana	110
ALLEGATO 4 (<i>Testo congiunto della risposta</i>)	121
5-07003 Lodolini: Piano di risanamento e di rilancio della società Saipem.	
5-07154 Ricciatti: Coerenza delle scelte strategiche dei vertici delle società ENI e Saipem rispetto alla politica industriale del Governo	111
ALLEGATO 5 (<i>Testo congiunto della risposta</i>)	123
5-07078 Crippa: Sospensione degli incentivi per alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili	111
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-07326 Fassina: Prospettive produttive e occupazionali del sito industriale Elettrocarbonium di Narni	112
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	127

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final e allegati)	112
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-07930 Baruffi: Iniziative per promuovere la continuità produttiva nello stabilimento Maserati di Modena	128
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-08075 Lombardi: Licenziamento di dipendenti e utilizzo di ammortizzatori sociali da parte di Alitalia – Società Aerea Italiana	129
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 1716-3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A	134
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-05298 Spessotto: Situazione organizzativa e funzionale della Croce rossa italiana nella regione Veneto	134
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	137
5-07114 Burtone: Prevenzione e cura dell'ipercolesterolemia familiare	135
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	138
5-07265 Di Vita: Ritardi nella realizzazione di un centro di eccellenza materno-infantile a Palermo	135
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	140

RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	135
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti ..	136
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate dalla Commissione)</i>	144

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	147
<i>ALLEGATO 1 (Relazione per l'assemblea approvata dalla Commissione)</i>	161

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	147
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	150
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	153

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>).	155
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	157
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>).	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO	174
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, Luciano D'Emmanuele (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
AVVERTENZA	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	178
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale.	
Audizione del Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	179

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	180
Seguito dell'audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi (Svolgimento e rinvio)	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,40



17SMC0006250